

Primo Piano

Il futuro della locazione turistica

La proposta di legge
«Sistema da normare,
tutelando le
specificità del Paese»



«Nelle città metropolitane c'è un problema. Deve finire il sommerso, è una concorrenza sleale. Lavoriamo poi per limitare i pernottamenti, ma finora senza grande successo».

DANIELA SANTANCHÈ Ministra per il Turismo

Affitti brevi, sotto due notti il 6,4% delle prenotazioni

Ddi Santanchè. La bozza punta su un «minimum stay» di due giorni. Il 25% dei soggiorni non supera le 72 ore. Il 30-40% non oltre le 48 ore in città a Milano e Napoli, più attrattive per lavoro, concerti e salute

Michela Iginio

L'introduzione del *minimum stay* per gli affitti brevi bloccherebbe il 6,4% dei soggiorni, cioè quelli di una sola notte. E questa la stima dell'impatto che il disegno di legge proposto dalla ministra per il turismo Daniela Santanchè potrebbe avere sul settore extralberghiero se venisse approvato il testo al momento nella sua prima versione: a fornire le cifre, analizzando un campione di oltre 300mila prenotazioni registrate nel 2022 su iomila immobili gestiti, è la rete degli associati Algha che riunisce gli operatori professionali.

È in particolare l'articolo 4 della bozza del Ddl circolata nei giorni scorsi a prevedere la stretta: la durata minima del contratto di locazione per finalità turistiche - a pena di nullità - non può essere inferiore a due notti, «fatta eccezione per l'ipotesi in cui la parte conduttrice sia costituita da un nucleo familiare numeroso composto da almeno un genitore e tre figli». Un vincolo che diventerebbe obbligatorio in caso di immobili presenti nei centri storici delle città metropolitane e a discrezione delle amministrazioni locali in tutta una serie di altri centri (di non agevole individuazione).

Il testo è attualmente in discussione. Nei prossimi giorni la ministra incontrerà ancora i rappresentanti di associazioni e istituzioni coinvolte e la bozza finale è ancora in lavorazione. Addestrata, se il vincolo del *minimum stay* venisse elevato alle tre notti come richiesto nei primi colloqui dagli albergatori, la stretta riguarderebbe fino al 25% dei soggiorni, in pratica uno su quattro.

«In termini economici - afferma il presidente di Algha, Marco Celani - la perdita stimata nell'ipotesi di uno stop alle prenotazioni della sin-

gola notte è di quasi 300 milioni di euro, che salirebbe a 1,6 miliardi nel caso in cui si elevasse il vincolo a tre notti». Una perdita che, secondo i property manager, sarebbe solo parzialmente recuperabile dal settore alberghiero (inclusi bed & breakfast e affittacamere su cui, al momento, non ricadrebbe il nuovo limite). «In caso di eventi, che già oggi generano un elevato tasso di occupazione nelle grandi città, si rischierebbe di non riuscire a soddisfare la domanda», chiosa Celani. Concerti, eventi sportivi e fiere prevedono un grande afflusso di visitatori tipicamente «mordi e fuggi»: se gli affitti brevi saranno preclusi a questo tipo di clientela, gli alberghi si riempiranno di più - probabilmente a prezzi più alti - ma non è detto che riescano ad accogliere tutti.

I dati relativi ai soggiorni prenotati nel 2022 nelle varie città italiane si differenziano molto nella durata minima. Le locazioni turistiche da una notte sono il 5,2% del totale a Roma, il 6,9% a Firenze, il 7,4% a Bologna, il 9,1% a Venezia; ma salgono all'11,7% a Genova, al 14,2% a Napoli, per toccare il 16,7% a Milano. A spingere i «mini-soggiorni» è, in particolare, la capacità di queste città di essere attrattive per viaggi di lavoro, soggiorni ospedalieri, universitari (esami, visite di parenti o prove d'accesso) e per le presenze legate a festival o concerti nei weekend.

«I numeri che abbiamo rilevato - spiega Celani - sono una buona proxy del dato nazionale, confermati dalle cifre diffuse da Airtina e dalle stime Enit per l'anno in corso». Gli associati Algha gestiscono circa 200mila immobili in tutta Italia con un giro d'affari da 300 milioni l'anno: secondo le loro stime, nel 2023 gli affitti brevi si tradurranno in prenotazioni per circa 11 miliardi di eu-

ro, con un indotto sul Pil per ulteriori 44 miliardi di euro.

La proposta di legge del ministero del Turismo, intitolata «Disciplina delle locazioni di immobili ad uso abitativo per finalità turistiche», interviene anche in altri ambiti. All'articolo 3 prevede, ad esempio, l'istituzione di un codice identificativo nazionale, sostitutivo degli attuali codici stabiliti dalle differenti normative regionali in ordine sparso. Un «vecchio» obbligo, già previsto per legge, ma mai attuato.

La corsa alla regolamentazione degli affitti brevi infatti è iniziata nel 2017, perseguita a singhiozzi, con ricadute a livello locale non uniformi, ancora da portare a compimento. L'istesa banca dati nazionale delle locazioni brevi, che avrebbe dovuto riunire tutte le unità destinate ad affitto breve, attribuendogli un codice alfanumerico, da utilizzare obbligatoriamente negli annunci pubblici

online (commi 4-5, articolo 13-quater, Dl 34/2019), non è ancora data. Nel frattempo, le Regioni hanno approvato normative locali differenti, ciascuna con obblighi specifici: ad esempio Lombardia, Puglia, Veneto, Piemonte e Campania prevedono un codice obbligatorio, ciascuno il suo, per gli annunci.

Dal 2017 le agenzie immobiliari e i portali online sono già tenuti a rispettare l'obbligo di ritenuta fiscale del 21% sui canoni riscossi per i locatori e a trasmettere i dati alle Entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del contratto, pena sanzioni da 250 a 2mila euro (articolo 4, Dl 50/2017). Dal 2018 il decreto Sicurezza ha poi imposto l'obbligo per i locatori di comunicare i dati degli alloggiati alla questura. Dal 1° gennaio 2023 si presume per legge che chi destina alla locazione breve più di quattro appartamenti sia imprenditore, anche se mancano chiarimenti ufficiali su cosa voglia dire «destinare» una casa a tale attività. Infine il decreto legislativo 32/23 ha recepito la direttiva Dac7 (2021/534) sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale: le piattaforme digitali, devono comunicare all'agenzia delle Entrate i codici fiscali dei locatori, i redditi percepiti e i dati catastali degli immobili affittati; gli host che non mentono a disposizione questi dati rischiano di essere «bloccati».

L'obiettivo è sempre lo stesso: mappare un fenomeno che troppo spesso sfugge alla legalità. «Le norme da far rispettare - conclude Celani - non mancano. Il mondo dell'accoglienza non si divide tra albergatori e affitti brevi, ma tra chi fa le cose in regola e i disonesti. Questi ultimi, purtroppo, sfuggono ancora a qualsiasi normativa».

Il ministro incontrerà ancora associazioni e istituzioni coinvolte: la versione finale della riforma è in lavorazione

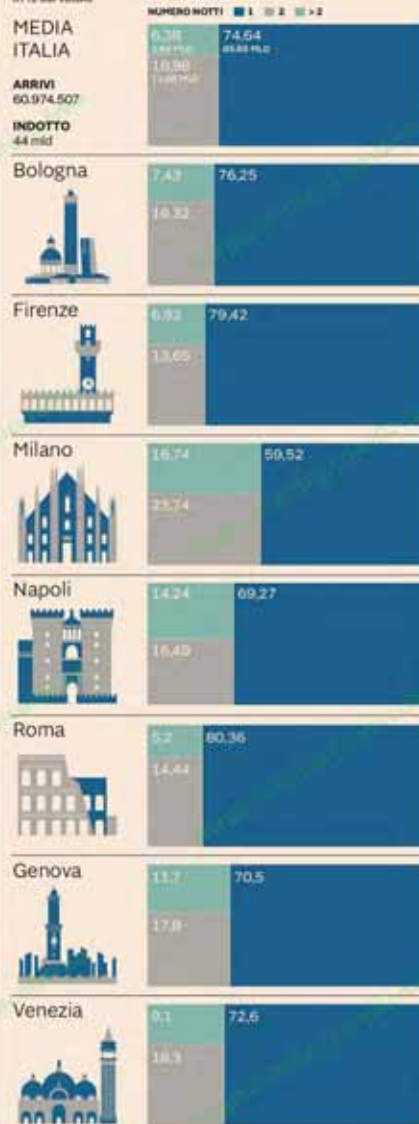
Rilanciato per gli annunci il codice identificativo, ma ancora non è operativa la banca dati prevista dal Dl 50/2017

Nelle città

L'IMPATTO DEL MINIMUM STAY SUGLI AFFITTI BREVI IN ITALIA

Soggiorni in affitto breve prenotati nel 2022 in base al numero di notti (gli associati gestiscono 20mila immobili in Italia per circa 300 milioni di giro d'affari annui)

In % sul totale



Fonte: Algha

Le città più care? Venezia e Milano

Fra le località turistiche vince la Costiera

I canoni

La formula rende più dei contratti universitari o di quelli a lungo termine

Laura Cavestri
ITALIA

Stende sempre più che affittare a studenti o famiglie con figli in formula 4+4. Inoltre, elimina alla radice il problema della moneta, colpevole e incolpevole, che può durare anni. Se lo si dà a terzi da gestire, non ci si deve più neppure preoccupare di risolvere il «grattacapi». E poi, per il proprietario, piena libertà di ritagliare qualche giorno o qualche settimana all'anno per godersi il proprio bene.

Considerando dal punto di vista dei proprietari di case - in città d'arte, località turistiche, sedi privilegiate di fiere ed eventi - l'affitto breve batte spesso ogni altra opzione.

Come mostrano le rilevazioni di Scenari Immobiliari, prendendo come parametro un bilocale in una zona semicentrale, i prezzi al giorno di

un appartamento affittato con la formula dello *short stay*, può andare, a Milano, da 90 sino a 220 euro al giorno e a Roma dagli 85 al 200 euro. La più cara è, ovviamente, Venezia centro, dove minimi e massimi stanno comunque nell'arco delle tre cifre (da cento sino a 330 euro al giorno). Ma poco sotto sta Mestre (90-220 euro al giorno). Tra le località turistiche spiccano la Costiera amalfitana (130-350 euro al giorno), Taormina (95-220 euro al giorno) e le colline toscane (95-170 euro al giorno).

«Considerando un bilocale con quattro posti letto, che risulta essere la dimensione più richiesta per l'affitto breve - spiega Vincenzo De Tommaso, responsabile dell'Ufficio Studi di Idealista - nelle località turistiche il canone settimanale medio richiesto varia tra gli 800 e i 2.400 euro la settimana. I rendimenti, in media, sono compresi in un range fra il 4,6 e il 6,7% lordo annuo».

«È un fenomeno destinato a crescere ancora - ha detto Mario Ireglia, presidente e fondatore di Scenari Immobiliari - perché continua a crescere il turismo, interno e soprattutto internazionale, e - complice il clima mite che si prolunga - da dopo il covid si è assistito a una destagionaliz-

I prezzi di un bilocale

In zona semicentrale, in € al giorno

	MIN	MAX
CAPOLUOGHI		
Bari	55	120
Bologna	70	165
Cagliari	35	95
Catania	40	110
Firenze	75	175
Genova	65	140
Milano	90	220
Napoli	60	130
Padova	65	120
Palermo	55	125
Roma	85	200
Torino	60	135
Venezia città	100	330
Venezia Mestre	90	220
LOCALITÀ TURISTICHE		
Costiera amalfitana	130	350
Lago di Como	80	300
Lago di Garda	85	300
Taormina	95	250

Fonte: Scenari Immobiliari

zazione degli arrivi. In molte località c'è sempre meno differenza tra bassa e alta stagione. Inoltre le tariffe degli hotel sono molto aumentate nell'ultimo anno e c'è un'utenza che vuole viaggiare ma preferisce buone sistemazioni a prezzi più accessibili».

«Le previsioni per l'estate 2023, sul fronte degli affitti brevi, ci restituiscono una fotografia molto positiva - ha aggiunto Gian Battista Baccarini, presidente nazionale Fiatp (che tra qualche settimana darà le sue previsioni proprio su questo segmento di mercato) - e crediamo che sia sbagliata la contrapposizione esistente tra hotel e affitti brevi perché si tratta di due tipologie di offerta molto diverse. Famiglie con figli, giovani, gruppi di amici meno legati agli orari (dalla colazione alla pulizia delle stanze) preferiscono formule più agili che l'affitto breve è in grado di garantire».

Intanto, in diverse capitali europee, sono gli hotel - i grandi brand internazionali - che si stanno «trasformando» anche in appartamenti (i cosiddetti *serviced apartments*), ovvero residenze di lusso o di fascia medio-alta con una serie di servizi da fornire su richiesta.

Da Amsterdam a Torino: i giudici bocciarono i divieti

Le politiche locali

In Piemonte limitazioni annullate dal Tar. Sentenze negative anche all'estero

Alla corsa contro le locazioni turistiche partecipano, a vario titolo, diverse amministrazioni delle grandi città italiane: dalla recente proposta di delibera del sindaco di Firenze al «modello» Venezia, a cui

la scorsa estate l'articolo 37-bis del decreto Aiuti (Dl 50/22) ha concesso la possibilità di stabilire dei limiti all'affitto breve nel centro storico, un modello che anche Milano vorrebbe adottare.

I sindaci concordano: è necessario limitare il fenomeno degli affitti brevi, responsabile dell'eccessivo aumento dei prezzi delle case e dell'assenza di un mercato della locazione accessibile per famiglie e universitari. Ma in attesa di un quadro normativo nazionale più efficace, le eventuali politiche restrittive promosse dagli amministratori lo-

9,5 mln
Abitazioni

Secondo a terze case
Non utilizzate come abitazioni principali, di cui 640mila immesse nel circuito degli affitti brevi

30mila
Property manager

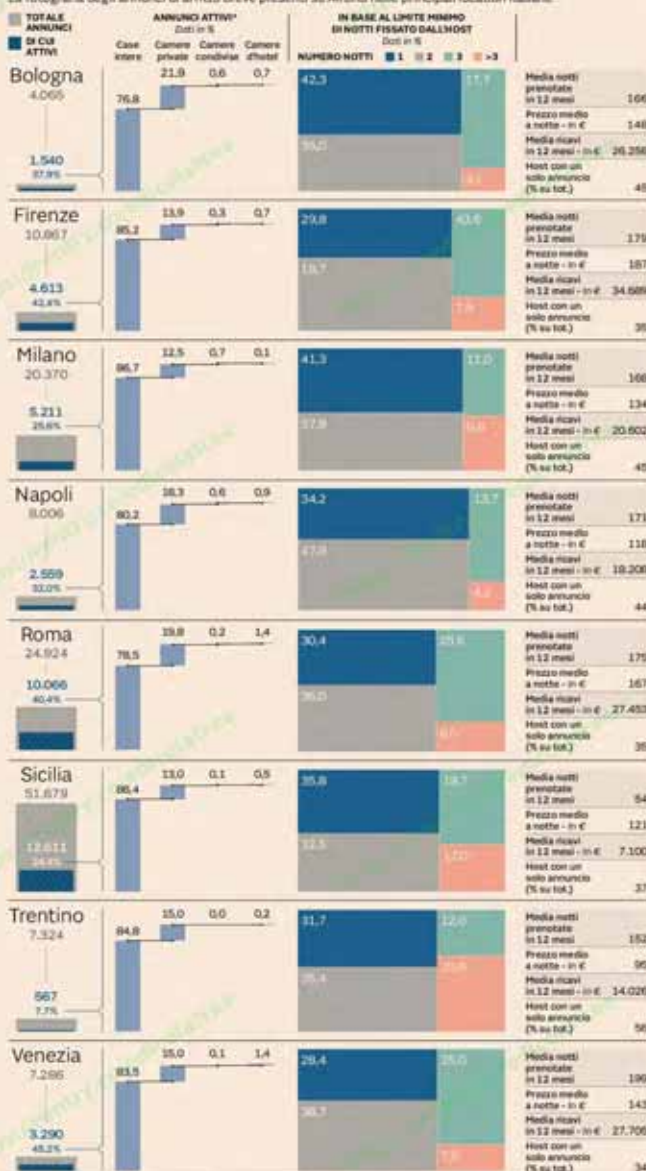
Operatori professionali
Circa 200mila abitazioni in affitto breve sono gestite da aziende per cui lavorano 150mila persone

11 mld
Giro d'affari

Ricavi degli affitti brevi nel 2023
Previsione Agab del valore delle prenotazioni, con un indotto sul Pil di ulteriori 44 miliardi

GLI AFFITTI BREVI

La fotografia degli annunci di affitto breve presenti su Airbnb nelle principali location italiane.



* Con almeno una prenotazione negli ultimi 6 mesi e più di 60 notti prenotate all'anno. Fonte: dati inediti Airbnb a marzo 2023

I sindaci: incentivi da ripensare per favorire le formule lunghe

Il confronto

Firenze ipotizza di azzerare per tre anni l'imu sulle case ricondotte ai contratti «4+4»

Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste

Rendere «più appetibile e remunerativo per i proprietari di immobili mettere sul mercato, destinandoli ad affitti di lungo periodo, gli immobili sfitti, anche incentivando le locazioni a canone concordato». Più in generale, regolare gli affitti brevi assicurando il «diritto alla residenza» degli abitanti». Il manifesto sull'emergenza casa lanciato la scorsa settimana dai sindaci di alcune delle principali città italiane coordinate dall'Anci (Napoli, Bari, Bologna, Catanzaro, Firenze, L'Aquila, Milano, Palermo, Potenza, Roma, Torino e Venezia) riporta in primo piano la questione dell'equilibrio tra gli affitti brevi e quelli lunghi.

Se tanti proprietari di casa puntano sulla locazione di breve termine è perché conviene di più. Non solo sotto il profilo della redditività, ma anche dei minori rischi di mancati pagamenti e occupazioni prolungate dell'immobile. Senza contare la flessibilità di poter cambiare idea sulla gestione dell'affitto libero da impegni

pluriennali. In questo scenario, divieti e limiti alla locazione breve non garantiscono che le case vengano comunque messe sul mercato dell'affitto, se non sono accompagnati da un piano di rilancio e sostegno delle formule di lunga durata.

Mentre i canoni schizzano all'infinito in diverse città, i sindaci chiedono anche il rifinanziamento immediato con 300 milioni di euro del Fondo affitti e morosità incolpevole, che per il 2023 non è stato alimentato con risorse fresche dall'ultima legge di Bilancio.

Nel confronto tra breve e lungo, i primi cittadini chiamano in causa anche la variabile fiscale.

Oggi la cedolare secca non fa distinzione tra contratti brevi e lunghi a canone libero (i classici «4+4»): entrambe queste formule sono tassate con l'aliquota del 21 per cento. Tutto sommato modesto è l'impatto della norma - in vigore dal 2021 - secondo cui chi destina all'affitto di breve durata più di quattro appartamenti è considerato come un imprenditore: si tratta di pochissimi soggetti che nella maggior parte dei casi operano già sotto forma d'impresa. Oltretutto, trattare un locatore come imprenditore non necessariamente lo scoraggia dallo svolgere quella attività.

Chieste nuove risorse per rifinanziare il Fondo per il sostegno alla locazione rimasto a secco nel 2023

ed, e in questo senso l'obiettivo della norma non è chiarissimo.

Le leggi in vigore alleggeriscono il prelievo fiscale sui contratti a canone concordato, in cui il locatore si accontenta dell'importo stabilito dalle intese locali, ottenendo in cambio la cedolare al 10%, uno sconto statale del 25% sull'Irpef oltre all'eventuale aliquota Imu ridotta prevista dal Comune. L'impressione, comunque, è che nella scelta del concordato sia determinante il livello dei canoni stabilito nelle intese locali: se è troppo basso rispetto ai prezzi di mercato, non c'è incentivo fiscale che tenga e il locatore si orienterà su un canone libero (scegliendo tra formula breve o lunga a seconda dei casi).

Nel pacchetto contro gli affitti brevi annunciato nelle scorse settimane dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, viene proposto di far leva - tra l'altro - sull'Irpef. Azzerare per tre anni l'imposta ai proprietari che rinunciano alla locazione breve a favore di quella lunga. Un'agevolazione il cui impatto (circa 2mila euro all'anno secondo il sindaco fiorentino) dipende dalla dimensione e dalla rendita catastale dell'immobile. E che a Milano, ad esempio, avrebbe poco appeal, in base alle stime dell'amministrazione comunale: il risparmio medio sarebbe di 900 euro all'anno (che corrispondono all'incirca a un blocco con una rendita catastale di 700 euro), che potrebbero essere recuperati con poche notti di affitto breve.

Infografica di Roberto Basso

MANTOVA
21 - 24 giu 2023
TEATRO BIBIENA

XXI Seminario Estivo di Symbola

COESIONE È COMPETIZIONE

La forza dei Territori nella Transizione verde

Ci sono più cose tra cielo e terra di quante non ne vedano l'economia mainstream e la politica.

Il Seminario Estivo della Fondazione Symbola è un'occasione per quanti vogliono bene all'Italia e vogliono conoscere le energie in campo per affrontare le sfide che abbiamo davanti senza lasciare indietro nessuno. A cominciare dalla transizione verde. Ci aiuteranno nel confronto come sempre analisi, dati, tanti amici e partner.

TI ASPETTIAMO!
Eventi gratuiti.
Registrati su www.symbola.net

cali rischiano di arenarsi in tribunale. In Italia e oltreconfine arrivano le prime bocciature dei giudici nei confronti dei vari tentativi di regolamentazione del settore.

Con sentenza n. 11 del 4 gennaio 2023, ad esempio, il Tar Piemonte ha annullato la normativa regionale extra alberghiera (legge regionale 13/2017 e regolamento 4/2018) per violazione della libertà imprenditoriale. In particolare, i giudici contestano le limitazioni introdotte per i soli esercizi di affittacamere e i B&B «avvii in forma non imprenditoriale» per tali strutture è previsto un periodo massimo di apertura pari a 270 giorni e almeno un periodo minimo e continuativo di apertura pari a 45 giorni. Secondo il Tar, la previsione «nuoce al corretto svolgimento delle dinamiche concorrenziali fra strutture extralberghiere, privando gli operatori della possibilità di adeguare, in modo flessibile, il servizio offerto al mutare delle caratteristiche della domanda». Inoltre, il regime non risulta suffi-

cientemente giustificato dall'interesse pubblico valorizzato dalla Regione, ritenuto «di rango non comparabile ai valori della libertà di iniziativa economica e di tutela della concorrenza».

Sembra già espresso in modo simile il Tar Lazio nel 2016, annullando il regolamento regionale n. 8 del 7 agosto 2015 che imponeva ad affittacamere e bed and breakfast gestiti in forma non imprenditoriale un regime di inattività forzata in alcuni periodi dell'anno (che il proprietario doveva comunicare) oltre che un limite dimensionale minimo.

Da Lisbona ad Amsterdam, passando per Parigi e Barcellona, anche all'estero numerose metropoli hanno messo a punto (o stanno elaborando) un sistema che limiti gli affitti brevi, per evitare la gentrificazione dei quartieri e la conseguente fuga dei residenti dai centri storici. Dopo il boom di Airbnb nel 2019, Amsterdam ad esempio aveva introdotto un sistema di registrazione per garantire che i residenti non affittassero i loro appartamenti per più di 30 notti

all'anno. Ma anche qui i giudici stanno iniziando a intervenire: l'8 maggio scorso l'ultima pronuncia del Consiglio di Stato, il più alto tribunale amministrativo dei Paesi bassi, che ha confermato la sentenza del tribunale di grado inferiore contro la municipalità locale. Secondo i giudici il comune di Amsterdam non era autorizzato a introdurre il divieto di affitto breve nel quartiere a luci rosse e nella parte meridionale della cintura dei canali, voluto per ridurre il disturbo causato dai turisti e aumentare la qualità della vita dei locali nel centro della città.

Tra gli altri, anche il piano per regolamentare gli affitti brevi di Edimburgo è stato dichiarato illegale, a meno di quattro mesi dalla sua entrata in vigore: due settimane fa la Court of Session ha bocciato il sistema di licenze temporanee per la locazione turistica messo a punto dalla municipalità scozzese per contenere le tensioni abitative emerse negli ultimi anni in città.

—M.L.V.
INFORMATICA/ROBERTO BASSO

ENERGIA, SOLUZIONI DI EFFICIENZA ENERGETICA, FIBRA. TUTTO ENEL, È PIÙ SEMPLICE.



Se sei cliente luce o gas
hai ENEL FIBRA di Enel Energia

a **22,90€**

per i primi 12 mesi.

Vai su [enel.it](https://www.enel.it)

enel

Segui @EnelEnergia su



OFFERTA IN TECNOLOGIA FTTH* DI ENEL ENERGIA. SOGGETTA A LIMITAZIONI TECNICHE DI VELOCITÀ E GEOGRAFICHE; VERIFICA LA COPERTURA GEOGRAFICA SU ENEL.IT. VELOCITÀ INTERNET FINO A 1 GIGABIT/S IN DOWNLOAD. PREZZO DI LISTINO DI ENEL FIBRA RISERVATO AI CLIENTI DI ENEL ENERGIA 24,90€/MESE SCONTATO PER I PRIMI 12 MESI E PARI A 22,90€; PER CHI NON È CLIENTE DI ENEL ENERGIA 26,90€/MESE SCONTATO PER I PRIMI 12 MESI E PARI A 24,90€/MESE. TUTTI I CORRISPETTIVI SONO DA INTENDERSI IVA INCLUSA.

Primo Piano

Fisco e contribuenti

2 ottobre
Il termine

Invio del modello 730
La data entro cui privati e Caf devono inviare il 730 cade di lunedì (il 30 settembre è sabato).

1,07 mld
I dati sanitari

Spese trasmesse al Fisco
Superano il miliardo i dati sulle spese mediche inviate quest'anno alle Entrate dal sistema Ts.

23,6%
Modelli accettati

La quota dei "no-touch" 2022
L'anno scorso quasi un quarto dei modelli dichiarativi è stato accettato senza modifiche.

Casa e spese mediche, i bonus accelerano anche nei 730 del 2023

L'analisi del Caf Acli. Forte aumento per gli sconti sugli oneri sanitari (+5,9%) e i lavori edili (+3,8%). Crescono anche le agevolazioni su arredi e giardini

Diario Aquaro
Cristiano Dell'Oste

Un bonus tira l'altro. Non si ferma la crescita degli sconti fiscali nel modello 730. Grazie alla spinta della precompilata e all'effetto dell'inflazione le dichiarazioni dei redditi che gli intermediari stanno trasmettendo alle Entrate in questi giorni rafforzano il trend dell'anno scorso. Le analisi del Caf Acli per il Sole 24 Ore del Lunedì - relative a 630.957 modelli inviati dagli stessi contribuenti dal 2020 al 2023 - evidenziano innanzitutto due elementi. Primo: il balzo delle spese mediche detraibili, che vedono aumentare del 5,9% i beneficiari rispetto ai modelli presentati l'anno scorso, con un incremento di 98 euro dell'importo medio portato in detrazione. Secondo: l'ulteriore crescita del bonus sui lavori in casa diversi dal 110%, tra i quali la detrazione sulle ristrutturazioni compare ormai nel 44,5% dei modelli 730.

In attesa di sapere se e come le agevolazioni saranno tagliate per finanziare la riforma fiscale cui sta lavorando il Governo, i dati del Caf Acli aiutano a leggere l'andamento dell'economia, i consumi delle famiglie e il modo in cui i contribuenti si sono adattati ai continui cambiamenti della normativa fiscale.

L'effetto lungo del Covid

La detrazione sulle spese mediche è tra quelle che hanno risentito di più della pandemia, con un gran numero di visite e interventi rinviati nel 2020 a causa del lockdown (fenomeno che si vede nei modelli presentati nel 2021). Già nel 730 trasmesso l'anno scorso, la spesa media aveva raggiunto e superato il livello pre-Covid (1.225 euro contro 1.098). Solo quest'anno, però, i beneficiari superano il livello raggiunto nelle dichiarazioni presentate nel

2020, arrivando al 77,8 per cento. E crescono ancora di quasi cento euro gli importi medi, che raggiungono 1.323 euro.

In pratica, più persone hanno speso di più per curarsi. Sicuramente ha influito un fattore tecnico, cioè la possibilità di detrarre tutte le spese mediche trasmesse alle Entrate dal sistema Tessera sanitaria, anche se il contribuente non ha conservato tutti gli scontrini. Ma pesa senz'altro anche la necessità di recuperare il tempo perduto durante la pandemia, e non si può escludere che dietro all'aumento degli importi ci sia un maggior ricorso degli italiani alla sanità privata per abbreviare i tempi, unito al modesto aumento dei prezzi (+0,8% la variazione media settoriale 2022 dell'indice Nic rilevata dall'Istat).

Il superbonus è quasi assente in dichiarazione: anche chi non ha trovato un acquirente preferisce aspettare novembre

Spunta il bonus barriera

Tutti i bonus casa ordinari - diversi dal 110% - vedono aumentare la propria presenza nei modelli 730 di quest'anno. Crescono i beneficiari della detrazione del 50% sulle ristrutturazioni (+3,8%) e dell'ecobonus ordinario (+0,9%); le due agevolazioni di gran lunga più usate in dichiarazione. Di fatto, significa che coloro che detraggono la prima rata nel 2023 sono più numerosi di quelli che hanno sfruttato l'ultima nei modelli presentati nel 2022.

Quasi inesistente, invece, il superbonus. Solo lo 0,11% dei contribuenti - in lievissima crescita su base annua - ha detratto una rata media di 3.670 euro. È la dimostrazione che il 110% funziona quasi esclusi-

vamente con cessione del credito e sconto in fattura. E che, per ora, chi non ha trovato un acquirente per il superbonus 2023 non si è ancora rassegnato: resta la possibilità di cedere i crediti con la remissione in bollo entro il 30 novembre, e se proprio non si troverà un acquirente si potrà sempre presentare una dichiarazione integrativa (recuperando per quanto possibile la detrazione) o spalmare l'agevolazione in dieci anni a partire dai modelli presentati nel 2024.

La difficoltà di cedere i crediti d'imposta si riflette anche nell'andamento del bonus ristrutturazioni e dell'ecobonus, che quest'anno - come detto - vedono aumentare il numero di chi usa direttamente la detrazione. Invece, nelle dichiarazioni presentate l'anno scorso (2022 su 2021), quando il mercato delle cessioni non si era ancora fermato, i beneficiari erano diminuiti, pur in presenza di investimenti massicci nella riqualificazione edilizia.

Accelera leggermente la crescita del bonus mobili e del bonus giardini, a fronte di una spesa media tutto sommato costante. Per gli arredi potrebbe aver pesato anche la corsa di fine 2022 per evitare il taglio della spesa agevolabile da 10 mila a 8 mila euro nel 2023: si può calcolare un investimento medio di 7.039 euro, segno che molti sono già sopra la soglia 2023.

Un capolino, infine, il bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche per ora i beneficiari sfiorano lo 0,1%, con una detrazione media di 961 euro (spesa media di 6.406 euro). Ma si tratta di bonus che, viste le ultime modifiche normative, è destinato ad avere successo nei prossimi anni. Perché offre uno sgravio del 75% e conserverà intatta la possibilità di cessione fino al termine del 2025.

I numeri

L'evoluzione dei principali bonus fiscali nei modelli presentati tramite il Caf Acli dal 2020 al 2023



(*) Importo detratto al netto della franchigia di 129,11 euro. Fonte: elaborazione Caf Acli per il Sole 24 Ore del Lunedì

Mense, rette e attività sportive ora consolidano la ripresa

Gli altri settori

Sui mutui e sulle locazioni dei fuori sede si vedono gli effetti dei rincari

Le spese scolastiche e sportive continuano la ripresa dopo lo shock della pandemia nel 2020. Insieme alle spese mediche, sono i bonus che hanno pagato di più i periodi di chiusura da Covid e stanno gradualmente tornando al livello precedente. Nei modelli 730 trasmessi alle Entrate in queste settimane, la detrazione sulle spese scolastiche (rette degli istituti privati e mensa di quelli pubblici) vede aumentare dello 0,7% il numero dei modelli in cui è presente, con un importo medio di 516 euro (14 euro in più su base annua). Il bonus per le attività sportive dei ragazzi da cinque in-

vece a 18 anni cresce dello 0,9%, con una spesa media di 233 euro (19 euro in più).

In nessuno dei due casi la diffusione arriva ancora ai livelli pre-Covid, ma ciò potrebbe dipendere anche da un fatto tecnico: l'analisi del Caf Acli si concentra sulla stessa popolazione di contribuenti e non si può escludere che dall'anno d'imposta 2019 al 2022 qualcuno abbia perso i requisiti per raggiungere limiti di età (ad esempio perché i figli sono diventati maggiorenni o sono passati alla scuola media). La stessa ragione potrebbe spiegare il calo nella diffusione della detrazione sulle spese di istruzione universitaria (-0,7%, con una spesa media sostanzialmente stabile, perché sono deci-

I premi per assicurazioni contro le calamità naturali sono presenti nell'1,5% dei modelli: triplicati rispetto al 2020

sive le tabelle ministeriali con i massimali, rimasti invariati nel 2023). Cala leggermente anche la frequenza della detrazione sugli affitti degli studenti fuori sede (-0,1%), ma con un aumento dell'importo che riflette il caro-locazioni: +192 euro.

L'andamento dell'economia si intravede inoltre nella detrazione sugli interessi dei mutui per la prima casa. A fronte di un leggero calo dei beneficiari - che potrebbe derivare anche dal fatto che alcuni di loro hanno estinto il prestito - l'importo medio detratto sale da 1.057 a 1.120, sulla scorta del rincaro del costo del denaro.

Ha tutta l'aria di una scelta precisa dei contribuenti il lento ma costante incremento del bonus sulle polizze contro le calamità naturali. I beneficiari sono triplicati in quattro anni (dallo 0,6 all'1,5%) e la spesa media detraibile è in discesa dal 122 euro del 2020 al 94 delle dichiarazioni di quest'anno.

© Elaborazione Sole 24 Ore

Primo Piano Occupazione

Smart working, arriva il rinvio con regole su quattro corsie

Lavoro agile. Dal 1° luglio scatta l'ulteriore proroga per fragili e genitori di under 14. Quadro normativo complesso per i datori e per i lavoratori: determinanti gli accordi fra le parti e le condizioni soggettive

Giampiero Falasca

Con la proroga dal 1° luglio al 31 dicembre del diritto allo smart working per alcune categorie di lavoratori del settore privato (e esclusa al momento la Pa), si consolida un mosaico di regole abbastanza articolato per le aziende e i lavoratori che intendono accedere al lavoro agile. Le regole applicabili sono, infatti, diverse in funzione di alcune situazioni di carattere generale; proviamo a ricostruire quali sono le principali variabili che meritano di essere prese in considerazione.

Accordo collettivo: sì o no

Un primo ed essenziale fattore da tenere in considerazione per capire come va regolato lo smart working consiste nell'esistenza di un accordo collettivo. L'intervento della contrattazione collettiva non è previsto dalla legge 81/2017, una "dimenticanza" (voluta) che nel corso degli anni non ha aiutato la diffusione dell'istituto. Questa carenza è stata in parte colmata con il Protocollo del dicembre del 2021 con il quale le parti sociali hanno concordato alcune linee guida da inserire nei futuri rinnovi collettivi; linee guida che stanno entrando lentamente nei testi contrattuali, con la conseguenza che un settore produttivo può avere delle regole collettive e un altro no.

Nel primo caso (esistenza dell'accordo collettivo) l'eventuale accordo individuale di smart working è soggetto a una doppia disciplina, le norme della legge 81/2017 e quelle contenute nell'Intesa collettiva; nel secondo caso (nessun accordo collettivo) il lavoro agile è regolato solo dalla legge 81/2017 (oltre all'accordo individuale sottoscritto tra datore di lavoro e dipendente).

Lavoratori ordinari o categorie particolari

L'alternativa appena vista si incrocia con un altro elemento: le caratteristiche soggettive dei lavoratori interessati ad accedere allo smart working. Per la generalità dei lavoratori, infatti, è venuta meno la regola, nata durante la pandemia e prorogata più volte fino alla fine dell'emergenza sanitaria, che consentiva di avviare e gestire lo smart working senza forme particolari: era sufficiente una semplice email del datore di lavoro per rendere vincolante e operativa la disciplina. Questa semplificazione è oggi scomparsa e quindi lo smart working, per essere validamente avviato, necessita di un accordo sottoscritto tra azienda e singolo dipendente, nel quale devono essere regolati gli aspetti essenziali della fattispecie (accordo che può essere condizionato alla previsione di un contratto collettivo, ove esistente).

Questa regola generale trova un'importante eccezione per due tipologie di lavoratori, i cosiddetti fragili e i genitori di figli under 14, nel settore privato, seppure per un periodo limitato nel tempo (fino al 31 dicembre 2023, dopo l'ennesima proroga approvata in questi giorni). La prima categoria (fragili) coincide con i lavoratori affetti da determinate patologie; questi soggetti non devono firmare alcun accordo individuale per accedere allo smart working in quanto hanno un diritto soggettivo di accedere a tale forma di lavoro, che non dipende dal consenso o dall'eventuale dissenso del datore. Un diritto talmente forte da legittimare l'affidamento a una mansione diversa (che sia compresa nella medesima categoria o area di



Diritto soggettivo.

L'unica categoria che ha diritto all'accesso senza alcun accordo individuale sono i lavoratori affetti da determinate patologie.

Con il Protocollo del dicembre 2021 è arrivata una spinta alla stipula di accordi collettivi

inquadramento e senza penalizzazioni retributive) per consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working.

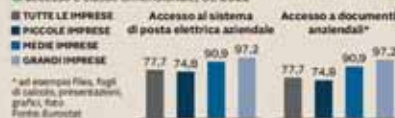
Per la seconda categoria (genitori di figli fino a 14 anni) il diritto allo smart working spetta solo se nel nucleo familiare l'altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa oppure che non sia disoccupato. In presenza di questi requisiti, il lavoratore può fare richiesta di accedere allo smart

working, ma al contrario di quanto accade per i lavoratori fragili la legge lascia uno spazio discrezionale al datore di lavoro, che nel concederlo può tenere conto delle proprie esigenze. Facoltà che, in concreto, sembra tradursi nella possibilità di ammettere il ricorso al lavoro agile solo per alcuni periodi della settimana o addirittura di negarlo, anche se su questo tema ci sono opinioni molto diverse tra gli esperti.

Oltre alle differenti situazioni appena descritte, bisogna considerare anche una regola trasversale applicabile a tutti i datori che decidono di concedere a uno o più dipendenti il lavoro agile: in questi casi si applica quanto previsto dal Dlgs 105/2022, che fissa un diritto di accesso prioritario nel chiedere e ottenere lo smart working in favore dei lavoratori con figli fino a 12 anni (ma il limite di età non vale per figli in condizioni di disabilità grave).

Come si vede, chi vuole usare lo smart working è chiamato a gestire un mosaico complesso, che richiede una pianificazione attenta per capire le regole applicabili, il periodo della loro vigenza e le conseguenti strategie applicative che possono essere messe in campo.

Imprese con lavoratori che hanno accesso da remoto per tipologia di accesso e classe dimensionale, UE 2022



L'ufficio hi-tech

Le dotazioni

Complessivamente nel 2022, nella UE, quasi sei imprese su dieci (57%) con dieci o più dipendenti hanno offerto tutti e tre i tipi di accesso remoto ai propri dipendenti.

Imprese a misura di call

Le aziende che hanno svolto riunioni online nel 2022: in %



Tecnologie adeguate: ora servono policy per un uso efficace

L'organizzazione

Secondo Eurostat nel 2022 il 50% delle imprese ha lavorato con le call

Serena Uccello

A quasi tre anni dallo sgombramento dello smart working nel mondo del lavoro, arrivano i primi numeri che fotografano lo stato di questa trasformazione. A rilasciarli è Eurostat che registra come nel 2022 «nella Ue, il 50% delle imprese con dieci o più dipendenti o lavoratori autonomi ha condotto riunioni a distanza via internet».

«Questi dati», spiega Mariano Corso, responsabile scientifico dell'Osservatorio Hie e dell'Osservatorio Smart Working del Polimi «si focalizzano su un aspetto molto specifico dello smart working, ovvero la messa a disposizione di strumenti hardware e software per lavorare da remoto con uno specifico zoom sul meeting online, sicuramente sono una buona proxy del fatto che si lavora sempre più a distanza».

La lente Eurostat inquadra anche marcate differenze: «Le quote maggiori - si legge infatti nel report - sono state registrate in Svezia (79,4%) e Finlandia (78,5%), seguite da Danimarca (76,0%), Malta (68,3%) e Irlanda (63,6%). All'estremo opposto della scala, le quote più basse sono state registrate in Bulgaria (28,2%), Ungheria (29,4%), Romania (31,2%), Grecia (32,9%) e Slovacchia (35,2%)».

Queste differenze «sono legate al diverso mix tra dimensione aziendale e settore produttivo», spiega Corso. Più grandi imprese e più servizi coincidono cioè con una maggiore penetrazione. Laddove invece prevalgono imprese più piccole e il manifatturiero questa penetrazione si riduce. «È questa la fortissima polarizzazione che registriamo in Italia - prosegue Corso - il nostro Osservatorio stima che il 91% delle grandi imprese ha una dotazione tecnologica per il lavoro da remoto, questa percentuale si riduce al 48% nelle piccole e medie imprese. Allo stesso modo il 65% delle grandi offre modelli completi di lavoro da remoto che scendono al 29% nelle piccole».

Numeri in linea con la misurazione Eurostat: «Nel 2022, nella Ue il 91% delle grandi imprese (250 o più dipendenti o lavoratori autonomi) ha offerto tutte le tipologie

di accesso remoto ai propri dipendenti, mentre lo stesso è accaduto nel 77,2% delle medie imprese (da 50 a 249 dipendenti o lavoratori autonomi) e nel 52,4% delle piccole imprese (da dieci a 49 dipendenti o lavoratori autonomi)».

Nello specifico di questi strumenti, «quasi tutte le grandi imprese hanno offerto l'accesso da remoto al sistema di posta elettronica dell'impresa (97,2%), ai documenti (ad esempio file, fogli di calcolo, presentazioni, grafici, foto) (94,0%) e alle applicazioni aziendali o al software dell'impresa (92,4%) (ad esempio accesso a contabilità, vendite, ordini, sistemi di Customer Relationship Management)».

Per quanto riguarda le medie imprese, invece, «il 90,9% ha fornito ai propri dipendenti l'accesso remoto al sistema di posta elettronica, l'83,3% ai documenti e l'80,4% alle applicazioni o al software dell'azienda. Comparativamente, le piccole imprese hanno fornito l'accesso remoto in misura minore.

Corso (Polimi): «L'85% del nostro tempo è assorbito dall'uso di strumenti digitali, rischio saturazione»

dal momento che il 74,8% di esse ha fornito ai propri dipendenti l'accesso remoto alla posta elettronica, il 60,9% ai documenti e il 57,3% alle applicazioni aziendali o al software dell'azienda».

A fronte di tutto ciò sta tuttavia emergendo un aspetto che non deve essere sottovalutato, questo incremento di tecnologia nella nostra vita professionale significa che il tempo di lavoro - ha calcolato il Polimi - viene dedicato alla sua gestione. Si tratta di una vera e propria saturazione soprattutto se si considera che i meeting online sono aumentati del 32% (dati Microsoft). «Tendiamo a saturare sempre di più il tempo con attività online e questo rischia di andare a scapito della creatività», dice Corso. Ecco perché le aziende più mature hanno avviato una serie di policy per un uso più efficace della tecnologia per evitare appunto questo effetto di saturazione. «Il fatto che la tecnologia abbia eliminato - prosegue - i vincoli di spazio e tempo non vuol dire che non abbiamo bisogno di separazione tra i contesti. Non a caso conclude Corso: «Il 57% lavoratori si definisce work live separator, sono cioè persone che sentono il bisogno di definire i limiti, la separazione, l'ordine».

NATURALMENTE, UN RAPPORTO CHE RISPETTA IL PIANETA.

Rapporto Sviluppo Sostenibile.
Le nostre pagine sono dedicate ai 17 obiettivi stabiliti dall'ONU. Ai criteri di sostenibilità. E alle azioni sostenute dalle aziende per raggiungerli.

In edicola martedì 20 giugno con il Sole 24 Ore.

Abbonati qui



NUOVO ALFA ROMEO STELVIO SIMBIOSI PERFETTA

Le immagini hanno scopo puramente illustrativo. Le caratteristiche ed i colori possono differire da quanto rappresentato. Immagini scattate in area privata. Rispettare sempre le regole del Codice della Strada.



JOIN THE TRIBE

Consumo di carburante gamma Alfa Romeo Stelvio benzina e diesel (l/100 km): 8,9 - 5,7; emissioni CO₂ (g/km): 202 - 150. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP, aggiornati al 18/11/2022, e indicati a fini comparativi.

Primo Piano Immigrazione

82.705
Gli ingressi

Per lavoratori extracomunitari
Le quote previste dal decreto
flussi 2022, di cui 44 mila
stagionali e 30.105 non stagionali

293.053
Le richieste

Presentate dai datori
Le richieste di lavoratori extra-
Ue inviate per il decreto flussi
2022, dal click day del 27 marzo

132.006
Sanatoria 2020

I permessi di soggiorno chiesti
Gli iter conclusi dalle Prefetture
con esito positivo e la richiesta del
permesso (su 207.870 domande)

Lavoratori extra Ue: 293mila domande per 82mila posti

Decreto flussi 2022. Dopo il click day del 27 marzo i datori continuano a inviare le istanze, sperando in un ampliamento delle quote. Visti in ritardo

Pagina 2 di
Bianca Lucia Mazzoni
Valentina Melis

Le richieste di lavoratori extracomunitari presentate dai datori in seguito al decreto flussi 2022 sono arrivate a quota 293.053, quasi il quadruplo dei posti disponibili per l'attività subordinata: 74.105 ingressi cui si sommano le quote per lavoro autonomo e formazione, per un totale di 82.705.

Una sproporzione che riguarda sia il lavoro stagionale che quello non stagionale. Per gli stagionali (agricoltura e turismo) a fronte dei 44 mila posti previsti dal Dpcm del 29 dicembre 2022, i datori di lavoro hanno inviato 170.899 istanze. Stesso andamento per i non stagionali: 122.164 domande per 30.105 posti.

I dati aggiornati forniti dal ministero dell'Interno al Sole 24 Ore del Lunedì mostrano infatti che, nonostante nel giorno del click day (il 27 marzo) le quote disponibili si siano esaurite in meno di dieci minuti, gli imprenditori abbiano continuato a presentare richieste, nella speranza che il Governo vari un provvedimento che riapra le graduatorie.

Per far fronte alla carenza di manodopera testimoniata da questi numeri, l'Esecutivo starebbe valutando due ipotesi di intervento. La prima, più limitata, punterebbe ad accogliere le domande respinte perché in eccesso rispetto alle quote previste. Grazie a un meccanismo di scorrimento, questa soluzione consentirebbe di accogliere le istanze già inviate, senza ricorrere a un altro click day.

La seconda ipotesi prevederebbe (in aggiunta) anche il varo del primo decreto flussi triennale (2023-2025) basato sulle regole introdotte dal D.L. 20/2023, approvato dal Governo dopo il naufragio di Cutro che causò la morte di 94 persone e decine di dispersi. La questione degli ingressi regolari di lavoratori extracomunitari si intreccia però con le delicate trattative internazionali per bloccare gli sbarchi.

La situazione degli ingressi

Grazie alle semplificazioni procedurali introdotte l'anno scorso dal Governo Draghi, confermate e ampliate dall'Esecutivo Meloni, i tempi di rilascio dei nulla osta dagli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture, si sono molto velocizzati: 66.364 lavoratori extra Ue lo hanno infatti già ottenuto, superando quindi il primo step del percorso che permette l'arrivo in modo regolare di manodopera non comunitaria.

Resta però il nodo dei visti d'ingresso (passaggio successivo al nulla osta) che consentono ai lavoratori di entrare in Italia e che sarebbero ancora fermi al 10% del totale dei posti previsti dal decreto flussi 2022.

Una delle semplificazioni del D.L. 20/2023 permette di cominciare a lavorare dopo il rilascio del nulla osta senza attendere la sottoscrizione del contratto di soggiorno. «Ma il visto resta necessario per far arrivare il lavoratore in modo regolare», spiega Romano Magrini, responsabile lavoro e immigrazione di Coldiretti. «In Marocco, Pakistan, India e Albania - continua - fissano gli appuntamenti con tempi molto lunghi, incompatibili con le esigenze dell'attività agricola. Il ministero degli Esteri si è impegnato a risolvere il problema».

Roberto Caponi, direttore lavoro di Confindustria, nota che «la procedura

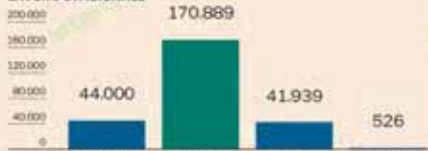
per i nulla osta è stata tempestiva, ma i visti d'ingresso stanno creando ritardi. Speriamo che un nuovo provvedimento permetta di accogliere le domande già presentate senza fare un nuovo click day: le nostre esigenze rimangono e la sproporzione fra le domande inviate e accolte lo dimostra». Secondo la presidente di Federturismo-Confindustria Marina Lalli «è po-

ssibile una programmazione pluriennale dei flussi di lavoratori extracomunitari, in modo che si possa dare continuità alle presenze. Ma il decreto flussi - aggiunge - non basta a sopperire alle carenze di personale che riscontriamo, con prenotazioni turistiche che si avvicinano a quelle del 2019, per noi un anno da record».

GIUGNIO 2023, AGGIORNATO

Il bilancio

LAVORO STAGIONALE



LAVORO NON STAGIONALE



Nota: Oltre ai lavoratori subordinati stagionali e non stagionali (74.105 ingressi), il decreto flussi prevede altri 8.600 ingressi (totale complessivo 82.705) per altre ragioni fra cui lavoro autonomo e formazione. Aggiornamento al 15 giugno 2023. Fonte: ministero dell'Interno

Sanatoria 2020: per chiudere si punta sulla semplificazione

Agricoli e domestici

A tre anni dall'avvio
ancora sotto esame
il 17% delle domande

Oltre il 17% delle domande di emersione presentate dai lavoratori extracomunitari domestici e agricoli sulla base della sanatoria avviata nel 2020 dal D.L. 34 (articolo 103) è ancora in fase di istruttoria. In difficoltà ci sono soprattutto le prefetture delle grandi città, come Roma, Napoli e Milano. Le istanze presentate entro la scadenza del 15 agosto 2020 erano state 207.870, dopo quasi tre anni, per 36.456 l'esame non è ancora concluso. Dai dati aggiornati forniti dal ministero dell'Interno al Sole 24 Ore del Lunedì emerge che il 63,5% dei procedimenti (132.006) si è concluso positivamente con la richiesta del permesso di soggiorno. Le domande respinte sono state 29.181, quelle oggetto di rinuncia 4.487, e 5.740 sono state archiviate.

La campagna «Euro Straniero» sottoscritta però - sempre in base ai dati forniti dal Viminale - che al 10 maggio i permessi materialmente consegnati dalle Questure ai lavoratori in seguito alla sanatoria sono appena 65.166, ovvero il 31,5% rispetto al totale delle 207.870 domande presentate. Fra la conclusione della procedura in Prefettura con il via libera alla richiesta di permesso di soggiorno e

Convocazione allo sportello unico anche senza i pareri di Questura e Ispettorato del Lavoro

l'effettivo rilascio del permesso da parte delle Questure, passano talvolta diversi mesi, nei quali il lavoratore extracomunitario non può lasciare l'Italia, non può cambiare lavoro (rispetto a quello svolto con il datore che lo sta regolarizzando) e non può accedere ai benefici sociali che richiedono il possesso di un permesso. Per portare a termine la sanatoria avviata nel 2020, il Viminale punta sulla semplificazione delle procedure, sul rafforzamento degli organismi grazie al completamento dell'iter per inserire nelle Prefetture e nelle Questure 1.120 lavoratori in somministrazione, e all'attivazione di una task force di supporto per le Prefetture più in difficoltà.

I ritardi della sanatoria hanno causato numerosi ricorsi da parte dei lavoratori stranieri. Anche per questo il ministero dell'Interno (dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione) ha diffuso l'11 maggio una circolare in base alla quale «stenuto conto del numero di pratiche ancora pendenti - si legge - e nella prospettiva di evitare un impatto disomogeneo sul profilo del contenzioso», tutte le pratiche relative all'emersione 2020, in attesa dei pareri della Questura competente e dell'Ispettorato territoriale del lavoro, potranno avanzare alla fase di convocazione da parte degli sportelli unici, anche senza i pareri citati (previsti dall'articolo 103 del D.L. 34/2020).

Alla base dei ritardi ci sono anche le carenze di personale del Viminale: dovrebbe completarsi a breve l'insediamento di 370 lavoratori in somministrazione (a termine) nelle Prefetture e di altri 550 nelle Questure. Un contingente analogo di lavoratori in somministrazione, inseriti a rinforzo degli uffici proprio per la sanatoria 2020, ha visto infatti scadere il proprio contratto a dicembre 2022 e spera ora di rientrare.

19 GIUGNO 2023, AGGIORNATO



Primo Piano

Conto alla rovescia per la svolta

84 Società femminili

Milano in seconda posizione
Meglio del capoluogo lombardo, Roma con 113 società di sport di squadra femminili (Indice di sportività 2022 - Pscas)

118 Discipline associate

Ferrara segue le grandi città
Dopo Roma, Milano e Torino, è Ferrara la città che registra il più alto numero di società di Discipline sportive associate

2.070 Associazioni Eps

Roma in testa alla classifica
La capitale è la città con più associazioni affiliate a Enti di promozione sportiva, seguita da Milano, Torino e Firenze

49 Sport paralimpico

Torino sul podio
La città si piazza al secondo posto per numero di società dedicate allo sport paralimpico, superando Milano di un'unità

Lo sport fa i conti con la riforma

Verso il 1° luglio. Dopo una lunga attesa, all'inizio del prossimo mese dovrebbero entrare in vigore nuove disposizioni per migliaia di addetti, associazioni e società dilettantistiche. Preoccupano tempi stretti e obblighi burocratici, soprattutto per le piccole realtà

Camilla Colombo

Il mondo dello sport - salvo rinvii dell'ultima ora - si prepara alle novità che scatteranno dal 1° luglio con il Dlgs 36/2023 (eredità del Governo Draghi) e il nuovo decreto correttivo sulla riforma, esaminato a fine maggio, di cui si attende il parere delle Camere e il ritorno in Consiglio dei ministri per l'approvazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta (in caso contrario, a luglio entreranno in vigore le norme precedenti).

Una riforma attesa, che coinvolge migliaia di lavoratori, associazioni e società dilettantistiche. Gli ultimi dati, elaborati da Pscas per il Sole 24 Ore, parlano di 875.697 fra dirigenti, tecnici e ufficiali di gara (per loro, la nuova norma prevede un rimborso mensile di 150 euro anche per le attività svolte nel Comune di residenza), 40.479 associazioni affiliate a Enti di promozione sportiva, 3.754 Discipline sportive associate, 16.535 società dilettantistiche di sport di squadra e 24.641 di sport individuali.

La riforma delinea una nuova disciplina per enti sportivi dilettantistici e lavoratori sportivi. Per quest'ultimo, lo stesso correttivo, a oggi ancora al vaglio, propone alcuni cambiamenti di rilievo, come l'esclusione dalla figura di lavoratore sportivo del professionista per cui è necessaria l'iscrizione all'albo, con la conseguenza che per loro, anche se svolgono attività per Asd o Ssd, non si applicano i regimi fiscali e previdenziali previsti dal Dlgs 36/2023. Con il correttivo, ove approvato, viene elevato da 18 a 24 ore il limite settimanale e in questi limiti si mantiene la presunzione di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Sempre con il decreto ancora al vaglio si abbassa a 14 anni l'età minima per l'apprendistato per l'istruzione secondaria sia nel professionismo sia nel dilettantismo. Per i dipendenti pubblici, che svolgono attività sportiva retribuita fuori dall'orario di lavoro, la proposta al vaglio è usare un meccanismo di silenzio-assenso con il rilascio dell'autorizzazione. La riforma interviene anche nel mondo paralimpico, con la possibilità per gli atleti di partecipare ad allenamenti e competizioni con un permesso speciale retribuito e crea un osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, presso il dipartimento dello Sport, di concerto con il ministero del Lavoro.

Ci sono ancora nodi da sciogliere e i tempi sono stretti. Da un lato, il lavoratore sportivo, rispetto al tradizionale inquadramento, dal 1° luglio verrà inquadrato nei nuovi schemi di lavoratore subordinato, autonomo o co.co.co.; dall'altro, la riforma alle scadenze, perché - ove il correttivo sia approvato - entro il 31 ottobre 2023 vanno effettuati gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le co.co.co. sportive, con il rischio, visto il poco tempo a disposizione, di incorrere in sanzioni. L'altra data importante che potrebbe scattare per gli enti, ove il correttivo sia approvato, è il 31 dicembre, quando gli enti sportivi devono adeguare gli statuti alla riforma, pena la cancellazione d'ufficio dal Registro.

«Le proposte sull'inquadramento del lavoro sportivo sono da considerarsi elementi in generale positivi», commenta Alberto Miglietta, ex presidente di Pscas ed ex Ad di Coni servizi/Sport e salute. «Ciò che preoccupa è la risposta delle società che, dopo gli anni difficili della pandemia e l'attuale situazione economica delle famiglie, si trovano in difficoltà nel mantenere la fruizione di servizi. Le associazioni sportive, le infrastrutture, il sistema sportivo alla base stanno già soffrendo: i nuovi oneri burocratici ed economici rischiano di essere un aggravio insostenibile». Si pensi all'obbligo di dare delle comunicazioni di lavoro agli enti preposti o le modifiche statu-

tarie richieste. «Oltre all'aggravio economico, preoccupa l'incidenza burocratica. Ricordiamoci - chiosa Miglietta - che il mondo dello sport di base è spesso gestito in modo non professionale, da volontari, con il rischio dell'abbandono delle attività da parte delle associazioni con la perdita di lavoro».

Da chiarire anche l'obbligo che dal 1° luglio scatta per gli enti sportivi di osservare un limite per lo svolgimento di attività secondarie e strumentali. Il limite, però, non è ancora stato individuato con il decreto, perciò preoccupa la proposta di correttivo che prevede la cancellazione dell'ente dal Registro in caso di mancato rispetto del limite per due esercizi consecutivi.

I numeri dello sport in Italia

LAVORATORI
Dati media 2019/2020

	0	300.000	600.000
Dirigenti societari			506.074
Tecnici			265.166
Ufficiali di gara			104.457

Fonte: indice di sportività - Pscas

ATLETI E SOCIETÀ
Dati 2021 (media 2019-2020 per gli atleti)

Atleti	4.342.608
Associazioni affiliate a enti di promozione sportiva	40.479
Discipline sportive associate	3.754
Società dilettanti (Sport di squadra)	16.535
Sport individuali	24.641
Sport femminile (Sport di squadra)	1.841
Sport paralimpico (Società)	837

Fonte: indice di sportività - Pscas

Dopo la crisi per il Covid è allarme sui nuovi oneri

I rischi

L'aumento del costo del lavoro si inserisce in un contesto di rincari

Margherita Cedi

Ben venga un intervento normativo nel mondo sportivo, fino a oggi disciplinato solo per il settore professionistico, ma da solo non basta: le Federazioni chiedono certezze e trasparenza per dissipare i molti dubbi che ancora rimangono.

«Il settore dilettantistico finora è stato oggetto di provvedimenti fiscali, più che di interventi giuridici», commenta Antonello Panza, segretario generale di Federnuoto. «Nei confronti della riforma non abbiamo espresso alcuna riserva: le migliaia di allenatori e tecnici che formiamo, oggi sono professionisti a tempo pieno, non si tratta più di appassionati che hanno un altro lavoro e poi a latere fanno gli istruttori. Quindi ben venga la riforma. L'unica questione che abbiamo sollevato, oltre alla mancata chiarezza delle norme, è il costo datoriale che va a creare. Questo, sia chiaro, è inevitabile, ma in particolare nel nuoto - ma lo stesso discorso vale per le altre attività sportive - quest'aumento arriva in una situazione che già

Se le società chiudono viene meno la capillarità dell'accesso sportivo sul territorio

era in equilibrio precario a causa dell'aumento dei costi».

Sono molte infatti le società che negli ultimi due anni hanno chiuso o stanno per chiudere, tra l'emergenza Covid prima e la crisi energetica poi. Ora viene ad aggiungersi un altro aumento, quello del costo del lavoro, il rischio, soprattutto per le piccole società, è quello di non riuscire a sostenerlo. «Mantenere gli impianti e portare avanti una società costa - spiega Panza -, e soprattutto per lo sport dilettantistico questo diventa un problema. Le agevolazioni fiscali di cui le società beneficiano sono pensate per tenere i costi contenuti, e quindi permettere l'accesso all'attività sportiva a prezzi calmierati. Questo perché ancora oggi l'accesso alla pratica sportiva passa per il territorio, ed è importante che questi accessi siano distribuiti in modo capillare. Ma se i costi del lavoro portati dalla riforma si riveleranno troppo pesanti, l'equilibrio economico che fino a ieri era garantito dalla defiscalizzazione verrà meno. Bisognerebbe trovare quindi un sistema di sostegno».

Un discorso, quello dell'importanza della capillarità dell'accesso sportivo sul territorio, che riguarda anche il vincolo sportivo presente nel Dlgs 36/2023. Il vincolo sportivo legava l'attività alla società per due anni. Ora torna in vigore per le sole associazioni e società sportive dilettantistiche, nell'ottica di tutela nei confronti delle realtà più grandi. «Il vincolo sportivo serve proprio a tutelare le giovanili e le piccole società dai grandi gruppi. Se la società piccola non ha un sistema di protezione che ne tuteli il vivaio, succede che si trova costretta ad abbandonare l'agonismo. Con una ricaduta sull'offerta territoriale, che smette di essere capillare».



UniCredit per l'Italia

La tua storia al centro

NUOVA FINANZA A SUPPORTO DEL TURISMO, DEL MADE IN ITALY E DELLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI

Scopri come richiedere finanziamenti per il settore turistico, le eccellenze del Made in Italy e le imprese operanti nelle Zone Economiche Speciali.

unicredit.it/nuovafinanza
800.88.11.77

UniCredit

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e finanziamenti consultare i fogli informativi disponibili in Filiali e sul sito unicredit.it nella sezione Trasparenza. Prodotti erogati da UniCredit Ept. Per la tutela e la salvaguardia del credito UniCredit è la società di gestione del credito.

SAN FELICE

WINE ESTATES



Un prodotto unico nel cuore della Toscana



Inquadra il QR code con la fotocamera
del tuo smartphone oppure vai su:
WWW.VINO.COM



Premiato come
miglior e-commerce
di vino 2023

LA TUA ENOTECA ONLINE

VINO.COM

Scuola 24



SCUOLA 24
Niente permesso di soggiorno se lo straniero non supera esami
Tar Lazio: i permessi per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che

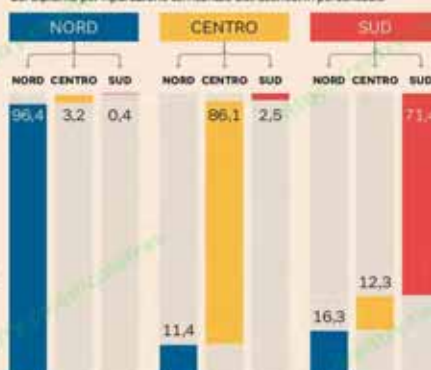
nel primo anno superano una verifica e negli anni successivi almeno due.
di **Pietro Alessio Palmbo**
La versione integrale dell'articolo su [ilssole24ore.com/sez/scuola](https://www.ilssole24ore.com/sez/scuola)

La fuga dal Sud inizia presto: il 28,6% emigra all'università

Dati AlmaLaurea. La perdita di capitale umano prosegue per lavorare: lascia il meridione il 33,3% dei laureati di primo livello e il 47,5% dei magistrali.

La mobilità per motivi di studio

Laureati dell'anno 2022: ripartizione territoriale di conseguimento del diploma per ripartizione territoriale dell'ateneo, in percentuale



Fonte: AlmaLaurea, Indagine sul Profilo dei Laureati

Figura a cura di
Eugenio Bruno

La perdita di capitale umano al Sud comincia presto. Un minuto dopo il diploma quasi un giovane su tre sceglie di andare a studiare in un ateneo del Nord già per la triennale. Il fenomeno prosegue quando si tratta di decidere dove conseguire la magistrale. Per non parlare dell'occupazione, perché in quel caso a emigrare dal Mezzogiorno è quasi il 50% del totale. A dirlo è il «Rapporto 2023 sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati» presentato nei giorni scorsi da AlmaLaurea, che dedica un focus ad hoc alla mobilità per ragioni di studio e di lavoro. Un tema strettamente intrecciato con quello del caro affitti e del diritto allo studio che la protesta degli studenti universitari ha riportato agli onori delle cronache da settimane.

I numeri di AlmaLaurea confermano che gli spostamenti nel nostro Paese avvengono tendenzialmente lungo l'asse Sud-Nord. Già all'atto della prima iscrizione all'università. Se è vero che il 98,2% dei laureati del 2022 si sposta per studiare è altrettanto vero che questo fenomeno al Nord è quasi impercettibile; tende a partire, infatti, solo il 3,6% di chi si era diplomato al settentrione. Parecchio stanziati sono anche i loro colleghi del Centro, visto che se ne va solo il 13,9%, quasi sempre (71,4%) risalendo lo stivale. È solo al Sud, dunque, che il fenomeno migratorio assume proporzioni considerevoli: il 28,6% si laurea in un ateneo centro-settentrionale. Con una crescita inesorabile, visto che nel 2013 tale quota era al 23,2% e neanche il Covid-19 è bastato ad arrestarla.

Se passiamo ad analizzare qual è il momento in cui i laureati meridionali lasciano le zone di residenza scopria-

mo che il 24% va via già al momento della triennale, il 22,4% lo fa per la magistrale a ciclo unico e il 39,8% per la magistrale biennale. Quest'ultimo dato resta alto (38,4%) anche se consideriamo solo i ragazzi e le ragazze del Sud che hanno compiuto lontano da casa l'intero percorso universitario. Ciò significa che poco più del 60% resta a studiare al Mezzogiorno. Per capirci, la stessa percentuale al Centro è del 26,6% e al Nord del 94,2 per cento. Come stupirsi poi del fatto che, alla fine della fiera, il saldo migratorio reciti +23,2% al settentrione, +19,9% nelle aree centrali e -26,2% al meridione? Statistiche inequivocabili su cui, a detta della stessa AlmaLaurea, inci-

Emblematico il saldo migratorio dalle regioni meridionali: -26,2% contro il +23,2% al Nord e il +19,9% al Centro

dono diversi fattori: «il numero di sedi presenti sul territorio, l'eterogeneità dell'offerta formativa, la possibilità di poter fruire di una borsa di studio, le prospettive occupazionali, ma anche la dotazione infrastrutturale che può rendere difficile raggiungere la sede degli studi anche all'interno della propria regione».

A rendere ancora più urgente l'emergenza capitale umano al Mezzogiorno c'è la circostanza che tali movimenti sono quasi sempre a senso unico e si ripetono quando si tratta di trovare un'occupazione. A spiegarlo sono sufficienti due dati: al Sud emigra per lavorare il 33,3% dei laureati di primo livello e il 47,5% di quelli di secondo livello. In quest'ultimo caso praticamente uno su due. Ogni ragionamento di policy universitaria (e demografica) non può che partire da qui. Specialmente mentre si torna a parlare di autonomia differenziata.

«Invimit è in campo: con i nuovi studentati un aiuto a non partire»

L'intervista Nuccio Altieri

Presidente Invimit

Un aiuto a trattenere gli studenti meridionali può arrivare anche dai nuovi studentati di «qualità» previsti dal Prr, che vedono in campo anche Invimit. A dirlo è Nuccio Altieri, il presidente della Sgr del Mel che ha appena lanciato il «Progetto Opa» per l'acquisto e la riconversione degli immobili inutilizzati di proprietà degli enti locali (su cui si veda Il Sole 24 Ore del 1° marzo). Con l'obiettivo esplicito di garantire «in una sfida strategica per il Paese come le residenze universitarie tempi certi e qualità nell'esecuzione».

Il vostro progetto può convincere gli studenti del Sud a restare vicino casa?

Questo progetto vuole sostenere il Sud e le città universitarie dove c'è maggiore carenza di posti letto. Rendendo più attrattiva l'offerta formativa delle università che ha già raggiunto livelli di eccellenza come dicono le classifiche nazionali. Spesso però mancano i servizi necessari per garantire un periodo di studi sereno con prezzi canonici e standard internazionali. Per questo vogliamo realizzare residenze universitarie che siano anche molto contemporanee, con palestre e servizi in comune, per rispondere all'esigenza del caro

affitti che fa spopolare le città universitarie o dirotta i flussi verso altre parti. Penso a Foggia: una delle città meridionali che ha maggior bisogno di sviluppo e con un'Accademia di belle arti che attrae molti studenti dalla Cina. Con strutture di questo tipo l'offerta diventerà più attrattiva.

Si parte con i 260 milioni del Fondo Valore Italia e 5 mila posti letto. La dote può crescere? Il Progetto Opa parte con 260 milioni per l'acquisto degli immobili. Noi però scommettiamo sul successo dell'operazione e se dovessimo avere maggiori



NUCCIO ALTIERI
Presidente della Sgr del ministero dell'Economia, Invimit

candidature sicuramente andremmo a reperire risorse aggiuntive sul mercato come stiamo facendo a Piazza D'Armi a Milano. Questo fondo di studentati nazionali avrà una redditività certa e buona, ed è una rivoluzione nei lavori pubblici. Il passato in cui si investiva a fondo perduto per realizzare senza avere uno sguardo alla vita dell'immobile ha procurato e chiuso di plesì e infrastrutture. Se il progetto avrà successo lo estenderemo anche al settore turistico-ricettivo e al social housing.

5x1000 storie straordinarie

Luisa, Lorenzo, Elisa: ogni bambino e ragazzo in cura ha una storia straordinaria da raccontare. Grazie al tuo 5x1000.

Le attività di ricerca, riabilitazione e cura delle patologie neurologiche e neuropsichiche di bambini e ragazzi, sono al centro della missione de La Nostra Famiglia dal 1946. Con la tua firma sostieni la ricerca sanitaria a favore dei nostri piccoli pazienti e delle loro famiglie.

CODICE FISCALE

00307430132



Luisa Rizzo con il suo drone da gatti | Lorenzo Pascolo ed Elisa Lodigiani intervistati da Federico Taddei



Destina il tuo 5x1000 a La Nostra Famiglia. Scopri cosa possiamo fare con la tua firma. sostieni.lanostrafamiglia.it/5x1000



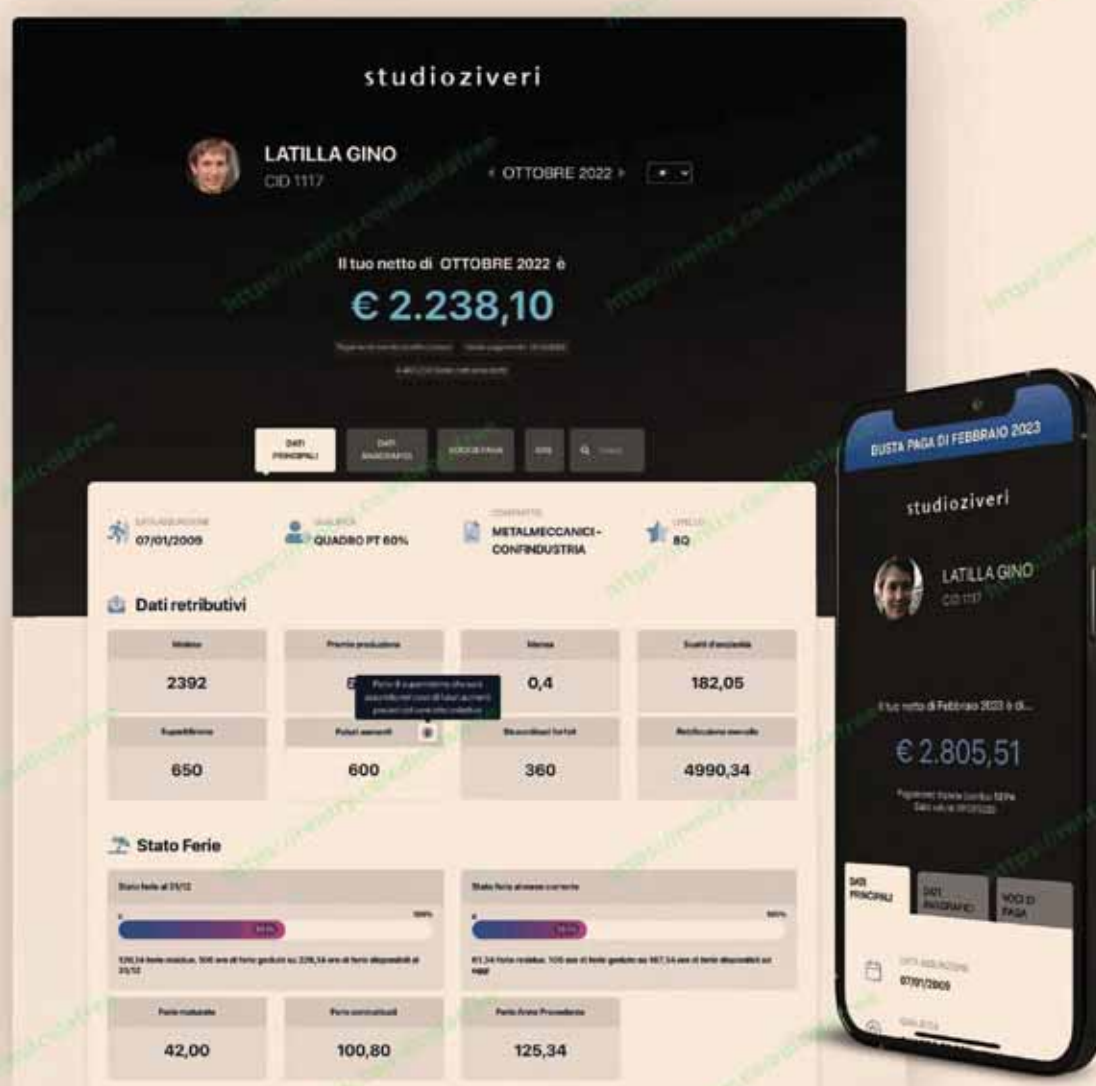
LA NOSTRA FAMIGLIA
CURA, RIBABILITAZIONE E RICERCA
DALLA PRIMA ALLA TERZA ETÀ

Addio busta paga

Ecco lo Stipendio Interattivo

Tre anni fa lanciammo quest'idea. Oggi rappresenta l'innovazione del settore, i dipendenti non consultano più la busta paga, ma lo stipendio interattivo: comprensibile e integrato con performance, presenze, assenze, rimborsi spese, dati di produzione.

Rende la busta paga più intuitiva, riducendo i dubbi dei dipendenti, ed aumentando la trasparenza dell'azienda.



studioziveri

Software innovativi HR, Industry 4.1
e Amministrazione per medie e
grandi imprese

www.studioziveri.it

0521 497311

Made in Parma

contacts@studioziveri.it

Professioni 24



PARLAMENTO UE, VIA LIBERA AL REGOLAMENTO SULL'AI
È arrivato la scorsa settimana il via libera del Parlamento Ue alla proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale. Contiene, tra l'altro, il divieto all'uso dell'AI per i controlli biometrici nei luoghi pubblici. Ora va avviato il negoziato con il Consiglio, che si dovrebbe chiudere entro l'anno.

L'intelligenza artificiale si fa strada negli studi dei commercialisti

La sfida. Minaccia od opportunità? Mentre la categoria studia sbocchi e conseguenze dell'AI nascono le prime applicazioni sul territorio: newsletter, riassunti e risposte automatizzate sulle dichiarazioni

Pagina a cura di
Massimiliano Carbonaro

Per gli esperti fiscali e contabili l'intelligenza artificiale può rappresentare un'opportunità, perché darà una forte spinta al cambiamento, liberando i professionisti dalle attività più meccaniche e ripetitive. Ma, allo stesso tempo, l'AI applicata alla contabilità genera preoccupazione, perché si teme che contragga il lavoro. Sono le due facce con cui i professionisti guardano agli sviluppi e alle ricadute pratiche delle novità tecnologiche, mentre già in molti studi si lavora con sistemi che impiegano l'AI. Ma la vera scommessa si giocherà quando sarà accessibile a tutti l'intelligenza artificiale impiegata per la contabilità.

Intanto, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha dato vita a tre commissioni per analizzare il fenomeno. Fabrizio Escheri, commercialista e consigliere dell'Ordine con delega all'innovazione e alla digitalizzazione, non crede che l'impiego dell'intelligenza artificiale deturbi la fine del lavoro del commercialista. Ma immagina che gli adempimenti fiscali e contabili - che rappresentano ancora una quota non marginale di molti studi - potrebbero diventare appannaggio dell'AI. «Si tratta spesso - commenta - di un'attività ripetitiva che una macchina potrà svolgere in modo più performante e con minori costi. Inoltre, per noi che abbiamo una formazione di carattere economico-giuridico, queste tecnologie saranno un aiuto per dare ai numeri un significato e quindi orientare le scelte dei nostri clienti in modo strategico». Una chance, quindi, per spostarsi verso un'attività più consulenziale.

Robert Biraga, dottore commercialista e presidente della commissione «AI e bilanci», immagina il momento in cui, arrivando in ufficio al mattino, troverà la contabilità dei clienti aggiornata in tempo reale e le fatture già registrate. «Quello di cui mi devo preoccupare - spiega - è di formare le persone in studio per renderle capaci di usare i nuovi strumenti e di controllare che la macchina abbia fatto correttamente il suo lavoro. L'AI cambierà il nostro modo di operare, e se non ci adegueremo saremo fuori dal mercato».

In realtà molti applicativi basati sull'AI sono già in uso negli studi fiscali

per semplificare certi lavori e ridurre la ripetitività. Una digitalizzazione spinta, preludio all'avvento dell'AI.

I casi

Presso lo studio Dal Ponte di Vicenza si lavora senza carta, si fa un uso avanzato dell'infrastruttura Google, sono stati implementati pannelli digitali con cui monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche e la comunicazione ver-

so i clienti è stata standardizzata con un database di testi che possono essere collegati ai codici clienti. Si fa uso di sistemi AI per la grafica, la realizzazione o la correzione di testi. «Usiamo il sistema fornito da Dave Kolinos che è un'implementazione di un modulo contabile basato sull'AI - spiega Andrea Dal Ponte -, ma prima di arrivare a questi strumenti lo studio professionale deve dotarsi di un progetto di digitalizzazione che coinvolga tutti, ben oltre il semplice gestionale».

Per Diego Barbieri, commercialista con uno studio in provincia di Novara, a Borgomanero, si tratta di accogliere quegli strumenti che aiutano nelle operazioni noiose. Ad esempio, una piattaforma condish con cui interagire con il cliente già dalla fase della raccolta dei documenti. In studio si usano strumenti di AI per la lettura e il riassunto di pdf particolarmente lunghi e ChatGpt aiuta a elaborare la newsletter con i riferimenti normativi. «Siamo

questi strumenti - spiega - nelle attività secondarie che rubano tanto tempo. Ma sul mercato non c'è ancora qualcosa di specifico. Ci sono soluzioni di processi automation, ma non è AI».

Avanzata è la sensibilità su questo tema di Giovanni Enzini, commercialista che opera da Catania e che ha messo in pista strumenti "customizzati" utilizzando tecnologie no-code combinate con l'AI: da un'app con cui collegarsi con i clienti, alla realizzazione di un blog automatizzato, una chatbot per rispondere alle domande sulle dichiarazioni dei redditi, un programma che genera la parte descrittiva e numerica per progetti di finanziaria agevolata. «L'AI permette di ridurre le attività ripetitive - conferma Enzini -, ma resterà un ampio margine per il nostro lavoro: la fiscalità è anche pianificazione».

Peraltro, l'apertura alle nuove tecnologie potrebbe contribuire a rendere la professione più attrattiva per i giovani.

La tecnologia può farsi carico delle attività ripetitive, ma c'è timore per gli effetti sul mercato del lavoro

Il Consiglio nazionale ha dato vita a tre commissioni per analizzare il fenomeno



ChatGpt anche per la rottamazione quater

L'impiego

Sono già numerose le dichiarazioni dell'impiego dell'intelligenza artificiale negli studi dei professionisti fiscali. Si tratta perlopiù di applicazioni che prendono in carico le mansioni più semplici, ma iniziano a essere disponibili anche soluzioni più articolate. Tra i tool che utilizzano l'intelligenza artificiale e che sono già presenti negli studi dei commercialisti ci sono, ad esempio, ChatPdf, che legge e riassume una gran mole di documenti, e Tome, un utile tool per creare presentazioni professionali. Senza dimenticare la stessa ChatGpt o Midjourney o alcuni applicativi di

Google e di Microsoft.

Un'applicazione tutta italiana è il chatbot istruito per rispondere alle domande sulla rottamazione quater, sviluppato da Cfi (Crisi Fiscale d'Impresa) e a cui si può aderire entro questo mese. Lo strumento si basa su ChatGpt, ma è stato istruito per evitare le cosiddette "allucinazioni", che possono portare a risposte non vere per esaudire comunque le richieste degli utenti.

Fondamentale è stato tutto il lavoro di istruzione preliminare che solo un commercialista esperto della materia poteva fare. «Prima abbiamo istruito l'AI - spiega Carlo Carmine, founder di Cfi e commercialista - e poi abbiamo aggiornato lo strumento con le domande dei target di rife-

rimento. Siamo partiti dai quesiti che riceviamo dai clienti e nei nostri webinar».

Poi sono state inserite sentenze, procedure, prassi delle Entrate, tutta la documentazione e le cartelle di pagamento. Il risultato è un database molto vasto di nozioni a cui il chatbot accede per formulare le risposte ai quesiti dei clienti.

Un uso altrettanto creativo dell'AI riguarda la piattaforma digitale, KYP™, per limitare i rischi penali e fiscali derivanti dalle attività fittizie di partner, fornitori e clienti. Infatti

Una piattaforma predittiva per evitare rischi tributari di partner, fornitori e clienti

la soluzione digitale, presentata da Compelgal, intrecciando diverse banche dati pubbliche, permette di verificare il livello di legalità e affidabilità delle imprese con cui si lavora. Su tecnologia blockchain questo sistema produce un report valido ai fini della tutela fiscale anche come prova in giudizio.

«È pensato per prevenire i reati tributari», commenta il commercialista Arrigo Bandiera, titolare del Pomonimo studio e co-founder di Compelgal. «Per realizzare il sistema abbiamo fatto dialogare banche dati autorevoli come quella di Infocamer e quelle per la sicurezza pubblica, introdotto i codici Ateco e le certificazioni ambientali. In modo predittivo uno strumento di lettura per professionisti e imprese».

Accanto alle applicazioni che svolgono mansioni semplici, si iniziano a sviluppare soluzioni più articolate

PANORAMA

CASSA FORENSE

Contributi agli avvocati: bandi per 2 milioni di euro

Uno stanziamento complessivo di oltre 2 milioni di euro per finanziare borse di studio per i figli e contributi per gli anziani. Sono i fondi su cui possono contare i quattro bandi pubblicati online da Cassa Forense, dedicati agli avvocati iscritti.

Nel dettaglio, sono stanziati fino a 350mila euro per il bando 2/2023, con le borse di studio per gli ortani titolari di pensioni di reversibilità o indirette. Le borse hanno importi variabili a seconda della scuola frequentata: 1.100 euro per la primaria, 1.600 per la secondaria; 2.800 per università o equiparati.

È invece di 700mila euro lo stanziamento per il bando 3/2023, con le borse di studio di 2.000 euro (1.000 euro per chi le ha già avute nel 2022) per gli studenti universitari o di istituti equiparati.

Il bando 4/2023 prevede (nel limite dei 200mila euro stanziati) contributi per le spese di ospitalità di iscritti alla Cassa in case di riposo o istituti per malati cronici o longodegenti; il contributo è fino a 8.000 euro se il ricovero è per l'intero anno (altrimenti spetta in relazione ai giorni di ricovero).

Conta infine su 500mila euro il bando 6/2023 per le spese per i centri estivi dei figli minori degli iscritti: fino al 50% della spesa e al massimo 1.000 euro.

Per i primi due bandi, le domande vanno inviate entro il 30 novembre, per il terzo entro il 18 gennaio 2024. Per il quarto bando, invece, le domande vanno presentate online dal 2 al 31 ottobre; i contributi saranno erogati secondo l'ordine cronologico di invio delle richieste.

LA PROPOSTA DELL'INRL A GIORGETTI

Credito d'imposta per i controlli contabili

Un credito d'imposta per le Pmi, almeno per il prossimo triennio, a parziale copertura del compenso per l'organo di controllo contabile. È la proposta presentata al ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, dal presidente dell'Inrl, Istituto nazionale revisori legali, Ciro Monetta, nel corso di un incontro.

La misura, contenuta in un documento messo a punto dal vertice dell'Istituto, ha l'obiettivo di favorire anche la revisione volontaria. Inoltre, nel documento dell'Inrl presentato al ministro, si fa riferimento alla costituzione di un tavolo tecnico per stilare linee guida per la sostenibilità aziendale, l'efficace gestione del registro revisori legali, l'inserimento dei revisori legali tra i soggetti abilitati alla composizione di crisi aziendali e la formalizzazione del visto di conformità.

«Si è trattato di un incontro costruttivo - ha commentato Monetta - in cui si è parlato anche del tema dell'unità di intenti delle professioni contabili, che l'Istituto auspica da tempo, come dimostrano le recenti interazioni con i commercialisti e con i consulenti del lavoro. Un'uniformità efficace per porre le professionalità al servizio delle imprese italiane nella delicata fase dei loro rilanci».

PROPOSTA DI RIFORMA

Giornalisti, per l'Albo servirà la laurea

Nuove regole per l'accesso alla professione di giornalista nel documento per la riforma dell'ordinamento professionale (regolato dalla legge 69 del 1963), approvato dal Consiglio nazionale della categoria. Il documento propone l'istituzione di una laurea magistrale in giornalismo; in alternativa sarà richiesta una laurea triennale come requisito per poter accedere a corsi specialistici controllati e vigilati dall'Ordine. In un eventuale periodo transitorio potrebbero restare in vigore tutte le modalità di accesso attualmente operative. Nella proposta di riforma viene rivisto anche il principio di esclusività della professione giornalistica che dovrà essere «attività prevalente».

Novità anche per gli aspiranti pubblicisti: sarà richiesta una laurea di primo livello come requisito per iniziare il biennio di attività propedeutico per l'iscrizione all'Albo. Durante questo periodo, inoltre, dovranno seguire un percorso di formazione. Il documento sarà oggetto di ulteriori riflessioni da parte del Consiglio nazionale e dei vertici regionali e sarà messo in votazione alla prossima riunione del Consiglio, prevista per metà luglio.

Professioni 24 Adempimenti

Notaio responsabile per l'imposta di registro sugli atti «enunciati»

Contratti. Per la Cassazione a Sezioni Unite è principale il prelievo applicato al finanziamento soci menzionato nel verbale della delibera dell'assemblea

Angelo Busani

Notali, commercialisti e avvocati in allarme per le condanne della sentenza 14532 del 24 maggio 2023 delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo la quale è soggetto all'imposta di registro (con aliquota del 3%) il contratto di finanziamento soci enunciato nel contesto di una deliberazione assembleare verbalizzata da un notaio, recante l'aumento del capitale sociale di una Spa o di una Srl (nonché, con aliquota dello 0,5%, la rinuncia del socio al credito derivante dal finanziamento concesso dal medesimo a favore della società partecipata).

L'allarme è dato dal fatto che si tratta di un'imposta che la Cassazione definisce di natura «principale», con la conseguenza che, del suo versamento, è responsabile in prima persona il notaio, al quale l'Agenzia delle Entrate può direttamente rivolgersi, per ottenere il pagamento, nel 60 giorni successivi alla data di registrazione, ed è benemerito che, anche impugnando l'avviso di liquidazione, per nessuna ragione ci si può sottrarre a quest'obbligo di versamento, il cui inadempimento provocherebbe una rilevante sanzione.

La questione

Per comprendere la portata della sentenza occorre riflettere sul concetto di «enunciazione», il quale dovrebbe essere uno dei primi criteri da tener in considerazione quando chiunque (e, quindi, anche il commercialista o l'avvocato) scrive un contratto, che invece è spesso del tutto ignorato nella prassi

PAROLA CHIAVE

#Enunciazione

È la situazione che si ha quando in un contratto soggetto a registrazione (enunciazione) viene menzionato un altro contratto (enunciato) che non è stato registrato (indipendentemente dal fatto che vi fosse l'obbligo di registrazione). La legge di registro impone la tassazione del contratto enunciato, in sede di registrazione del contratto enunciante, se i due contratti sono stipulati tra le medesime «parti».

professionale quotidiana. La conseguenza naturale di questa sentenza è dunque quella di influire in modo rilevante sulla tecnica redazionale degli atti che devono essere presentati per la registrazione.

Per enunciazione si intende l'effettuazione di un contratto (enunciante) effettuata con riguardo a un altro contratto (enunciato). L'esempio classico è il contratto di finanziamento-enunciato nel successivo contratto con il quale vengono concesse le garanzie (pegno, ipoteca, fidejussione) al soggetto finanziatore.

Ebbene, la legge di registro (articolo 22, Dpr 131/1986) dispone che se in un contratto soggetto a registrazione viene enunciato (e cioè menzionato) un altro contratto, stipulato tra le stesse parti contraenti, che non è stato registrato (indipendentemente dal fatto che fosse, o meno, soggetto a registrazione), allora la tassazione del contratto enunciante provoca anche la tassazione del contratto enunciato.

Fin qui, tutto pacifico. Il tema è che, da oltre dieci anni (e cioè dalla sentenza 15585/2010), la Cassazione afferma che il contratto di finanziamento soci enunciato in un verbale

Gli esempi

IL CASO

Il contratto preliminare enunciato nel definitivo

Tizio promette di vendere a Caio un appartamento per il prezzo di 500mila euro con caparra di 100mila euro. Il contratto preliminare non viene registrato. In sede di stipula del contratto definitivo, viene precisato che il saldo del prezzo è di 400mila euro, dato che è già stata pagata la caparra di 100mila euro.

LA SOLUZIONE

Il prelievo viene applicato anche al preliminare.

Quando si registra il contratto definitivo, l'Agenzia pretende la tassazione del preliminare 200 euro più lo 0,5% sulla caparra, oltre alla sanzione per mancata registrazione.

La concessione di garanzia

Alfa Spa, socia di Beta Spa, eroga a Beta un finanziamento con un contratto non registrato. Delta Spa, interamente partecipata da Beta, concede ipoteca ad Alfa a garanzia del rimborso del prestito.

L'enunciazione del finanziamento nel contratto di concessione dell'ipoteca (al quale si applica l'imposta di registro con l'aliquota dello 0,5% e l'imposta ipotecaria con l'aliquota del 2%) comporta il pagamento dell'imposta di registro fissa di 200 euro se il finanziamento era fruttifero oppure con l'aliquota del 3% se il finanziamento era infruttifero.

assembleare (frequentemente accade per le deliberazioni di ripianamento perdite, appunto azzerate mediante rinuncia dei soci al credito derivante da finanziamenti che essi hanno erogato alla loro società) è un caso di enunciazione. Si tratta di una tesi oggetto di notevoli contestazioni, specialmente perché il verbale assembleare non è un contratto e, quindi, non ha «parti».

La decisione

La sentenza 14532/2023 (con l'autorevolezza di provenire dalle Sezioni Unite) mette anzitutto un punto fermo su quest'ultimo tema: il concetto di «parti» deve essere interpretato non nel senso «contrattualistico» del termine, ma in senso «lato», con la conseguenza che anche il verbale assembleare ben si presta a essere considerato come un atto enunciativo.

Inoltre, la Cassazione argomenta che se un notaio (autoliquidando la relativa imposta di registro) presenta alla registrazione un atto recante un'enunciazione senza sottoporla a tassazione, l'Agenzia delle Entrate, in

sede di controllo dell'autoliquidazione effettuata dal notaio, può notificare al professionista un avviso di liquidazione, relativo all'imposta dovuta con riferimento all'atto enunciativo.

Si tratta infatti, secondo le Sezioni Unite, di un'imposta qualificabile come «principale». In quanto non è né suppletiva (vale a dire che non è pretesa a fronte di un errore di tassazione compiuto dall'Agenzia), né complementare. È, cioè, un'imposta che si rende dovuta in base a una semplice lettura dell'atto sottoposto a registrazione senza implicare, da parte dell'Agenzia, lo sviluppo di un ragionamento (in tal caso l'imposta sarebbe da qualificare appunto come complementare) finalizzato a interpretare l'atto presentato alla registrazione in un modo diverso da quello proposto dal notaio che ha effettuato l'autoliquidazione dell'imposta.

Le ricadute

La sentenza delle Sezioni Unite è destinata ad avere un impatto molto rilevante sulla redazione degli atti, perché, nella pratica, l'enunciazione in un atto di un altro atto ricorre con frequenza (si vedano anche gli esempi).

Accade, ad esempio, nel caso delle compravendite delle abitazioni: di norma vengono stipulati prima un contratto preliminare e poi un contratto definitivo, che spesso richiama il preliminare, non fosse altro perché è stata versata una caparra. E anche nel caso di contratto di finanziamento poi seguito da contratto di concessione di ipoteca a garanzia.

Sono tutte situazioni in cui i notai dovranno prestare attenzione all'imposta di registrazione del contratto enunciato, per evitare di essere chiamati a versarla direttamente. Ma anche gli altri professionisti, pur non potendo essere chiamati direttamente dall'Agenzia a versare imposte, dovrebbero prestare attenzione: la disattenzione nello scrivere un contratto può costare caro al loro cliente, il quale potrebbe avere fondate pretese risarcitorie.

di angelo.busani@studioassociati.it



**Sustainability®
Award**

Premiato da



Molto Partner:



La sostenibilità come cultura e crescita d'impresa

**Candida la tua Azienda
alla terza edizione del Premio!**

Verranno premiate le migliori aziende italiane sostenibili. Le liste delle Top100 e Top50 performance saranno pubblicate nella rivista **Forbes**.

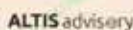
L'iscrizione è libera e gratuita

Candida la tua Azienda entro il 31/07/2023

Informazioni e candidature:
www.sustainabilityaward.it
info@sustainabilityaward.it
02 37929378



Partner Scientifico Individuale



Partner Tecnico



Molto Partner



Real Estate 24



SUL SITO

Online, la sezione «Real Estate» dedicata a professionisti, imprenditori, operatori del settore risparmiatori, all'interno del sito del Sole 24 Ore: [sole24ore.com/sez/caso](https://www.sole24ore.com/sez/caso)



NELLA NEWSLETTER

Ogni venerdì Real Estate 24, la newsletter dell'immobiliare riservata agli abbonati. Iscrizioni su: <https://ecommerce.sole24ore.com/shopping24/real-estate-24.html>



IN CRESCITA

Mostrando la località sul lago di Como in cui i prezzi sono più aumentati nel 2022, segnando un aumento del 9% sul 2021, e arrivando a toccare i 3.800 euro al metro quadro.

RENTAL A BREVE TERMINE

Affitti di pregio in crescita del 47%: Toscana capofila. Richieste record dagli Usa

Un fatturato, generato interamente da località di vacanza, raddoppiato rispetto all'anno precedente: 27 nuove proprietà nel 2023, che vanno ad aggiungersi alle 249 che già compongono il portfolio; un controvalore medio di 30mila euro a settimana, in crescita del 10% sul 2022. Le lente per analizzare più da vicino il roseo mercato degli affitti brevi di lusso in Italia è quella di Italy Sotheby's International Realty che, per il Sole 24 Ore del Lunedì, è entrata nei dettagli del suo dipartimento Retreats, dedicato a questo segmento di mercato, caratterizzato da una permanenza degli affittuari che va dai tre ai 30 giorni con una media che si attesta sulle due settimane.

Clemente Pignatti Morano, managing partner di Italy Sotheby's International Realty, spiega che «rispetto agli anni scorsi, il trend di crescita nelle principali località di vacanza italiane - la Toscana, la Costiera, la Sardegna, e poi Sicilia e Liguria - è del 34% per le vendite e del 47% per gli affitti brevi. Per quanto riguarda il capoluogo Retreats, nel 2022 le località più richieste sono state la Toscana (31%), con la Val d'Orcia, la Maremma e Firenze; Capri (17%), un po' tutta l'isola, compresa Anacapri; la Sardegna (8%) - che però genera il 44% del fatturato - con Porto Cervo e Porto Rotondo; la Liguria (8%) principalmente Portofino». Nel 2022 le richieste sono arrivate per il 49% dagli Usa e poi dal Principato di Monaco (14%) e dall'Islanda (7%). Se, lato vendite, Italy Sotheby's International Realty registra una crescita sui laghi e a Capri, e una leggera decrescita per quanto riguarda la Liguria, lato Retreats crescono Cortina, Liguria e Umbria, mentre si evidenzia un leggero calo in Toscana, che però non va a intaccare il suo primato di regione capofila delle richieste.

Se il controvalore medio nel 2022 di un affitto breve è stato di 30mila euro a settimana, Pignatti Morano spiega che la forbice si allarga molto in base alle località: «In Sardegna, in particolare in Costa Smeralda, la media è di 50/60mila euro a settimana, con picchi anche di 200mila. In Toscana la media è di 40mila euro a settimana; Portofino si colloca sui 25mila; Capri sui 30mila euro». Per entrare nei dettagli di alcune soluzioni, con 30mila euro si affitta una villa storica nell'area del Chiassi di mille metri quadrati con nove camere, vigneto privato, area fitness e piscina. In Sardegna, nella zona di Porto Rotondo, una residenza moderna di 450 metri quadrati, con cinque camere e piscina. A Capri, «bastano» per una proprietà di 125 metri quadrati, con quattro camere, 350 mq di terrazze distribuite su due livelli, piccolo giardino e piscina.

Quali i nuovi scenari a cui guardare? «La Sicilia nel 2022 ha registrato ottimi risultati in termini di crescita delle transazioni rispetto al 2021. Da sempre sottovalutata, ora è la nuova tendenza, e sta iniziando ad essere presa in considerazione dai clienti internazionali che hanno un occhio più esperto verso gli investimenti immobiliari. Qui l'offerta di affitti brevi di lusso non è ancora sostenuta come in altre aree del territorio nazionale, ma il significativo aumento di transazioni di vendita fa indicare di un cambiamento in atto. Riteniamo che in futuro questo si tradurrà in nuove proposte di ospitalità che genereranno nuovi interessi anche per gli affitti brevi», conclude Pignatti Morano.

A Como corrono i prezzi di lusso. Stabili lago Maggiore e di Garda

Seconda casa. Valori in leggera risalita, con punte del +9% a Moltrasio, dove le proprietà top toccano 10mila euro al mq. Alto l'interesse per soluzioni green, da mettere a reddito o come prima abitazione

Pagina a cura di
Alexis Paparo

Il lago di Garda, e il Lefay Resort, a fare da sfondo al 30esimo anniversario di Rania di Giordania e Abdullah II, a inizio giugno. L'Isola Bella, al centro del golfo del lago Maggiore, meta di oltre 800 ospiti internazionali, fra cui Cate Blanchett e Oprah Winfrey, arrivati per la sfilata Cruise 2024 di Louis Vuitton, a fine maggio. Gli ultimi acquisti vip, sul lago di Como, del regista neozelandese Anthony McCarten a Pognan, e di Feder e Chiara Ferragni, a Pognan Lario. Senza contare i prossimi sbarchi più d'una l'ora dell'hotellerie internazionale: dal 15-

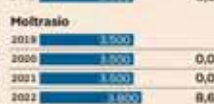
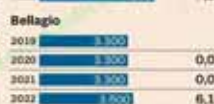
Tomaso Agazzi, ceo di Engel & Völkers Italia, sottolinea che «i laghi, in particolare lombardi, hanno sempre rappresentato una certezza per il segmento di pregio quale forma di investimento da parte di clienti alto spendenti, a partire da personaggi del mondo dello show business internazionale», spiega l'ad del gruppo, che per il Sole 24 Ore del Lunedì ha realizzato un approfondimento sul mercato dei laghi, con riferimento ai prezzi registrati nel 2022. Il 65% degli acquirenti è estero e per metà tedesco. Seguono austriaci e svizzeri (10%), inglesi e olandesi (6%), belgi e francesi (5%), scandinavi e statunitensi (4%). Sono famiglie con bambini e coppie tra i 45 e i 65 anni.

Sul lago di Como il valore medio al mq per il segmento prime tocca i 10mila euro (si veda la scheda). A Moltrasio, una delle aree con il miglior rapporto qualità prezzo, e nella Tremezina il mercato è stabile (rispettivamente 3.300 e 2.900 euro al mq), poi si sale fino a toccare un +8,5% a Como (4.800 euro al mq) e sfiorare il +9% a Moltrasio (3.800 euro al mq). Sono le abitazioni con accesso al lago a registrare gli aumenti più significativi, fino a raddoppiare il valore al mq.

Sul lago Maggiore, dove il prezzo medio di acquisto è di 700mila euro, il valore al mq per il segmento prime si aggira sui 4mila euro. Il segmento medio è stabile. Si cresce ad Arona, vista la scarsità di immobili in vendita oggi (si acquistava a 2.300 euro al mq rispetto a 1.800 del 2021 e a 1.700

Il dettaglio

Analisi dell'andamento dei prezzi di alcune località fra le più ricercate del lago di Como



Fonte: Engel & Völkers

del 2020) e Angera, che passa da 1.600 euro al mq nel 2020 a 1.900 del 2022. Engel & Völkers sottolinea la crescita del Lago d'Orta (da 2.500 euro al mq nel 2019 a 2.800 nel 2022, stabile nel 2023). Il prezzo di Bedero e Castelveccana sono interessanti sia per l'esposizione a sud sia per il rapporto qualità prezzo (2.200 euro al mq), rispetto a Stresa e Canero, dove la media è 4mila euro al mq.

Sul lago d'Isèo il valore si attesta intorno ai 3 mila euro, con picchi oltre i 4 mila per immobili di pregio e nuovi con vista lago e bordo lago. Si accorciano i tempi di vendita e si nota un leggero aumento dei prezzi nelle zone di Isèo, Sarnico e Lovere. Anche località minori sulla sponda bresciana, ben servite da infrastrutture stradali, viaggiano sopra la media.

Il Garda, che nel mercato prime ha prezzi medi al mq di 5.500 euro, vede gli aumenti concentrarsi nell'area di Peschiera (-10-20% per la vista lago).

Fra le tendenze individuate dal gruppo, cresce l'interesse per soluzioni con un basso consumo energetico ed eco-sostenibili, soprattutto sul lago di Como, dove è in aumento il settore delle costruzioni di residenze di lusso. Sul Maggiore crescono le richieste di property management, per coniugare l'uso dell'immobile con un reddito dagli affitti. E sul lago d'Isèo si registra un interessante trend: clienti stranieri che scelgono la zona come residenza principale, trasformando in prima casa l'acquisto iniziale.

IL TREND
Cresce la presenza di stranieri che scelgono la zona di Isèo come residenza principale

mutuiamo

La società di mediazione creditizia più innovativa

Partner creditizio di **immobiliare.it**

Real Estate 24 Mercato immobiliare

50 metri quadri

POCHI MQ, CRESCE LA DOMANDA

Sono Verona e Milano le città in cui la vendita di un appartamento su cinque non supera i 50 mq. Sono i dati di Tempocasa. Se a Verona rappresen-

tano ben il 23,1% delle vendite totali e a Milano il 17%, a Cagliari, Bologna, Roma, Bari e Napoli rappresentano appena una quota di compravendite tra il 5 e il 7 per cento.

Isole siciliane, prezzi in salita per chi vuole vivere sul mare

Residenziale estivo. Eolie, Egadi e Pelagie mostrano valori più elevati rispetto a quelli delle altre località della Regione. La domanda premia le soluzioni indipendenti per le vacanze o per la messa a reddito

Evelina Marchesini

Non sono destinazioni da gossip: nemmeno da raduni di grandi yacht, piuttosto svelano un fascino duro e discreto: le isole della Sicilia attraggono gli amanti del mare "puro".

Si dividono in arcipelaghi (le Eolie, le Egadi e le Pelagie) e alcune sono più famose di altre, ma i prezzi delle case sono spesso più alti di quelli nell'isola madre e in molti casi in aumento rispetto a un anno fa.

«Il mercato immobiliare residenziale nelle isole siciliane ha portato un aumento dei prezzi in media del 3,6 per cento. Gli acquirenti sono residenti in Sicilia, ma anche tanti che provengono da Nord Italia e dall'estero e che acquistano sia per utilizzo proprio che per messa a reddito», spiegano da Scenari Immobiliari. «Ne consegue un incremento della domanda di case vacanza, soprattutto di soluzioni indipendenti».

Favignana, la farfalla

Favignana è conosciuta anche come "la grande farfalla sul mare", così come venne definita dal pittore Salvatore Fiume negli anni '70 ed è il capoluogo e l'isola maggiore dell'arcipelago delle Eolie. È anche quella decisamente più cara, con prezzi massimi per le abitazioni che arrivano a 5.050 euro al mq e un prezzo minimo di cir-



Origine vulcanica. Veduta di Lipari

Il mercato immobiliare

Isole siciliane, prezzi euro/mq del settore residenziale, aprile 2023

LOCALITÀ	MIN	MAX	VAR. % UN ANNO	VAR. % CINQUE ANNI
Favignana	3.550	5.050	3,5	15,6
Lipari	3.950	7.200	3,8	12,2
Salina	1.500	4.000	3,1	14,9
Ustica	1.500	3.650	4,2	13,6
MEDIA	-	-	3,6	14,1
ITALIA	-	-	3,4	2,0

Fonte: Scenari Immobiliari

ca 3.550 euro al metro, con un aumento medio annuo del 3,5% e in cinque anni del 15,6 per cento.

Salina

Salina è la seconda isola più grande delle Eolie. Amministrativamente autonoma dal resto dell'arcipelago, Salina ha tre comuni: Malfa, Santa Marina e Leni. I valori vanno da 1.500 euro al mq a 4.000 euro per appartamenti nuovi o recentemente ristrutturati. (+3% in un anno e del 15% in cinque).

Lipari

Lipari è la più grande di tutto l'arcipelago eoliano con un'alta percentuale di servizi e strutture, conta circa 12.800 residenti. Il centro offre una varietà di negozi. Turisticamente, Lipari, non è solo una meta apprezzabile per il fascino paesaggistico, ma tutta la storia delle isole Eolie ha qui il suo epicentro. I prezzi oscillano tra i 3.950 e i 7.200 euro al mq, è quindi l'isola più costosa, con un aumento medio annuo del 3,8% e del 12,2% in cinque anni.

Ustica

Sull'isola di Ustica, famosa per i mari cristallini diventati mete per gli amanti del diving, i prezzi delle abitazioni oscillano tra i 1.500 e i 3.650 euro al mq, con un aumento annuo del 4% e in cinque anni del 13,6 per cento.

L'inflazione al centro della Convention Re Italy il 21 giugno a Milano

L'appuntamento In Borsa Italiana

È l'immobiliare al tempo dell'inflazione il fil rouge della prossima edizione di RE Italy, la convention italiana del Real Estate organizzata da Monitorimmobiliare. Il prossimo 21 giugno a Milano.

Dopo venti edizioni, l'evento ritorna a Milano, in Borsa Italiana, oltre mille operatori con i vertici delle principali aziende di settore.

Le associazioni di categoria e i principali player del mercato immobiliare si incontreranno per una giornata di confronto e aggiornamento per la crescita del Real Estate nel nostro Paese: passa il tempo, cambiano le circostanze, ci si rinnova costantemente, ma l'incontro tra operatori continua a essere la linea vitale del settore.

Questa edizione cade in un momento particolare di tensioni internazionali. Forse, dal punto di vista economico, è l'inflazione la grande sfida del settore immobiliare: sono aumentati i costi per costruire o ristrutturare gli edifici, i costi di funzionamento delle aziende si sono impennati, il potere d'acquisto delle famiglie si è inevitabilmente ridotto, con immaginabili ritorni per l'acquisto degli immobili. Il tutto peggiorato dall'aumento dei tassi d'interesse e dei relativi costi di finanziamenti e mutui.

Per chi opera nel settore si tratta di una grande sfida. Il tema

dell'evento sarà quindi «L'immobiliare al tempo dell'inflazione». Una giornata in cui gli operatori si confronteranno sui modelli di business per affrontare questa sfida, una giornata in cui saranno illustrate le asset class più promettenti e i progetti più interessanti. Non mancheranno gli approfondimenti sulle novità legislative, e sempre più spazio sarà dedicato a investitori e Sgr, i cardini delle attività del Real Estate.

Ad aprire i lavori, il 21 giugno, alle 9.30, in Borsa Italiana, sarà Luca Dondi (amministratore delegato di Nomisma). Ma si parlerà anche, nel corso della mattinata, di inflazione e locazione e delle

Eng ed Npl, passando per l'opportunità di riqualificare gli immobili pubblici, tra i temi in agenda

difficoltà di creare valore e rendimenti competitivi per gli operatori della finanza immobiliare. Si parlerà anche del ruolo delle associazioni e delle sfide cui sono chiamati gli intermediari immobiliari.

Quali e quante opportunità, per i privati, dalla dismissione e riqualificazione del patrimonio pubblico, ma anche se - in questo frangente di mercato - c'è un rischio Npl. Il pomeriggio, invece, sarà maggiormente dedicato ai due driver del momento: la rigenerazione urbana e gli investimenti essenziali per accrescere i valori.

La ristrutturazione frena i budget da Giardini-Naxos a Taormina

Località vip

Offerta eterogenea

Oltre alle isole, la Sicilia è rinomata per "località vip" come Taormina, nella cosiddetta "isola grande". Secondo Tempocasa, nella seconda parte del 2022, i prezzi nelle località di mare della Sicilia sono in aumento del 4,8 per cento.

In controtendenza, però, la provincia di Messina, dove si registra un calo del 4,1 per cento. A Giardini-Naxos (-3,6%) e Taormina (-4%) la riduzione dei valori è dovuta ai maggiori costi di ristrutturazione che stanno portando i potenziali acquirenti a destinare all'acquisto della casa un budget più basso. A Giardini-Naxos cercano e acquistano residenti in Sicilia mentre a Taormina c'è una maggiore presenza di acquirenti stranieri (tedeschi, olandesi), in aumento nell'ultimo anno.

In quest'ultima località si indirizzano gli investitori. Il budget arriva a 200-250 mila euro per un bilocale, a Giardini-Naxos con 100 mila euro si può fare un investimento. Naxos, Schio e San Giovanni sono le zone più apprezzate di Giardini-Naxos: una soluzione fronte mare si scambia a prezzi medi di 3 mila euro al mq. Allontanandosi dal mare, si arriva tra 1.500 e 2.200 euro al mq.

A Taormina piacciono Porta Messina, Arco del Cappuccini e tutta la zona attraversata da Corso Umberto, dove i prezzi arrivano a 3 mila-3500 euro al mq, ma si toccano punte di 3.800-4 mila euro al mq per una metratura più ampia, ristrutturata e soprattutto panoramica. Lavina, per chi cerca a Taormina, è l'aspirata. Ville e case a schiera appartengono in villa di recente costruzione sono disponibili nella parte bassa di Taormina, nella frazione di Trappitello, che sfiora tra il casello autostrada-



In controtendenza.

La provincia di Messina è in controtendenza con il resto della Sicilia e registra un calo del 4,1 per cento. A Taormina (nella foto) calo del 4%, nella vicina Giardini-Naxos calo del 3,6 per cento.

dale di Giardini-Naxos e la statale.

Diminuiscono poi del 6,3% le quotazioni delle abitazioni unite di Milazzo, mentre sul nuovo i prezzi continuano ad aumentare e si attestano intorno a 3 mila-3.200 euro al mq. Le zone di Nigola e Capo Milazzo sono prettamente turistiche (la prima è anche sottoposta a vincoli paesaggistici e conservativi) e per questo i prezzi possono arrivare a 4.500 euro al mq quando si gode di vista sul Golfo. I valori sul lungomare oscillano invece dai 3 mila ai 3.200 euro al metro. A Capo Milazzo sono disponibili anche abitazioni signorili, ville singole padronali costruite negli anni '80 che possono sfiorare il milione di euro. Il mercato decisamente eterogeneo consente anche di acquistare soluzioni indipendenti a partire da 30 mila euro.

In provincia di Palermo i valori delle case sono aumentati del 2,3 per cento. Tra i comuni cui prezzi sono in aumento c'è Terrasini (-10,1 per cento). Sono soprattutto stranieri in arrivo da Polonia e Belgio a cercare la casa vacanza. Il budget medio si aggira intorno a 110-150 mila euro.

- Ev. M.

Complessivamente si rilevano aumenti del 2,8% ma la carenza di nuovo pesa sulle riqualificazioni

Il Sole
24 ORE

Norme & Tributi
tutti gli aggiornamenti
di cui hai bisogno

Focus

CRISI D'IMPRESA

IL PUNTO SUL CODICE DOPO IL PRIMO ANNO

Il 15 luglio 2022, dopo vari ritiri, sono entrate in vigore le nuove regole sulle crisi d'impresa. E la giurisprudenza si è già espressa su molti punti, dai presupposti di accesso alla composizione negoziata all'omologazione forzata della transizione fiscale. Il Focus fa luce, con i contributi degli esperti del Sole 24 Ore, anche su aspetti di natura aziendale, come la determinazione della convenienza della ristrutturazione rispetto alla liquidazione.

AGGIORNATO CON IL DECRETO LEGGE 14

Focus
Norme & Tributi
CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA
IL PUNTO DOPO IL PRIMO ANNO



IN EDICOLA
VENERDÌ
23 GIUGNO
CON IL SOLE 24 ORE
A 1 €



ilssole24ore.com

*Offerta al prezzo di distribuzione solo per gli abbonati al Sole 24 Ore Digital. In vendita separatamente il giornale a 1 €.

Scopri il mondo del Focus di Norme & Tributi. Inviaci il tuo QR Code o visita ilssole24ore.com/telex. Tutti i pagamenti sono a disposizione gratuitamente da rete 4g per gli abbonati al Sole 24 Ore Digital.



Marketing 24



INFLUENCER DEL RICCIO

Due buttafuori che accompagnano una famiglia nel riccio, direttamente dalla cucina di casa. È l'idea creativa alla base de "I buttafuori" per celebrare l'importanza della raccolta

dell'umido. La campagna è promossa da Bionepack, primo sistema consortile europeo di responsabilità estesa del produttore dedicato agli imballaggi in bioplastica compostabile. A firmare il progetto è Connexia.



Spiagge e campanili

Lo scoglio dove Ariel raffiora dal mare è l'immagine cult della nuova pellicola cinematografica La Sirenetta. Il nuovo film fantasy Disney, diretto da Rob Marshall e con Halle Bailey e Jonah Hauer-King, ha messo in scena le aree più incantevoli delle riserve naturali a nord della Sardegna

Lo storytelling riparte dai territori e punta sui campanili d'Italia

Glocal marketing. Più di sei consumatori su dieci preferiscono acquistare beni e servizi provenienti dal proprio Paese: i brand così passano da una comunicazione di massa a una molto più locale

Giampaolo Colletti
Fabio Grantagliano

Oltre gli effetti speciali che ricreano mondi sottomarini inesplorati, c'è la realtà fatta di spiagge cristalline da scoprire, ammirare, visitare. Così la Sirenetta, pellicola Disney uscita pochi giorni fa e già campione di incassi nei botteghini di tutto il mondo, diventa uno spot per la Sardegna. Il film è ambientato nel nord dell'isola. Quello scoglio dove Ariel riaffiora dal mare - immagine diventata già icona sugli schermi cinematografici e negli smartphone connessi - si trova ad Aglientu, poco più di mille anime nella provincia di Sassari, in quella storica terra della Gallura. A pochi chilometri c'è il castello di Castelsardo, che nel film vede la dimora del principe Eric. E ancora c'è la spiaggia di Renna Majori, nelle vicinanze di Santa Teresa di Gallura, con l'acqua azzurra caraibica e la sabbia bianca. Il villaggio a monte della spiaggia fu fondato da una piccola comunità di belgi legatissimi alla fiaba di Andersen, tanto da dedicare ai protagonisti strade e piazze. Potenza del marketing territoriale: di fatto il film racconta al mondo intero quel tesoro naturalistico composto da tre parchi nazionali e quattro regionali per circa 30 mila ettari, cinque aree marine protette, 188 siti naturali. «Disney ha ambientato il film sulle nostre coste. Non poteva esserci scigno più prezioso per accogliere le avventure di questa giovane donna contemporanea», ha dichiarato alla stampa Nevina Satta, CEO della Fondazione Sardegna Film Commission.

La forza del localismo

Dalla Sardegna ai mille campanili d'Italia. Mai come oggi la forza di narrazione dei territori entra nelle strategie di marketing delle aziende. Una dedizione locale per nuovi linguaggi specifici, format innovativi, testimonial impensabili. «Il localismo è una preferenza dei consumatori per le imprese situate geograficamente vicino. Un modo per soddisfare i bisogni e i comportamenti specifici delle comunità locali

atteggiando alla cultura di un luogo. Il localismo stravolge la vendita al dettaglio e cambia il modo in cui le persone consumano e interagiscono con i brand. Favorita tanto dalla necessità del lockdown quanto dall'etica, la tendenza al localismo ha subito un'accelerazione nel corso della pandemia, perché siamo stati costretti a non spostarci dalla nostra zona di residenza. Ma ad oggi ha mantenuto una forte attenzione», ha detto Susie Walker, a capo dei Cannes Lions. Non a caso proprio alla manifestazione francese riferimento europeo del marketing che apre i battenti oggi, è stata aggiunta sin dal 2019 la categoria cultura e contesto. Già dal primo anno il 65% dei lavori in short-list ha messo in luce la comunità locale. Al marketing di massa, che massimizza volumi e incrementa la standardizzazione di prodotti e servizi, si affianca il glocal marketing. In questo caso l'obiettivo è la personalizzazione dei messaggi, oltre che delle proposte per i clienti. Il concetto ha origini giapponesi e richiama la parola do-chakuka, che significa localizzazione globale. Ma è negli anni Ottanta che si rafforza grazie al sociologo Roland Robertson che ha definito questa tendenza come la simultaneità - e quindi la compresenza - di elementi universalizzanti e particolarizzanti. Siamo lontani anni luce dai modelli globali e asettici del passato. Oggi i luoghi - siano essi fisici, digitali o ibridi - funzionano soltanto nel segno della distintività. Addirittura nel mondo connesso i luoghi riacquiscono una loro rilevanza. Ma c'è di più. Le grandi marche rincorrono questa narrazione territoriale con un marketing che si pone in logica antagonista rispetto ai "non luoghi" di Marc Augé. Dal come stai al dove stai. Si passa così dalla nota formula della prima era del social media a quella più evoluta segnata dalle brand app, con la richiesta di indicare la posizione in fase di download e registrazione. È questo il cambio epocale che si sta verificando. Lo ha evidenziato anche l'Osservatorio Immagine, promosso da GSi Italy e Nielsen, che segnala il rinnovato appeal dei territori, i prodotti alimentari confezionati

I CASI



Starbucks

Dedicare il localismo nel layout del punto vendita. In Italia nel 2018 la catena americana Starbucks ha debuttato con "Reserve Roastery", uno store nel cuore di Milano. I prodotti sono tipicamente italiani, grazie ai brand di panetteria milanese Princi



Nike

Raccontare la cultura locale grazie ai graffiti. È la scelta di Nike con la campagna "Air Max Graffiti Stores", che ha vinto il Media Lions Grand Prix. I lavori degli street artist hanno permesso di incrementare le vendite locali del 32%



Bonduelle

Una campagna a sostegno della gamma premium sulle insalate degli agricoltori. Al centro i valori del localismo, della freschezza e della qualità. Lo storytelling di Bonduelle ha messo in scena agricoltori locali a bordo dei loro trattori

che contemplano nell'etichetta un richiamo all'italianità hanno generato quasi 8,4 miliardi di euro di vendite, con un incremento del +7,6% rispetto all'anno precedente. Intanto Kantar ha registrato una forte impennata del localismo a livello mondiale come motore di crescita. La società ha effettuato una ricerca che ha coinvolto 45.000 consumatori in 50 mercati e ha scoperto che quasi due terzi dei consumatori (65%) preferiscono comprare beni e servizi provenienti dal proprio paese, mentre il 42% ha dichiarato di prestare maggiore attenzione all'origine dei prodotti.

Campagne, layout, video

Intanto i casi si moltiplicano. Nel 2021 Starbucks ha fatto ingresso in Italia facendo scuola con Reserve Roastery, uno store innovativo e coinvolgente nel cuore di Milano che ha messo al centro prodotti tipicamente italiani, grazie alla partnership con l'impresa milanese di panetteria oggi nota in tutto il mondo. L'anno successivo Nike si è imposta sul mercato con Air Max Graffiti Stores, che ha vinto il Media Lions Grand Prix. Il progetto, realizzato sul mercato brasiliano, ha sfruttato la cultura locale dei graffiti usando la geolocalizzazione e aumentando il coinvolgimento delle comunità territoriali. In anni più recenti è arrivata anche una localizzazione linguistica, con la valorizzazione dei dialetti: la multinazionale statunitense Mars ha realizzato una campagna con frasi in dialetto napoletano per eleggere il prodotto. Diesel, con la campagna The Stupid, ha differenziato il testo a seconda del dialetto d'uso in ciascuna regione e pochi mesi fa Bonduelle ha lanciato una campagna digitale a sostegno della gamma premium sulle insalate degli agricoltori. Al centro i valori del localismo, della freschezza e della qualità, reinterpretati in chiave contemporanea. Il video ha messo in scena una signora intenta a fare la spesa online e la successiva consegna delle buste direttamente da parte del contadino che le ha coltivato a casa sua, a bordo di un trattore. Anche così il glocal marketing irrompe nelle abitudini di consumo degli utenti connessi e talvolta confusi.



IL TREND

Da «come stai» a «dove stai»: i brand ribattono la formula classica del social verso attività geolocalizzate

VITTORIA ASSICURAZIONI

La carica dei 440 agenti diventati testimonial nelle proprie città

Una squadra di 440 agenti assicurativi diventa testimonial di una campagna pubblicitaria senza precedenti. Perché Vittoria Assicurazioni - storica insegna del comparto assicurativo, nata a Milano nel 1921 e che oggi conta quasi 600 dipendenti per un fatturato di 1.679 milioni di euro - ha deciso di lanciare una tra le più imponenti campagne italiane di Out Of Home come capillarità sui territori. Da oggi saranno infatti ben 270 i comuni italiani coinvolti da un'affissione che ruoterà attorno ai concetti di serietà, affidabilità, comunità.

Metterci la faccia, attraverso quello che si fa. E raccontarsi non soltanto nelle aree metropolitane, ma in centinaia di campanili d'Italia: saranno gli stessi agenti a raccontarsi in uno storytelling fotografico, ritratti verso il campo da gioco con un team di rughisti formato proprio dai giocatori della nazionale italiana maschile e femminile di rugby. Uno scatto d'impatto che diventa una forza non solo concettuale ma anche visiva, esprimendo al massimo il messaggio chiave: lo spirito di squadra. «Insieme diventiamo Vittoria» è il claim della campagna firmata dall'agenzia creativa Integer e pianificata da Wavemaker. Il progetto si articola su 28 giorni di pianificazione di campagna e prevede un investimento di oltre tre milioni di euro. La narrazione personalizzata e localistica, che vede il coinvolgimento delle persone dell'azienda, ha richiesto otto giorni consecutivi di shooting su tre set attivi contemporaneamente e uno staff composto da oltre 50 persone tra fotografi, truccatori, stylist, parrucchieri, team operativo, assistenti e producer.

Anche in questo modo un brand italiano prova a declinare l'employer branding, concetto che definisce l'identità dell'organizzazione come luogo di lavoro accattivante per i potenziali candidati, per i dipendenti e di riflesso per tutti quei clienti che promuovono scelte d'acquisto. Una definizione entrata in uso a partire dagli anni '90 per riferirsi all'identità che una organizzazione si costruisce come datore di lavoro e che oggi diventa ancora più strategica. Narrazione locale per una reputazione globale: così nasce l'approccio glocal che passa dai canali di comunicazione anche offline come le affissioni. Paradossi di questi anni connessi: in questa fase storica segnata da una forte spinta alla digitalizzazione, torna centrale il legame territoriale con le comunità. «In realtà Vittoria Assicurazioni riconosce da sempre la centralità della propria rete nel suo successo centenario. Questa campagna rappresenta il grande valore sociale che Vittoria Assicurazioni attribuisce all'assicurazione. Il lavoro svolto dalla compagnia viene guidato e ispirato dal ruolo che riveste nel contesto pubblico in cui agisce ed è perfettamente integrata grazie anche alla sua community. Da qui la decisione di puntare su questa rete formata da agenti, clienti e territorio. Questa creatività esprime la gratitudine, il rispetto e il sostegno all'impegno di questi professionisti che incarnano per noi un capitale umano inestimabile votato ad assicurare la vittoria più importante, quella dei nostri clienti», afferma Matteo Campaner, Direttore Generale di Vittoria. Così si preserva una narrazione di insieme unica e coerente, accanto a quella declinata sui territori. «La chiave vincente è costruire il messaggio della campagna attorno ai forti valori su cui si fonda la compagnia e che dalla sua fondazione ha contraddistinto sul mercato: eccellenza, affidabilità, serietà, solidità. Valori che abbiamo ereditato e che perseguiamo ogni giorno con grande fierezza e che siamo felici di condividere con la Federazione Italiana Rugby, nostro partner anche in questa significativa creatività», conclude Campaner.

-G.Colli



Backstage. Gli scatti degli agenti nella campagna Vittoria

Norme & Tributi

Diritto dell'economia
Scissioni transfrontaliere
debutteranno le nuove regole — p. 25

Riforma del processo
Dal 30 giugno più spazio
alla mediazione familiare — p. 26



**NEI TRIBUNALI GLI ELENCHI
DEI PROFESSIONISTI**
Hanno effetto dal 30 giugno le
norme, previste dalla riforma del
processo civile, che disciplinano
l'istituzione dei nuovi elenchi dei
mediatori familiari nei tribunali



Alluvioni, indennità ai dipendenti fino a esaurimento delle risorse

DI 61/2023: i subordinati

Il canale per le domande
è aperto dal 15 giugno.
Stanzianti 620 milioni

In 91 Comuni sostegno
da 1.244 euro al mese
per periodi da 15 a 90 giorni

Prima a cura di
Mauro Marrucci

È pienamente operativo, dal 15 giugno, il sostegno al reddito previsto dall'articolo 7 del D.L. 66/2023 (il decreto Alluvioni), a favore dei lavoratori subordinati che hanno subito le conseguenze della catastrofe meteorologica che ha interessato 80 Comuni dell'Emilia-Romagna, sette Comuni delle Marche e quattro della Toscana. I Comuni sono individuati nell'allegato 1 del decreto, attualmente all'esame della Camera per la conversione in legge. L'Inps ha tempestivamente diffuso le istruzioni operative con la circolare 53 del 18 giugno 2023 e con il messaggio 2215 del 14 giugno (si veda il Sole 24 Ore del 9, 10 e 15 giugno).

Come evidenziato nell'atto di prassi, si tratta di un ammortizzatore sociale unico a carattere emergenziale — che si applica quindi a prescindere dall'ambito previdenziale d'inquadramento — escluso da procedura sindacale, contribuzione aggiuntiva e limiti di durata massima (articoli 4, 12 e 30 del D.Lgs. 148/2015).

Il trattamento, che dà diritto all'accrescimento della contribuzione figurativa, sia a fini di semplificazione procedurale che di massima tutela reddituale del lavoratore, è stabilito nell'importo mensile pari a quello massimo previsto per le integrazioni salariali dall'articolo 3, comma 5-bis del D.Lgs. 148/2015, e cioè 1.321,53 euro, al lordo del contributo del 5,84% ex articolo 36 della legge 41/1986 (1.244,36 euro netti).

Per i lavoratori del settore agricolo, le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, con diritto all'integrazione, sono da equipa-

rare al lavoro ai fini della maturazione del diritto delle prestazioni di disoccupazione agricola e del relativo calcolo.

L'erogazione è prevista per una durata che va da 15 a 90 giorni a seconda delle caratteristiche soggettive dei beneficiari, con riferimento alla circostanza che ha impedito la prestazione lavorativa (si veda la grafica a fianco).

In ogni caso, la sospensione dal lavoro deve essere collegata:

- a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento emergenziale;
- all'interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione;
- all'inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;
- all'inagibilità dell'abitazione di residenza o domicilio;
- alle condizioni di salute di familiari conviventi;
- a ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in un luogo diverso da quello di lavoro.

Nella domanda — da presentare in via telematica secondo la modulistica e le modalità indicate dall'Inps nella circolare 53/2023 — i datori di lavoro dovranno indicare, ove presente, l'esistenza del provvedimento normativo o amministrativo (ad esempio un decreto di stato di calamità o un'ordinanza prefettizia o comunale) mentre, per le altre motivazioni, sarà sufficiente l'indicazione del possesso di una idonea dichiarazione di responsabilità, prodotta dal lavoratore, attestante la tipologia di condizione invocata.

Le istanze devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa. L'istituto, nel precisare che questo termine non riveste carattere decadenza, ha ravvivato l'opportunità che i datori di lavoro e gli intermediari autorizzati inoltrino le domande con la massima urgenza, per consentire la più tempestiva erogazione della nuova misura di sostegno al lavoratore.

La provvidenza è erogata con pagamento diretto da parte dell'Inps, nel limite di spesa di 620 milioni di euro per il 2023, ed è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale previsti

Le due indennità

L'AIUTO AI DIPENDENTI

L'indennità per i lavoratori subordinati del privato (condizioni riferite alla data del 2 maggio 2023) - Inps circolare 53/2023 e messaggio 2215/2023

Beneficiari e durata massima di intervento per le giornate di sospensione del lavoro o di mancata prestazione

- Residenti o domiciliati o lavoratori presso datori di lavoro con sede nei Comuni colpiti dall'alluvione, impossibilitati a prestare attività lavorativa: **90 giorni**
- Residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati, impossibilitati a recarsi al lavoro: **15 giorni**
- Agricoli residenti, domiciliati o lavoratori presso datori di lavoro operanti in uno dei Comuni alluvionati: **90 giorni**
- Agricoli, residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati, impossibilitati a recarsi a lavoro: **15 giorni**
- Agricoli (con rapporto di lavoro costituito dopo il 1° maggio 2023), residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati, impossibilitati a recarsi a lavoro: **15 giorni** (dalla data di assunzione).
- Agricoli (con rapporto di lavoro costituito dopo il 1° maggio 2023), residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati, impossibilitati a recarsi a lavoro: **15 giorni** (dalla data di assunzione).

Motivazioni connesse all'alluvione, da documentare

- 1) provvedimento normativo o amministrativo
- 2) interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione
- 3) inutilizzabilità dei mezzi di trasporto
- 4) inagibilità dell'abitazione di residenza o domicilio
- 5) condizioni di salute di familiari conviventi
- 6) altri avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in un luogo diverso da quello di lavoro.

La domanda

La presenta sempre il datore di lavoro, in via telematica, entro il termine non perentorio della fine del mese successivo a quello in cui inizia la sospensione.

La prestazione

Ammortizzatore sociale unico, escluso da procedura sindacale, contribuzione aggiuntiva, limiti di durata massima, incompatibile con gli ammortizzatori sociali "classici".

Quanto vale

L'importo massimo mensile dell'aiuto è di 1.321,53 euro (al netto della riduzione ex articolo 26 della legge 41/1986 diventa di 1.244,36 euro). Il pagamento è diretto, dall'Inps al lavoratore.

L'AIUTO PER GLI AUTONOMI

Lavoratori autonomi - (condizioni riferite al 1° maggio 2023) - circolare Inps 54/2023

I beneficiari

Collaboratori coordinati e continuativi, agenti e rappresentanti di commercio, lavoratori autonomi e professionisti, residenti o domiciliati o operanti esclusivamente (per gli agenti e rappresentanti, prevalentemente) in uno dei Comuni alluvionati, che abbiano dovuto sospendere l'attività.

La prestazione

Indennità a tantum di 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque non superiore a 3mila euro. Domande da presentare entro il 30 settembre.

dal D.Lgs. 148/2015 (Cigo, Cigs, Fis, Fondi di solidarietà bilaterale anche alternativi e a carattere territoriale) e con quelli per l'agricoltura. Non ne potranno fruire pertanto i lavoratori che, per gli stessi periodi, sono destinatari dei trattamenti ordinari citati.

Con la circolare 53/2023, l'Inps ha precisato che l'eventuale presentazione della richiesta dell'ammortizzatore unico da parte dei datori di lavoro tutelati, rientranti nei Fondi di solidarietà bilaterale alternativi di artigiano e somministra-

zione, è da considerare quale ammissione di mancato ricorso alle tutele di questi ultimi strumenti.

I datori di lavoro che, avendo già presentato istanza per il ricorso a uno degli ammortizzatori sociali ordinari, volessero accedere alla misura emergenziale con riferimento agli stessi periodi e agli stessi lavoratori, possono richiedere alla sede competente dell'Istituto l'annullamento dell'originaria istanza prima di presentare la domanda.

**Scadenza
al 30 settembre
per collaboratori
e imprenditori**

Gli autonomi

Rileva la sospensione
dell'attività che sia avvenuta
fra il 1° maggio e il 31 agosto

Il decreto 66/2023 ha previsto un'indennità nei Comuni colpiti dall'alluvione anche per il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi (si veda il Sole 24 Ore del Lunedì 12 giugno). Con la circolare 54/2023, l'Inps ha fornito le istruzioni per l'erogazione dell'aiuto, a decorrere dal 15 giugno, a favore dei lavoratori autonomi dei 91 Comuni colpiti dalle alluvioni in Emilia Romagna, Marche e Toscana. I beneficiari sono i collaboratori coordinati e continuativi, gli agenti e i rappresentanti di commercio, i lavoratori autonomi, compresi titolari di attività d'impresa, e i professionisti iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza assistenziale. La provvidenza (articolo 8 del D.L. 66/2023), consiste in un'indennità a tantum di 500 euro

**Una tantum da 500
a 3mila euro
in base ai periodi
di interruzione
del lavoro**

per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni, nell'arco temporale tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023, fino a 3mila euro totali per ogni beneficiario, senza riconoscimento della contribuzione figurativa. Ne possono fruire i lavoratori autonomi costretti a sospendere l'attività per le alluvioni, che, al 1° maggio 2023, fossero residenti o domiciliati oppure operassero esclusivamente (comprendendo gli agenti e rappresentanti) in uno dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

I destinatari della misura possono già inoltrare l'istanza, in modalità telematica, sul sito dell'Inps, fino al 30 settembre 2023. Anche in questo caso c'è un limite di spesa, oltre il quale l'Istituto non accetterà nuove domande, pari a 253,6 milioni di euro per il 2023.

ONLINE
Il testo integrale
dell'articolo su:
npluslavoro.it
Isola24ore.com

GRUPPO 24ORE

**PARTNER 24 ORE IL SUPER NETWORK
DELLE MIGLIORI COMPETENZE.**

SCOPRI DI PIÙ SU PARTNER24ORE.COM

Partner 24ORE

In partnership con **4C LEGAL**

INVITO AD OFFRIRE
In Borgaro Torinese (TO) Via Mappano n.19

Capannone industriale distribuito su 3 piani fuori terra, con corte esclusivo, cabina di trasformazione esterna elettrificata dal fabbricato e doppio accesso diretto da strada pubblica.

L'unità immobiliare è occupata prevalentemente dal laboratorio distribuito solo al piano terra con superficie 1822 mq, mentre la seconda porzione è distribuita su 3 piani fuori terra, ed uso uffici per 309 mq, servizi igienici per 16 mq, vari accessori per 145 mq. Cabina Enel di 12 mq.

La corte esclusiva presenta una superficie di 1622 mq interamente asfaltata, con un accesso carrabile ed un accesso pedonale.

PREZZO BASE
Euro 850.000,00

Classificazione certificata APE in corso di rilascio

Immobile libero

Eventuali richieste di site visit e di documentazione relativa all'immobile dovranno essere formulate allo Studio Notarile Cianci indagar@studiointraprim.it entro il **12/07/2023 ore 12:00** tramite e-mail all'indirizzo polen@studiointraprim.it.

L'offerta scritta dovrà pervenire indagar@studiointraprim.it entro il **19/07/2023 ore 12:00** presso lo Studio Notarile Cianci, Via Leopardi 21 Milano tel. 0296280388 in forma cartacea o via pec all'indirizzo: paola.cianci@postacertificata.notariato.it. In caso pervenisse più offerte potrà essere disposta una gara tra gli stessi offerenti.

Il presente invito ad offrire non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 C.C. né costituisce promessa al pubblico ex art. 1369 C.C. né costituisce sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle leggi vigenti e pertanto non comporta obbligo o impegno di alienazione nei confronti di eventuali offerenti e, per questi ultimi, alcun diritto di qualsivoglia pretesa o rimborso, compresi il pagamento di mediazioni o consulenze.

intrum
www.intrum.it/te-salut/

Norme & Tributi

Fisco

Case popolari e superbonus: più tempo nei condomini

Agevolazioni

Proroga del 110% a fine 2023 più facile se i millesimi dei privati prevalgono sugli IACP

Negli altri casi occorre aver raggiunto il Sal del 60% al prossimo 30 giugno

Silvio Rivetti

L'imminente scadenza del prossimo 30 giugno del superbonus al 110% per gli interventi realizzati dagli IACP ed enti assimilati - se a tale data non risulteranno effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo - non è applicabile ai lavori riguardanti i condomini "misti". Cioè quegli edifici che sono connotati dalla presenza di unità immobiliari di proprietà degli enti di gestione dell'edilizia pubblica ed proprietà altrui, purché i primi non siano prevalenti.

Tale conclusione, confermata dalla circolare 13/E di martedì scorso, deriva dal comma 3-bis e 8-bis, ultimo periodo, dell'articolo 119 del decreto Rilancio (Dl 34/2020), che contengono la disciplina speciale dei termini di applicabilità dell'aliquota al 110%, riservata agli IACP e agli enti assimilati che intervengono sugli immobili di edilizia residenziale pubblica di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni (ai sensi del comma 9-bis). In particolare, il comma 3-bis estende il 110% alle spese concernenti i lavori trainanti e trainati ecobonus, sostenute dagli IACP fino al 30 giugno 2023;

mentre il comma 8-bis, ultimo periodo, dispone che per gli interventi effettuati dagli IACP - e per i lavori trainati effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio - per i quali al 30 giugno sarà stata raggiunta la soglia minima del 60% dell'intervento complessivo, l'aliquota del 110% sarà concessa anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, senza possibilità di applicarla alle spese degli anni successivi.

Le circolari 13/E/2023 (pagina 6) e 24/E/2023 (pagina 5) dispongono che i termini di scadenza del 110% di cui al comma 3-bis si applicano non solo agli edifici interamente di proprietà degli IACP, ma anche ai condomini qualificabili, in base alla ripartizione millesimale, prevalentemente di proprietà degli enti dell'edilizia pubblica.

L'evidente collegamento esistente tra la regola di durata del comma 3-bis, e la sua proroga ai sensi del comma 8-bis, rende palese che è l'intera disciplina speciale dei termini del superbonus al 110% riservata agli IACP a trovare applicazione pure per i condomini misti prevalentemente IACP, ossia a quei condomini nei quali, stando alla tabella millesimale, la porzione di edificio di proprietà IACP è superiore a quella di proprietà di soggetti terzi. Ne viene quindi che, per i condomini misti non prevalentemente di proprietà IACP, non potranno trovare spazio le regole speciali dettate a favore degli enti dell'edilizia pubblica, bensì quelle ordinarie di durata del superbonus stabilite per i condomini: con scadenza della misura del 110% fino al 31 dicembre 2023 a condizione di disporre, alternativamente, od elibe-

ra assemblare ante 19 novembre 2022 e Glas presentata entro il 31 dicembre 2022; o di delibera assembleare adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022 e Glas presentata alla data del 25 novembre 2022. Oltre questa data, poi, spetterà il superbonus del 70% per le spese del 2024 e del 65% per le spese del 2025.

Secondo la circolare 13/E/2023, le stesse considerazioni che abbiamo appena visto valgono anche qualora le unità immobiliari dell'edificio condominiale risultino (o meno), in prevalenza, possedute dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), dell'articolo 119 e assegnate in godimento ai soci.

Ricordiamo infine che l'ente dell'edilizia pubblica laddove non proprietario esclusivo dell'edificio abitativo, e laddove non condominio "prevalente" in tale edificio, resta pur sempre condominio ai sensi del comma 9, lettera a). Da qui, la spettanza del superbonus secondo le regole ordinarie. Ne dà ulteriore ed espressa conferma la circolare 23/E/2022, pagina 14, per la quale lo IACP che possiede immobili all'interno di un edificio in condominio potrà, nel rispetto di ogni altra condizione prevista, fruire del superbonus sia con riferimento alle spese per interventi trainanti e trainati sulle parti comuni di tale edificio, sia con riferimento alle spese sostenute per interventi trainati sulle singole unità immobiliari possedute; non applicandosi, quanto a queste ultime, il limite del comma 10 dell'articolo 119, in merito alla possibilità di fruire del super-ecobonus limitatamente a due sole unità immobiliari: limite valido per le sole persone fisiche e non per gli IACP.



IL CODICE APPALTI SPIEGATO A IMPRESE E PROFESSIONISTI
C'è anche un master dedicato ai contratti pubblici e dedicato per i "privati" nel catalogo dei corsi del Sole 24 Ore.

«Il nuovo Codice degli appalti per gli operatori economici», in 8 incontri, dal 29 giugno, coordinato da Antonio Giacalone e Michele Lombardo. formazione.ilssole24ore.com

In sintesi

Il blocco delle cessioni
Il decreto legge 11/2023 ha bloccato le cessioni dei crediti d'imposta e gli sconti in fattura dal 17 febbraio 2023 in poi, prevedendo - fin da subito - alcune deroghe. In particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto ha disciplinato alcuni casi in cui, per gli interventi agevolati dal superbonus, il blocco non si applica.

Le deroghe in conversione
Il Parlamento, convertendo il decreto, ha "salvato" dal blocco anche i lavori compresi in piani di recupero o riqualificazione che fossero già approvati alla data del 17 febbraio. Questa deroga, per quanto inserita nel comma 2 dedicato al superbonus, menziona anche l'articolo 121, comma 2 (bonus ordinari).

Detrazioni ordinarie, niente cessioni bloccate per i piani già approvati

I progetti di recupero

I confini della deroga prevista con la conversione del decreto legge 11/2023

Pierpaolo Cerulli
Stefano Cingolani

Il decreto Blocca cessioni (Dl 11/23, come modificato in conversione) ha introdotto una serie di deroghe che consentono di continuare a fruire dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d'imposta. Non mancano, però, i dubbi interpretativi. In particolare, l'articolo 2, comma 2, fin dalle prime righe si autoproclama come riferito alle «opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020», e dovrebbe perciò contemplare le sole deroghe

al superbonus (contenute nelle lettere a, b e c del comma).

Ma se per le lettere a) e b) non ci sono dubbi, la lettera c) sarebbe indecifrabile se riferita solo al superbonus. In primis, la lettera c) esclude dal blocco delle cessioni gli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali, alla data del 16 febbraio scorso, risulti presentata l'istanza per il titolo abilitativo. Nel periodo successivo poi - aggiunto in conversione - si dice che per le sole zone sismiche 1, 2 e 3, «le disposizioni della presente lettera» valgono anche «per gli interventi già rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2» del decreto Rilancio.

Ciò significa che si è di fronte a una doppia deroga: una prima, che richiama gli interventi di demolizione e ricostruzione agevolati dal superbonus; e una seconda che riguarda sia gli interventi di superbonus, sia gli interventi agevolati dai bonus ordinari (elencati dal comma 2 del-

l'articolo 121), a certe condizioni. In dettaglio, la seconda deroga stabilisce che sfuggono al blocco delle cessioni gli interventi di demolizione e ricostruzione («compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati»), i quali alla data del 17 febbraio 2023 «risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrenti al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati». Il riferimento ai piani di recupero o di riqualificazione deve intendersi, riprendendo la circolare Ance di aprile 2023, come riferito agli strumenti esecutivi o particolarizzati della pianificazione comunale, comunque denominati, che interessano porzioni del territorio tali da comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati e aree che trovano la loro disciplina di contenuto e modalità di approvazione nelle leggi regionali. Infine, in relazione ai requisiti dei piani, la norma prevede che questi debbano:

- avere dei contenuti progettuali di dettaglio. Data la genericità di questa frase, ciò potrebbe significare che essi debbano contenere previsioni planimetriche, tipologiche, formali e costruttive la cui sussistenza risulti in sede di approvazione da parte dell'organo comunale competente, e che sia tale da poter consentire la presentazione di un titolo semplificato come la Scl autorizzativa al permesso di costruire;
- concorrere al miglioramento energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati;
- essere ricompresi in un piano attuativo comunque denominato. Quest'ultimo requisito è di particolare rilevanza, in quanto la norma pone riferimento al momento di approvazione del piano e, pertanto, non rileva la data di presentazione del titolo edilizio che potrà anche essere successiva al Dl 11/2023.

ey.com/IT



Digital Talk | EY Italy Outlook
Con che occhi
guarderemo al
futuro dell'Italia?
20 giugno 2023, ore 14.30

EY
Building a better
working world

The better the question. The better the answer. The better the world works.

Con l'intervento di:

Guido CROSETTO, Ministro della Difesa

Raffaiele FITTO, Ministro per gli Affari Europei, per le Politiche di coesione e per il PNRR

Adolfo URSO, Ministro delle Imprese e del Made in Italy

E con:

Massimo ANTONELLI, CEO, EY Italy | **Dario BERGAMO**, Responsabile Mercati Regolati, EY Italy

Carlo BONOMI, Presidente, Confindustria | **Marco DAVIDDI**, Managing Partner Strategy and Transactions, EY Italy

Donato FERRI, Managing Partner Consulting, EY Europe West | **Andrea ILLY**, Presidente, illycaffè

Dario LO BOSCO, Presidente, Rete Ferroviaria Italiana | **Sergio MARULLO di CONDOJANNI**, CEO, Angelini Industries

Massimo SCACCABAROZZI, Presidente, Fondazione Expo Roma 2030 | **Paolo SCARONI**, Presidente, Enel

Ivana SEMERARO, Partner, Icon Infrastructure | **Alberto VACCHI**, Presidente e AD, IMA Group

Norme & Tributi

Fisco

Allevamenti, soccida a rischio riqualificazione da parte del Fisco

Accertamento

La monetizzazione è ammessa dalle Entrate ma rende l'iva inderogabile

Per prevenire contestazioni occorre dividere tra le parti l'accrescimento o i frutti

di
Yanni Fusconi
Giorgio Gavelli
Massimo Sirri

I contratti di soccida sono sempre più oggetto di attenzione da parte dei verificatori fiscali. La soccida è un contratto fondamentale per il settore dell'allevamento, ma all'importanza di tale contratto associativo (tipizzato dal legislatore) non corrisponde un'adeguata conoscenza delle logiche giuridico-fiscali che costituiscono l'istituto.

Le regole del Codice civile
Disciplinato dagli articoli 2170 e seguenti del Codice civile, il contratto di soccida fa sì che due imprenditori (soccidente e socciario) si associno per l'esercizio in comune dell'attività di allevamento degli animali al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.

IL NODO
Se la ripartizione dell'accrescimento risulta solo contabile, l'Agenzia può mettere l'operazione nel mirino

I CONTRATTI
Molto dipende dalle pattuizioni tra le imprese e da cosa si riesce a provare in giudizio

Nella soccida semplice, il socciario conferisce il bestiame e spetta a lui la direzione dell'impresa. È importante sottolineare che il conferimento iniziale avviene a titolo di godimento, poiché la proprietà rimane in capo al socciante, tanto è vero che il conferimento (anche dei mangimi, nei limiti stabiliti dal contratto: risoluzione 504929/1973) è fuori campo Iva. Il socciario presta il lavoro per la custodia e l'allevamento degli animali secondo le direttive del socciante.

La finalità del contratto è quella di dividere gli accrescimenti, cioè l'incremento che gli animali hanno avuto al termine del ciclo di allevamento (ingrasso) o i relativi frutti (ad esempio: uova), ma prima di procedere con la determinazione dell'effettivo valore dell'accrescimento e con la ripartizione, è comunque importante che il socciario prelevi il complesso di capi corrispondente al bestiame apportato in sede di conferimento iniziale.

La monetizzazione

Nonostante la soccida sia essenzialmente finalizzata alla ripartizione degli accrescimenti, l'Agenzia delle Entrate ha previsto la possibilità della monetizzazione. In questo caso, gli animali vengono ritirati integralmente dal socciario, il quale li

denaro. Secondo l'Agenzia (sempre risoluzione 504929/1973) «l'equivalente in denaro, anticipato dal socciante a titolo di ripartizione dei frutti, o del prezzo ricavato dalla vendita dei frutti stessi, può considerarsi come quota spettante al socciario a titolo non soggetta ad Iva, purché tale alternativa sia prevista dal contratto di soccida intercorrente fra le parti». L'irreversibilità «a valle» crea quindi in capo al socciario un'inderogabilità specifica dell'Iva assolta sugli acquisti, mentre la riqualificazione della cessione mette a rischio la detrazione del socciante.

L'operazione a rischio
Per ovviare a questo problema, molto spesso il socciario vende la propria quota di animali al socciante. È importante tuttavia, che questo passaggio non si riduca a una mera operazione contabile, poiché il rapporto fra le parti potrebbe essere considerato «di fatto» come una soccida monetizzata, in cui il socciante ritira tutti gli animali e liquida al socciario una somma di denaro corrispondente alla quota di accrescimento valorizzata al prezzo di mercato del periodo di riferimento. Al cospetto di contratti magari non chiarissimi e di una ripartizione degli animali che potrebbe apparire tale solo sulla carta, le Entrate potrebbero in sostanza riqualificare il rapporto in soccida monetizzata, riconoscendo la detrazione Iva in capo alle parti, con sanzioni assai rilevanti. Impossibile generalizzare, solo un esame caso per caso permette di dare un giudizio; tuttavia il confine rimane sottile, e spesso il contenzioso con l'amministrazione si risolve in una questione di onere probatorio.

Come prevenire la riqualificazione
Per dare fondamento giuridico alla ripartizione degli animali e legittimare la fatturazione della quota di spettanza del socciario, è importante che gli accrescimenti vengano in prima battuta effettivamente divisi fra le parti, poiché se così non fosse non verrebbe meno la rilevanza del bestiame in capo al socciante (art. 3175 del Codice civile) e i compensi percepiti dal socciario sarebbero assimilati a una ripartizione di proventi in denaro. Si tratterebbe quindi di un'operazione non rilevante ai fini Iva e, come più volte stabilito dalla Cassazione, non spetterebbe alcun diritto di detrazione (pronunce 11592/2021, 14971 e 21491 del 2005, 8797 e 27715 del 2013).

La ripartizione degli animali deve desumersi prima di tutto dal contratto, in cui è opportuno riportare in maniera chiara e univoca tale scelta. Di grande importanza sarà poi la redazione del verbale di inizio e fine ciclo, da cui sarà possibile ricavare l'entità degli accrescimenti che, in base alla buona riuscita dell'allevamento, dovranno essere divisi fra le parti, ma solo previo prelievo da parte del socciante del numero di capi corrispondente a quelli conferiti in origine.

Con comportamenti ben definiti contrattualmente e coerenti nella fase esecutiva, la vendita da socciario a socciante potrebbe dunque essere considerata un'operazione rilevante Iva che legittima la detrazione in capo alle parti.

I punti chiave

1 IL CONTRATTO
L'obiettivo della divisione dell'accrescimento
In base all'articolo 2170 del Codice civile, nel contratto di soccida il socciante e il socciario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse. L'obiettivo del contratto è dividere l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.

2 LA QUESTIONE
La detrazione Iva al socciario
Nella realtà avviene spesso che il socciante acquisti dal socciario la quota di animali ottenuti da quest'ultimo per effetto della ripartizione, con una ordinaria operazione di cessione soggetta a Iva. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, in sede di verifica, tende a riqualificare tale contratto in "soccida monetizzata", riconoscendo la detrazione Iva al socciario (a fronte di una operazione "a valle" considerata fuori campo) e la detrazione operata dal socciante sull'imposta applicata (e liquidata) dal socciario.

3 LE REGOLE IVA
Operazione fuori campo e il caso della monetizzazione
Il conferimento iniziale del socciante avviene a titolo di godimento, poiché la proprietà rimane in capo al socciante; l'operazione è, quindi, fuori campo Iva. Se gli animali vengono ritirati integralmente dal socciante, che liquida al socciario una somma di denaro (cosiddetta soccida monetizzata), secondo l'Agenzia (sempre risoluzione 504929/1973) «l'equivalente in denaro, anticipato dal socciante a titolo di ripartizione dei frutti ovvero del prezzo ricavato dalla vendita dei frutti stessi, può considerarsi come quota spettante al socciario a titolo di assegnazione» non è soggetta a

Iva «sempreché tale alternativa sia prevista dal contratto di soccida intercorrente fra le parti».

4 GLI ACCERTAMENTI
L'Agenzia disconosce la detrazione Iva al socciario
Nella realtà avviene spesso che il socciante acquisti dal socciario la quota di animali ottenuti da quest'ultimo per effetto della ripartizione, con una ordinaria operazione di cessione soggetta a Iva. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, in sede di verifica, tende a riqualificare tale contratto in "soccida monetizzata", riconoscendo la detrazione Iva al socciario (a fronte di una operazione "a valle" considerata fuori campo) e la detrazione operata dal socciante sull'imposta applicata (e liquidata) dal socciario.

5 LA PRONUNCIA
La Cassazione salva la detrazione del socciario
In una recentissima ordinanza (15764/2023 depositata il 6 giugno scorso) la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del socciario, legittimando la detrazione Iva di quest'ultimo e riconoscendo come non fondata la riqualificazione operata dall'Agenzia delle Entrate.

6 LA RICHIESTA
Il Consiglio nazionale: la norma va rimodulata
Il Cndec, nelle proposte emendative alla legge delega di riforma fiscale presentata in Parlamento, ha evidenziato l'importanza di intervenire sul testo della disposizione, rendendola più conforme allo spirito per cui è stata dettata ed al principio di neutralità dell'Iva e proporzionalità delle sanzioni emergenti dal diritto comunitario e dalle sentenze della Corte di giustizia Ue.



LA QUESTIONE
Sanzioni penalizzanti per i casi di Iva applicata in eccesso
Più in generale, con riferimento alla detrazione del socciante, il tema rientra nel più ampio contesto dell'interpretazione dell'articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997 e i suoi rapporti con la procedura di restituzione dell'Iva non dovuta, di cui all'articolo 30-ter del Dpr 633/1972. Secondo la prima norma, in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione, quest'ultimo è punito non con la sanzione del 90% dell'imposta detratta, ma con la sanzione compresa fra 250 euro e 10 mila euro. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

È noto come la Cassazione abbia depennato (per non dire svuotato) la norma, affermando dapprima che essa si applica solo alle ipotesi in cui - a fronte di un'operazione impropria - l'Iva sia stata erroneamente addebitata con un'aliquota superiore a quella effettiva (sentenza 24289/2020), quindi, in un arresto successivo (sentenza 10039/2021), limitando la detrazione all'imposta «effettivamente dovuta in ragione della natura delle caratteristiche dell'operazione, fino al punto di concludere (sentenza 8599/2023) che la sanzione fissa riguarda solo indebita detrazione della maggiore imposta per errore di aliquota. Così facendo, non solo si torna al passato, ma si dimentica anche cosa accade, in una situazione simile, al cessionario di un'operazione in regime di reverse in cui - erroneamente emessa l'addizionale - sia applicata l'imposta (comma 9-bis dello stesso articolo 6, Dlgs 471/1997). Il cessionario chiede un'altra volta il pagamento dell'imposta (negando la detrazione), senza contare che, nella maggior parte dei casi, l'unico risultato che si ottiene è dare origine a un percorso tortuoso che porterà alla sua restituzione azionando la procedura dell'articolo 30-ter Dpr 633/72.

Correttamente, quindi, il Cndec nelle proposte di emendamento al disegno di legge delega per la riforma fiscale (Ac. 1054), presentato il 13 maggio scorso, ha chiesto di introdurre una modifica del seguente tenore: «Invece della disciplina, anche sanzionatoria, applicabile in caso di errori di fatturazione o di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettivamente emessa, si applica la sanzione in misura superiore a quella effettivamente emessa, ma non superiore al 90% dell'imposta detratta, se l'errore non è dovuto a frode fiscale». La sanzione in misura superiore a quella effettivamente emessa, ma non superiore al 90% dell'imposta detratta, se l'errore non è dovuto a frode fiscale, è applicabile in caso di errori di fatturazione o di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettivamente emessa, ma non superiore al 90% dell'imposta detratta, se l'errore non è dovuto a frode fiscale.

GRUPPO24ORE

IL SOLE 24 ORE S.p.A.: AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA A CUI È STATA SUBORDINATA L'EFFICACIA DELLA DELIBERA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 37 DELLO STATUTO SOCIALE

Con riferimento alla delibera dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Il Sole 24 Ore S.p.A. (la "Società") del 27 aprile 2023 che ha approvato la modifica, in particolare, dell'articolo 28 (Disposizione degli utili dello Statuto della Società), si rende noto che al termine del periodo per l'esercizio del diritto di ricorso da parte degli Azionisti di categoria speciale che non hanno consentito all'adozione della suddetta delibera, per tali intendendosi gli Azionisti assenti, assenti o dissenzienti - conclusi (invece) 7 giugno 2023 - il ricorso risulta esercitato per un numero di azioni di categoria speciale pari a 8.032 per un valore complessivo per il ricorso di Euro 3.935,84, inferiore alla soglia di Euro 2.000.000.

Si intende, pertanto, che la Condizione Sospensiva che subordinava l'efficacia della delibera di modifica dell'articolo 27 dello Statuto sociale alla circostanza che l'importo da pagare da parte della Società ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile, agli Azionisti portatori di azioni di categoria speciale che avessero esercitato il diritto di ricorso, non eccedesse complessivamente Euro 2.000.000. La Società, nei termini già comunicati in precedenza, procederà all'Offerta in Opzione, all'Offerta in Prestito e all'eventuale Collocamento a Terzi.

Lo Statuto sociale approvato dall'Assemblea del 27 aprile 2023, in corso di deposito in data odierna presso il Registro delle Imprese di Milano a fini della relativa iscrizione, è a disposizione del pubblico presso la sede legale, Viale Sarta n. 223 - Milano, sul sito internet della Società www.gruppo24ore.it alla sezione "Governance-Stato", nonché presso il mercatino di stoccaggio autorizzato "IRFO" consultabile all'indirizzo www.irfo.it.

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione del Consiglio d'Amministrazione in art. 72 del Regolamento Emittenti adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1998, e pubblicata in data 6 aprile 2023, e al comunicato stampa diffuso lo scorso 24 maggio 2023, entrambi a disposizione del pubblico presso la sede legale, Viale Sarta n. 223 - Milano, sul sito internet della Società www.gruppo24ore.it alla sezione "Governance-Stato" e la sezione "Investitori-Comunicati Stampa" nonché presso il mercatino di stoccaggio autorizzato "IRFO" consultabile all'indirizzo www.irfo.it.

Eventuali ulteriori precisazioni sui termini e modalità della procedura di attuazione delle azioni di categoria speciale della Società (inclusi i dettagli sull'Offerta in Opzione e sull'Offerta in Prestito nonché sull'eventuale Collocamento a Terzi) saranno comunicati secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa applicabile e pubblicate sul sito internet della Società www.gruppo24ore.it e sul quotidiano Il Sole 24 Ore secondo i termini e le modalità di legge.

Milano, 19 giugno 2023

Il Sole 24 Ore S.p.A. Sede in Milano, Viale Sarta 223

Capitale Sociale Euro 570.124.761,00 - Registro Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 00777011501 - R.E.A. di Milano n. 094088

COMUNE DI SAVONA
C.so Italia, 19 - 12100 Savona
PROCEDURA APERTA N. 2/2023
con convocazione del Consiglio del Terzo Settore
L'Amministrazione Comunale di Savona ha deciso di affidare a una ditta privata la gestione del servizio di pulizia e manutenzione delle aree pubbliche del Comune di Savona. Per informazioni e per partecipare alla gara, si prega di rivolgersi all'Ufficio Tecnico del Comune di Savona, viale Italia 19, Savona, tel. 019/2411111, o sul sito www.comune.savona.it.

cdp
CDP Real Asset Sgr - Società per Azioni
AVVISO PER LA SELEZIONE DEL
COMPENDIO IMMOBILIARE
"BONNOMINATO PIÙ ALZATO GIUFFRÈ"
RTO IN TROPEA (VV)
CDP Real Asset Sgr S.p.A. Società per Azioni, con sede in Roma, ha deciso di affidare a una ditta privata la gestione del servizio di pulizia e manutenzione delle aree pubbliche del Comune di Tropea (VV). Per informazioni e per partecipare alla gara, si prega di rivolgersi all'Ufficio Tecnico del Comune di Tropea (VV), viale Italia 19, Tropea (VV), tel. 0965/241111, o sul sito www.comune.tropea.vv.it.

cdp
CDP Real Asset Sgr - Società per Azioni
AVVISO PER LA SELEZIONE DEL
COMPENDIO IMMOBILIARE
"BONNOMINATO PIÙ ALZATO GIUFFRÈ"
RTO IN TROPEA (VV)
CDP Real Asset Sgr S.p.A. Società per Azioni, con sede in Roma, ha deciso di affidare a una ditta privata la gestione del servizio di pulizia e manutenzione delle aree pubbliche del Comune di Tropea (VV). Per informazioni e per partecipare alla gara, si prega di rivolgersi all'Ufficio Tecnico del Comune di Tropea (VV), viale Italia 19, Tropea (VV), tel. 0965/241111, o sul sito www.comune.tropea.vv.it.

Top24 Diritto
l'innovativa
soluzione
per l'avvocato.

cdp
CDP Real Asset Sgr - Società per Azioni
AVVISO PER LA SELEZIONE DEL
COMPENDIO IMMOBILIARE
"BONNOMINATO PIÙ ALZATO GIUFFRÈ"
RTO IN TROPEA (VV)
CDP Real Asset Sgr S.p.A. Società per Azioni, con sede in Roma, ha deciso di affidare a una ditta privata la gestione del servizio di pulizia e manutenzione delle aree pubbliche del Comune di Tropea (VV). Per informazioni e per partecipare alla gara, si prega di rivolgersi all'Ufficio Tecnico del Comune di Tropea (VV), viale Italia 19, Tropea (VV), tel. 0965/241111, o sul sito www.comune.tropea.vv.it.

cdp
CDP Real Asset Sgr - Società per Azioni
AVVISO PER LA SELEZIONE DEL
COMPENDIO IMMOBILIARE
"BONNOMINATO PIÙ ALZATO GIUFFRÈ"
RTO IN TROPEA (VV)
CDP Real Asset Sgr S.p.A. Società per Azioni, con sede in Roma, ha deciso di affidare a una ditta privata la gestione del servizio di pulizia e manutenzione delle aree pubbliche del Comune di Tropea (VV). Per informazioni e per partecipare alla gara, si prega di rivolgersi all'Ufficio Tecnico del Comune di Tropea (VV), viale Italia 19, Tropea (VV), tel. 0965/241111, o sul sito www.comune.tropea.vv.it.

Il Sole
24 ORE



LA FILOSOFIA A VANTAGGIO DELL'IMPRESA

Consapevolezza, lungimiranza, realismo e sintesi sono gli elementi chiave per migliorare la gestione strategica della propria impresa: questa l'idea "dominante" di Emanuele Sacerdote, espressa nelle pagine del suo illuminante saggio, dedicato ai manager e alle organizzazioni curiose di sperimentare approcci innovativi al business, grazie alle lezioni dei più grandi filosofi antichi e moderni.

IN EDICOLA DA SABATO 17 GIUGNO CON IL SOLE 24 ORE A € 12,90* E IN LIBRERIA.

*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta valida in edicola fino al 17/07/2023. In libreria a 16,90€



Ordina la tua copia su [1aonline.it](https://www.1aonline.it) e ritira, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.



Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore
02 30300600

Shopping



In vendita su [Shopping24](https://shopping24.offerta.ilsale24ore.com/filosofiaimpresa)
[offerta.ilsale24ore.com/filosofiaimpresa](https://shopping24.offerta.ilsale24ore.com/filosofiaimpresa)

Norme & Tributi

Fisco



NT+ FISCO
La flat tax incrementale
per le partite Iva online lo speciale
Come funzionerà la sostitutiva del 15%
riservata a chi non applica il regime

Forfettario e aumento i redditi nel
2023 rispetto al triennio 2020-22?
Tutti i dettagli nello speciale online.
Le raccolte degli articoli su:
ntplusfisco.ilsol24ore.com

Società di comodo, test «soggettivo» per le cause di disapplicazione

Dichiarazioni

**Sentenze e interpellati
consentono di giustificare
i mancati ricavi minimi**

**In aumento le decisioni
che consentono di provare
lo svolgimento dell'attività**

di **Cristina Odorizzi**

Uno dei quadri critici del modello Redditi è sicuramente quello dedicato alla verifica delle possibili situazioni di non operatività. In primo luogo, va ricordata la novità in vigore dal periodo d'imposta 2022, cioè l'eliminazione della fattispecie delle società di comodo dovuta alla presenza di perdite sistematiche (società in perdita per cinque periodi d'imposta consecutivi o per quattro periodi in un quinquennio, avendo l'ultimo periodo con un reddito inferiore al reddito minimo presunto, si veda in dettaglio il Sole 24 Ore di lunedì 22 maggio).

Rimane però in piedi il tema delle società di comodo per insufficienza di ricavi, alla cui verifica sono dedicati i righi da RS16 a RS125 del modello Redditi SC e richi da RS11 a RS20 del modello Redditi SP. La compilazione di tali righi consente di testare la sufficienza dei ricavi effettivi rispetto ai ricavi presunti, determinati applicando ai valori dell'attività immobiliare i seguenti coefficienti: 2% per titoli e crediti; 6% per immobili ed altri beni; 5% per im-

mobili abitativi; 15% per altre immobilizzazioni; 1% per immobili collocati in Comuni con meno di 1.000 abitanti.

Il primo fondamentale aspetto su cui soffermarsi in sede di compilazione è però costituito dalla verifica circa la presenza di cause di esclusione o di disapplicazione della relativa disciplina.

L'individuazione delle cause di esclusione è più agevole rispetto alla casistica delle disapplicazioni, trattandosi di ipotesi strettamente elencate dalla legge (si veda la scheda). Fra queste ricordiamo quella relativa al primo periodo di imposta (cod. 2), applicabile a prescindere da ulteriori caratteristiche, quella delle società che presentano un valore complessivo della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo di stato patrimoniale (cod. 9) nonché quella inerente le società consortili (cod. 12).

Anche le cause di disapplicazione vanno segnalate barrando la colonna 2 o la colonna Imposte sui redditi del rigo RS16 e inserendo i codici corrispondenti alle specifiche casistiche.

Le cause di disapplicazione con codice da riportare a colonna 2 del rigo RS16 sono automatiche, non essendo legate a situazioni soggettive, con la peculiarità che i codici 4 e 5 generano cause di disapplicazione parziale, salvo l'ipotesi di assenza di ulteriori beni rispetto ai beni locati a enti pubblici e alle partecipazioni in società non operative. In questi ultimi casi occorre compilare anche la casella Casi particolari.

Maggior attenzione va prestata alla causa di disapplicazione di tipo soggettivo legata alla sussistenza delle condizioni di disapplicazione della

disciplina delle società di comodo: è quindi una disapplicazione operata in modo autonomo a prescindere dalla presentazione di istanza di interpellato.

Sul punto la Cassazione, con la sentenza del 3 marzo 2023, n. 6459, ha affermato che la presunzione di società di comodo definita come relativa può essere superata dal contribuente attraverso la prova dell'esistenza di situazioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà, di carattere straordinario e da valutarsi in relazione alle effettive condizioni del mercato. La causa di disapplicazione si basa quindi sulla giustificazione dell'impossibilità di conseguire ricavi e va intesa non in modo assoluto, ma in termini economici in quanto legata a condizioni di mercato (Cassazione 10158/2020).

Interessante è anche la sentenza 3876/3/2023 della Cgr Calabria, secondo cui è valida causa di disapplicazione

il mancato conseguimento di ricavi per effetto di ritardi nell'erogazione di un finanziamento e nel rilascio di autorizzazioni amministrative. Inoltre, la Cassazione ha ritenuto meritevole di disapplicazione il caso di affitto d'azienda con canoni non sufficienti ma comunque ragionevoli (sentenza 8218/2017).

Anche l'Agenzia si è occupata del tema con alcuni interpellati. Si ricordano ad esempio: risposta all'interpello 68/2019 con il quale è stato confermato che, in caso di mancato superamento del test di operatività, la disciplina è disapplicabile dimostrando che i canoni relativi agli immobili concessi in locazione sono almeno pari a quelli di mercato, desumibili dalle quotazioni dell'Omri; risposta all'interpello 591/2020, che conferma la disapplicazione per una società proprietaria di un unico immobile non utilizzabile in quanto in fase di ristrutturazione. Le medesime condizioni per la disapplicazione potrebbero essere ravvisate nel calo dei ricavi conseguente agli effetti negativi dell'aumento dei prezzi delle materie prime, della guerra in Ucraina o agli strascichi della pandemia.

A livello giurisprudenziale, va comunque sottolineato anche il filone più "innovativo", secondo cui il contribuente può smentire la presunzione delle società di comodo anche dimostrando lo svolgimento di un'attività imprenditoriale effettiva (da ultimo, Cassazione, ordinanza 13336/2023, sul Sole 24 Ore del 17 maggio). Un filone in linea con il Principio di interpretazione 2 di Modulo 24 Accertamento del Sole 24 Ore, e con i principi del Ddl delega per la riforma fiscale.

PAROLA CHIAVE

#Non operative

Il Ddl delega per la riforma fiscale (Ac 1038) prevede, all'articolo 9, comma 1, lettera b), di rivedere la disciplina delle società non operative, prevedendo, tra l'altro, di individuare nuovi parametri da aggiornare periodicamente che consentano di individuare le società senza impresa, tenendo anche conto dei principi elaborati, in materia di Iva, dalla Cassazione e dalla Corte di Giustizia Ue.

Le «eccezioni» dalla disciplina delle società di comodo

Cause di esclusione

(art. 30, legge 724/94, art. 9-bis, c. 12, D/50/2017)

● Soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali: codice 1

● Soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta: 2 (il periodo di costituzione della società, a prescindere dall'effettivo inizio dell'attività)

● Società in amministrazione straordinaria: 3

● Soggetti emittenti titoli negoziati in mercati regolamentati: 4

● Società esercenti pubblici servizi di trasporto: 5

● Società con almeno 50 soci: 6

● Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore a dieci: 7

● Società in stato di fallimento, di liquidazione giudiziarie o coatta amministrativa e concordato preventivo: 8

● Società con un ammontare complessivo del valore della produzione superiore al totale attivo dello stato patrimoniale: 9

● Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% per cento del capitale: 10

● Soggetti che hanno conseguito nel 2022 o come media 2021-22 un punteggio pari o superiore a 9, anche a seguito di adeguamento: 11

● Società consortili: 12

Cause di disapplicazione

(art. 30, c. 4-ter, legge 724/94, provv. Entro il 14 febr. 2006)

A. Da indicare in colonna 2 rigo RS16

● Società che detengono partecipazioni in società considerate non di comodo: codice 1

● Società sottoposte a procedura

concorsuale: codice 2

● Società sottoposte a sequestro penale o confisca: 3

● Soggetti i cui immobili sono concessi in locazione a enti pubblici o locati a canone vincolato: 4 (la disapplicazione vale nei limiti delle immobilizzazioni in oggetto)

● Società che detengono partecipazioni immobiliari in società non di comodo, in società escluse dalla disciplina (anche a seguito di interpellato), in società collegate non residenti: 5

● Soggetti che hanno ottenuto l'accoglimento dell'interpello disapplicativo per un periodo d'imposta precedente e le cui condizioni oggettive non sono mutate: 6 (7 in caso di esonero dall'obbligo compilazione del prospetto)

● Società che esercita solo attività agricole: 8

● Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da norme varate dopo la dichiarazione dello stato di emergenza: 9

● Società in liquidazione volontaria che in una precedente dichiarazione si sono impegnate a chiedere la cancellazione dal Rei: 99.

B. Da indicare in colonna 4 imposta sul reddito rigo RS116.

● Accoglimento istanza di interpellato per la disapplicazione delle società non operative: 1

● Mancata presentazione dell'istanza di interpellato e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle non operative: 2

● Presentazione dell'istanza di interpellato, in assenza di risposta positiva e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione delle società non operative: 3.

L'analisi

LA GESTIONE DEL DOPO BERLUSCONI TRA CLONI E OMBRA DEL FONDATORE

di **Carlo Benedetti** e **Alfredo De Massis**

La morte di Silvio Berlusconi – un uomo che ha definito la scena politica italiana per decenni e un imprenditore in grado di costruire un impero che supera i sei miliardi di euro – rimette in primo piano il tema della successione intergenerazionale nelle imprese familiari italiane. L'attuale situazione vede convivere i cinque figli all'interno della holding Fininvest, dove Marina e Pier Silvio (nati dal primo matrimonio) partecipano con una quota individuale del 7,45%, e Barbara, Felicia e Luigi (nati dalle seconde nozze) con il 24,4% delle quote totali, in attesa dell'apertura del testamento.

Dall'analisi del caso Berlusconi possiamo identificare due fenomeni che spesso si verificano quando l'identità dell'imprenditore e quella dell'impresa si sovrappongono: l'effetto dell'ombra del fondatore e il rischio della creazione di cloni. Sono questioni la cui analisi può essere applicata a molte realtà familiari italiane guidate da un leader carismatico.

L'ombra del fondatore

Le aziende sono spesso il riflesso del fondatore. La holding Fininvest, e le quotate Mle-Mediasset, Banca Mediolanum e Mondadori sono sempre state considerate da Berlusconi come le proprie creature. Così l'organizzazione finisce per rappresentare l'emanazione prolungata di un individuo, la cui ombra si propaga nel tempo. Tuttavia, se un'impresa deve continuare a esistere dopo la morte del fondatore, la guida deve uscire da questa ombra.

Questa problematica è molto

forte nelle imprese familiari, poiché qui l'ombra generata dal fondatore può limitare i successori e avere effetti disfunzionali sulla performance aziendale. La ricerca dimostra che la presenza di un'ombra del fondatore può esacerbare i conflitti nelle imprese familiari. Questo avviene perché, dato il coinvolgimento del fondatore durante le prime fasi della crescita organizzativa, la sua dipartita può interrompere legami importanti, come la lealtà dei dipendenti derivante da relazioni di lunga data, nonché relazioni cruciali e strumentali con fornitori esterni di servizi e risorse, compreso il capitale. Inoltre,

Le imprese familiari devono uscire dall'ombra di chi le ha create senza cercare una guida che ne sia una fotocopia

quando il fondatore se ne va, viene meno la conoscenza di routine e procedure operative critiche che non sono ancora state del tutto istituzionalizzate. Una volta che il fondatore lascia l'azienda, le funzioni e le attività organizzative cruciali tendono infatti a istituzionalizzarsi, il che comporta spesso una diminuzione della capacità del singolo leader di influenzare i processi organizzativi. Tuttavia, quest'ombra può anche avere un impatto positivo, fornendo un insieme di valori, direzione e standard per i successivi manager.

La creazione di cloni

Il problema della successione spesso coinvolge i fondatori/

leader d'impresa che cercano di imitare le gesta dei potenziali successori. È emerso che nella nostra ricerca chiamiamo la "sindrome del clone" o "sindrome dei gemelli".

Nel caso delle aziende familiari, la lotta generica conferisce una maggiore varietà di caratteri rispetto a quanto si tende a trovare in molte realtà aziendali, dove le deviazioni dalla norma vengono eliminate a livelli successivi di avanzamento e selezione. In molti casi sorprendenti, la diversità intrinseca può giocare a favore di un'azienda familiare in modi inaspettati. La generazione successiva può spesso apportare riforme e cambiamenti alla concezione del fondatore, che altrimenti si troverebbe superato da un mondo in rapida evoluzione.

L'implicazione per le imprese è che non dovrebbero clonare i loro leader. Le formule per il successo passato possono essere una ricetta per il fallimento futuro.

La scelta più strategica è quella di analizzare il quadro dirigenziale e, invece di scegliere un clone, selezionare qualcuno che per carattere e capacità fornisca uno stimolo di contrasto. Le migliori aziende familiari comprendono questo fenomeno e proteggono la loro linea di successione con prove di idoneità e formalizzazione di linee guida, assumendo in parallelo dirigenti professionisti che completano e compensano i punti di forza e le debolezze della leadership familiare. Nel caso della famiglia Berlusconi, che vede succedere a Silvio Berlusconi una compagna (Marta Fiaschi), cinque figli e 16 nipoti, la capacità di affrontare questa tematica diventa cruciale.

24 ORE

Con Il Sole 24 Ore ogni giorno è un appuntamento.

Segui i tuoi interessi e scopri tutti gli approfondimenti.

GLI APPUNTAMENTI DEL SOLE 24 ORE DELLA PROSSIMA SETTIMANA

Lunedì 19 Giugno	24 ORE Giugno	Le dirette delle 12:30 Gli approfondimenti video del Sole 24 Ore ogni giorno online
Rapporto Sviluppo sostenibile Imprese e Obiettivi Onu di Sviluppo sostenibile	20 Martedì	Podcast Materie I podcast dedicati alle materie prime che muovono il mondo
Mercoledì 21 Giugno	22 Giovedì	Focus N&T Codice della crisi d'impresa, il punto dopo il primo anno
Podcast Le grandi voci del Festival dell'Economia Riflessioni sul Futuro del Futuro	Venerdì 23 Giugno	24 Sabato
Capire l'economia (e non solo) con Il Sole 24 Ore Evoluzione dell'economia e della finanza	Domenica 25 Giugno	Domenica Tutte le domeniche Fininvest culturale del Sole 24 Ore
E TANTI ALTRI APPUNTAMENTI:	Radio 24 Notte prima degli esami Martedì 20 giugno dalle 21.00 speciale esami di maturità	24 ORE Previsioni Dati 9 giugno (Esterometro 2023 Redditi ed IRAP) Previsioni Tische, Scatena, Dini
24 ORE Cultura Flora al 30 luglio - La grande mostra fotografica Matera. A Visione Architetture Al Museo di Milano	24 ORE Eventi 12 giugno Inaugurazione Expo 2023 Emilia-Romagna Pura festa per essere competiti	



Non perdere neanche un appuntamento, abbonati su ilsol24ore.com/appuntamenti

Tutti i supplementi sono a disposizione gratuitamente via web o app per gli abbonati al Sole 24 Ore digitale



Norme & Tributi

Fisco e sentenze



MODULO 24 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Notizie, rassegne, commenti e analisi su tutti i temi dell'accertamento e della riscossione. Un servizio di aggiornam-

mento continuo, a cura di un comitato scientifico diretto da Dario Deotto. Info e abbonamenti su modulo24accertamento.it
info@modulo24.it

Accertamento analitico-induttivo: dai prelievi vanno sottratti i costi

Movimenti bancari

La Cgt Lombardia riconosce un tasso di redditività del 40% tratto dagli studi di settore

Il giudice di merito ha applicato i principi fissati dalla Consulta (10/2023)

Dario Deotto
Luigi Lovecchio

Nel caso di rettifica analitica-induttiva derivante da prelievi bancari non giustificati occorre tenere conto dell'incidenza dei relativi costi. Questo il principio stabilito dalla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, sezione 15, sentenza 1766/2023 (presidente Secchi, relatore De Domenico), depositata

il 22 maggio scorso, che recepisce quanto stabilito dalla Corte costituzionale 10/2023.

Come si ricorderà, la Consulta ha statuito che la previsione dell'articolo 32 del Dpr 600/1973 - relativa ai prelievi bancari non giustificati - si sottrae alle censure di incostituzionalità qualora il contribuente «possa sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e in particolare possa eccepire la incidenza percentuale dei costi relativi che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati». Tali conclusioni sono state poi affermate anche dalla Corte di cassazione (ordinanze 5586/2023 e 6874/2023).

Nel caso della pronuncia delle Corti di giustizia di secondo grado della Lombardia, il collegio ha ritenuto coerente determinare il maggior reddito attribuibile al contribuente applicando una percentuale di redditività del 40% rispetto ai ri-

cavi determinati in sede di accertamento sulla base dei prelievi dai conti correnti non giustificati. Tale percentuale è stata determinata sulla base di quella di ricambio medio utilizzata ai fini degli studi di settore, nonché di quella impiegata dall'Agenzia per attività analoghe oltre che dalle informazioni fornite dal contribuente.

La pronuncia ha certamente il pregio - così come quella della Consulta e della giurisprudenza di legittimità - di riconoscere finalmente che l'incidenza dei «costi bancari» deve essere ammessa non soltanto in caso di accertamento induttivo «puro», ma anche - ovviamente, come si è sempre scritto su queste pagine - nell'ipotesi di accertamento analitico-induttivo. Ed è proprio osservando che le movimentazioni bancarie non giustificate possono originare un accertamento analitico-induttivo che, ancora una volta, si deve registrare la contraddittorietà che permea la questione delle indi-

gini finanziarie. Un accertamento analitico-induttivo da articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del Dpr 600/1973 muove da presunzioni semplici.

La norma dell'articolo 32 del Dpr 600/1973 prevede che le operazioni relative alle indagini finanziarie sono poste a base di specifiche norme di accertamento: quelle degli articoli da 38 a 41 del Dpr 600/1973. Ora, se si guarda all'articolo 39 del Dpr 600/1973, ben si può osservare che non vi è alcuna presunzione legale che legittimi la rettifica. In sostanza, l'articolo 32 del Dpr 600/1973 vuole stabilire semplicemente che i risultati dell'attività istruttoria vanno canalizzati (per le imprese) negli accertamenti dell'articolo 39 del Dpr 600/1973. Dove non c'è alcuna presunzione legale (anzi è che si nota la difficoltà del giudice della pronuncia in commento quando fa riferimento ad una «presunzione legale costituita da una presunzione semplice»).

Bocciata la rettifica basata solo sui verbali predisposti dal Fisco

Onere della prova

I maggiori ricavi erano stati calcolati in via presuntiva in base a elementi istruttori

Giorgio Emanuele Degani
Damiano Peruzzi

Se il Fisco basa la propria contestazione solo sui rilievi contenuti nei propri verbali (Pvc), il principio dell'onere della prova non è rispettato. Così la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce, con la sentenza 850/2/2023 del 25 maggio 2023 (presidente Romano, relatore Pellegrino) ha annullato la pretesa impositiva relativa all'accertamento di maggiori ricavi in capo a una società che ha in concessione una spiaggia: la pretesa era fondata solo su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

L'Agenzia, con diversi avvisi di accertamento, aveva determinato - tra l'altro - maggiori ricavi relativi all'anno d'imposta 2014, derivanti dalla somministrazione di pasti e bevande, nonché di servizi da spiaggia, ricostruiti presuntivamente dalle informazioni raccolte in contraddittorio e in sede istruttoria.

Il contribuente impugnava gli avvisi, eccependo la violazione dell'onere della prova. Di fatto, l'ufficio pretendeva di fondare il maggior reddito accertato sulla sfera degli elementi presuntivi contenuti nei propri Pvc; inoltre, nel giudizio una consulenza tecnica aveva confermato «la sostanziale correttezza della gestione della contabilità da parte della società ricorrente».

I giudici hanno attribuito rile-

vanza al fatto che il contribuente abbia prodotto in giudizio copia documentata a sostegno delle proprie ragioni (prospetti acquisti materie prime, schede carburanti, copia dichiarativi studi di settore, copia dichiarativi fiscali dal 2014 al 2016, prospetti del C/economico e finanziario, situazioni patrimoniali annuali dal 2014 al 2016, contratti di leasing e contratti della concessione del demanio, dichiarazioni sostitutive di certificazioni), mentre l'ufficio si sarebbe limitato a riproporre i rilievi formulati in atto istruttorio e nell'atto impositivo.

In concreto, il giudice ha ritenuto che la disponibilità di 363 ettari non equivale, di per sé, all'impiego degli stessi (il contribuente ha detto che una parte era tenuta di scorta e il Fisco non ne ha provato l'utilizzo). Inoltre, non è stata ritenuta sufficiente la pubblicità di un certo numero di eventi - prodotta dal Fisco - perché la società si è difesa dicendo che molti eventi erano stati annullati per il maltempo. Infine, il giudice ha bocciato il criterio usato dall'Agenzia per determinare i ricavi per somministrazione di pasti e bevande (le tabelle elaborate dalla Società italiana di nutrizione umana e destinate in ambito sanitario «a tutta l'altra tipologia di destinatari», rileva la sentenza).

Insomma, l'Amministrazione avrebbe dovuto provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Ciò anche alla luce della novità introdotta dall'articolo 7, comma 5-bis, Dlgs 546/1992, secondo cui l'ufficio deve provare le ragioni oggettive su cui fonda la ripresca erariale e sanzionatoria, in modo tale da mostrare in modo puntuale e certo la prova della fondatezza della pretesa.

SAGNA

IMPORTATORI E DISTRIBUTORI DAL 1928

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Arrivato, anche in Italia, Collection 244 è l'ultimo Champagne realizzato dalla Maison Louis Roederer; è figlio di un grande lavoro in campagna, un'agricoltura efficace in risposta agli effetti del cambiamento climatico, che creano un nuovo ambiente e una diversa qualità delle uve: da vendemmie più anticipate ad acini più sani e maturi, ricchi di sapori, polpa e consistenza ma con meno acidità. L'uva diventa espressione del luogo, la voce del suolo in cui nasce; in breve, Roederer sottolinea la presenza di un'identità più forte.

LA LIBERTÀ DELLO STILE ROEDERER

L'obiettivo di Collection - spiega Jean-Baptiste Lécaillon, enologo della Maison da oltre trent'anni - è mostrare nuove sfumature e intensità fruttate, complesse, nonché un maggiore potenziale d'invecchiamento del vino.

Un multimillesimato buono come un vintage* realizzato creando il migliore assemblaggio possibile ogni anno, capace di esprimere i diversi terroir della Champagne (Côte des Blancs, Montagne de Reims e Vallée de la Marne) e lo stile della vendemmia: uno champagne che, prima di essere tale, è un vino coinvolgente, avvolto da un finale materico e salino.

La vinificazione separata di ogni parcella, poi assemblata, rivela la singolarità del luogo. Louis Roederer si concede la libertà di scegliere quali appezzamenti far rientrare in Collection per una ricetta che nel bicchiere si traduce in una maggiore consistenza e una capacità d'invecchiamento che supera la decade. Nella retro-etichetta, la Maison restituisce dettagliatamente tutte le informazioni sul vino, dall'assemblaggio alla data di sboccatura.



244 COLLECTION

Ampio e profondo, con sensazione di frutti gialli maturi e agrumi. Le note iodate e affumicate incontrano quelle di gesso e di leggera riduzione, che lasciano intravedere un vino concentrato e potente. Attacco piacevole e dalla texture invitante e ricca.

Sensazione molto succosa e concentrata; la materia è delicata e carezzevole, avvolge il palato subito alleggerito da una delicata effervescenza. Le note affumicate prendono poi il sopravvento per sostenere un finale ricco di sapore.

Consegna della sentenza all'ufficio o spedizione: appello in termine breve

Processo tributario

La questione è comunque superata dall'obbligo di notifica telematica

Emanuele Mugnoli

La consegna della sentenza direttamente all'ufficio finanziario, o la spedizione della stessa mediante il servizio postale, sono idonee a far decorrere il termine breve di impugnazione. Così si è espressa la Cgt della Puglia con la sentenza 1224/28/2023 (presidente Imperio, relatore Padovano).

Un contribuente conveniva in giudizio l'Agenzia della Riscossione per chiedere l'annullamento di diverse cartelle esattoriali e la Cgt si risolse per l'accoglimento del ricorso. La sentenza era oggetto di appello, ma la difesa del contribuente eccepeva in via pregiudiziale l'ammisibilità per tardività dell'appello erariale. La Corte di giustizia pugliese ha accolto l'eccezione.

Dall'analisi degli atti di causa è emerso infatti che la sentenza di primo grado fosse stata notificata direttamente all'Agenzia e al procuratore costituito, facendo così decorrere il termine «breve» di 60 giorni, mentre l'appello era stato proposto nel termine «lungo» di sei mesi. La sentenza, nel frattempo, era passata in giudicato, come da attestazione rilasciata dalla segreteria della commissione provinciale. Nella parte di motivazione della sentenza i giudici hanno evidenziato ad abun-

danziam come, a seguito della modifica normativa all'articolo 38, comma 2, del Dlgs 546/92 (introdotta dal Dlgs 50/2010), la consegna diretta all'ufficio finanziario o all'ente locale sia idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione previsto dall'articolo 51 del Dlgs 546/92. La norma in questione prevede infatti che, salvo disposizione diversamente disposta dalla legge, il termine per impugnare la sentenza emessa dalla Corte di giustizia tributaria è di 60 giorni, decorrenti dalla sua notificazione a mezzo di parte. Ordinariamente è applicabile il termine semestrale di cui all'articolo 327 del Codice di procedura civile. In entrambi i casi occorre poi aggiungere, laddove necessario, i 30 giorni di sospensione ferale dei termini processuali (Cassazione 6992/2019) e tenere conto che, per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza i cui termini scadevano il sabato e nei giorni festivi, opera la proroga dilatoria al primo giorno seguente non festivo (articolo 155 del Codice).

A parere della Suprema Corte (ordinanza 19348/2019), la notificazione diretta della sentenza invece che al domicilio eletto è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione solo nel caso in cui la consegna avvenga «in mani proprie», con ciò intendendosi il rappresentante legale dell'ente e non semplicemente il dipendente addetto alla ricezione degli atti. La questione può comunque dirsi superata a seguito dell'introduzione dell'obbligo di notificazione telematica degli atti processuali (articolo 16-bis, Dlgs 546/92) che, salvo rari casi, esclude tale possibilità di consegna.

Norme & Tributi

Diritto dell'economia

Scissione transfrontaliera, nuova procedura al debutto

Società

Si applicherà dal 3 luglio se i partecipanti non hanno ancora pubblicato i progetti

Punta a favorire la libertà di stabilimento senza ridurre le tutele per soci e lavoratori

Pagina a cura di
Angelo Busani

Con il prossimo 3 luglio farà per la prima volta il suo esordio, nel nostro ordinamento, la disciplina della scissione transfrontaliera, recata dal decreto legislativo 19/2023; più precisamente, questa nuova regolamentazione si dovrà applicare alle operazioni per le quali - alla data del 3 luglio 2023 - nessuna delle società partecipanti all'operazione abbia già "pubblicato" il progetto comune di scissione transfrontaliera.

Il nuovo procedimento

Osservandolo in estrema sintesi, il nuovo procedimento è così articolato:

- Vi è una fase preparatoria della decisione dei soci inerente all'approvazione del progetto comune di scissione transfrontaliera, finalizzata alla predisposizione dei documenti occorrenti per la consapevole adozione di detta decisione (nonché per l'informazione dei creditori e dei lavoratori);
- Si procede poi alla decisione dei soci avente a oggetto l'approvazione del progetto comune, dopo la quale è previsto che una competente autorità operante in ciascuno dei Paesi le cui leggi disciplinano le società partecipanti all'operazione (in Italia è il notaio) emetta una certificazione (il cosiddetto "certificato preliminare") attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della scissione, affinché vi sia la certezza che, in ogni ordinamento, sia stato effettuato tutto ciò che la legge richiede per portare a compimento l'operazione;
- In ultimo, vi è la stipula dell'atto pubblico di scissione cui fa seguito, ad opera della competente autorità operante nel Paese "di destinazione" (e, cioè, in quello la cui legge disciplina la società beneficiaria, per il principio che il controllo finale compete al Paese ove è posta in essere l'operazione "in entrata") l'emissione dell'attestato di eseguito controllo di legalità (il cosiddetto "certificato definitivo"), finalizzato a dare efficacia all'operazione.

In sostanza, il certificato preliminare serve a legittimare l'operazione nei vari ordinamenti cui appartengono le società che vi partecipano mentre il certificato definitivo serve a far "atterrare"

l'apporto di patrimonio da parte della società scissa nell'ordinamento nel quale opera la società beneficiaria.

Le tutele

In tutte le predette fasi, la legge presta particolare attenzione (concedendo opportune tutele) a tutti i soggetti che l'operazione di scissione coinvolge, vale a dire:

- i soci, affinché l'operazione non provochi una diluizione della loro quota di partecipazione al capitale sociale delle società coinvolte nell'operazione e non comporti l'assunzione della qualità di socio - per chi non lo desidera - di una società soggetta alla legge di un altro ordinamento;
- i creditori, affinché non si abbia un pregiudizio dei loro crediti;
- i lavoratori, affinché non si abbiano conseguenze negative sulla loro situazione e l'operazione non li privi dei loro eventuali diritti di governance;
- lo Stato e le amministrazioni pubbliche, affinché non siano pregiudicati i loro crediti e non si realizzi, mediante la scissione, una indebita delocalizzazione di un'attività che abbia beneficiato, nello Stato "di partenza", di misure di sostegno.

Il decreto legislativo 19/2023, introducendo la scissione transfrontaliera nel nostro ordinamento, consegue all'intento della direttiva Ue 2019/2121 di incentivare la libertà di stabilimento (ai sensi degli articoli 49 e 54 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea) al fine di fornire alle imprese nuove possibilità di crescita economica, di concorrenza effettiva e di produttività, senza tuttavia rinunciare a garantire alti livelli di protezione per i portatori di interessi nei confronti della società partecipante all'operazione transfrontaliera, come i lavoratori, i creditori e i soci di minoranza.

PAROLA CHIAVE

#Scissione

La scissione è l'operazione mediante la quale una società (scissa) apporta in tutto o in parte il suo patrimonio ad altra società (beneficiaria), della quale divengono soci i soci della scissa.

Nel primo caso si parla di scissione totale (e la società scissa si estingue), nel secondo caso si parla di scissione parziale e, in tale ipotesi, la società scissa continua a esistere dotata di quella parte del suo patrimonio che non è stata oggetto di apporto alla società beneficiaria.

Stipula dell'atto, quando scatta la competenza del notaio italiano

I controlli

Rilevano la nazionalità della società che si divide e la legge applicabile

L'atto di scissione deve essere stipulato nella forma dell'atto pubblico, ma con le seguenti precisazioni.

● **Società scissa italiana.** Se è italiana la società scissa, l'atto pubblico di scissione è stipulato dal notaio italiano, previo rilascio del proprio certificato preliminare e previa ricezione del certificato preliminare emesso dalla autorità competente nel Paese ove ha sede la società straniera beneficiaria: a tale autorità compete il rilascio dell'attestato di eseguito controllo di legalità (detto anche "certificato finale" o "definitivo"), operazione che viene compiuta una volta che l'autorità straniera riceva evidenza dell'avvenuta stipula dell'atto pubblico di scissione da parte del notaio italiano; infine, l'atto di scissione redatto dal notaio italiano e il certificato definitivo dell'autorità straniera devono essere depositati nel Registro Imprese italiano (in caso di scissione "totale", la società italiana scissa viene poi cancellata dal Registro Imprese italiano una volta che esso abbia notizia della presa di efficacia della scissione secondo la legge applicabile alla società beneficiaria).

● **Società beneficiaria italiana.** Se è italiana la società beneficiaria, l'atto pubblico di scissione è stipulato dall'autorità competente nel Paese ove ha sede la società straniera scissa (la quale procede una volta emesso il proprio certificato preliminare); l'atto pubblico formato dalla autorità straniera è poi depositato presso il notaio italiano, ciò che consente a quest'ultimo di emanare il certificato definitivo di depositarlo, con l'atto di scissione (e i certificati preliminari), presso il Registro Imprese italiano; infine, il Registro Imprese italiano comunica l'avvenuta iscrizione dell'atto di scissione al Registro competente per la società straniera scissa;

● **Se la società italiana è preesistente** (e cioè si tratta di una società che non viene costituita per effetto della scissione), «può essere redatto» dal notaio italiano, il quale lo stipula dopo aver emesso il proprio certificato preliminare e aver avuto evidenza dell'avvenuta emissione del certificato preliminare da parte della competente Autorità straniera; il notaio italiano emette poi il certificato definitivo e lo deposita, con l'atto di scissione e con i certificati preliminari, presso il Registro Imprese italiano; infine, il Registro Imprese italiano comunica l'avvenuta iscrizione dell'atto di scissione al Registro competente per la società straniera scissa;

● **Se la legge applicabile alla società straniera scissa non prevede la stipula dell'atto di scissione nella forma dell'atto pubblico.** L'atto pubblico di scissione è stipulato dal notaio italiano, una volta che (questi abbia emesso il proprio certificato preliminare e che) l'autorità operante nel Paese ove ha sede la società straniera scissa abbia emesso il proprio certificato preliminare; al che, il notaio italiano rilascia il certificato definitivo e lo deposita presso il Registro Imprese, con l'atto di scissione e con i certificati preliminari; infine, il Registro Imprese italiano comunica l'avvenuta iscrizione dell'atto di scissione al Registro competente per la società straniera scissa.

La verifica di legalità

Il controllo di legalità (prodromico al rilascio del certificato definitivo) che il notaio italiano effettua se la società beneficiaria della scissione è soggetta al diritto italiano, consiste nel verificare, in particolare, che le società partecipanti alla scissione abbiano approvato un identico progetto comune; e che, se si tratta di un'operazione di scissione con costituzione di una nuova società regolata dalla legge italiana, siano rispettati i requisiti (ad esempio, l'esistenza del capitale sociale minimo oppure la nomina degli amministratori) necessari per la costituzione e iscrizione di detta società nel Registro Imprese italiano.



SI AL CONCORDATO IN CONTINUITÀ ANCHE SE L'ATTIVITÀ È CAMBIATA
La Cassazione con la sentenza n. 17092 del 15 giugno ha chiarito che nel concordato con continuità aziendale, il

requisito della continuità per l'ammissione della proposta richiede che l'azienda sia in esercizio, ma non è rilevante che sia modificata parte dell'attività o ridotto l'organico.

Il passaggio obbligatorio

Il rapporto di cambio

Il rapporto di cambio è il confronto tra il patrimonio apportato alla società beneficiaria e il patrimonio della scissa stessa, ante scissione: serve a calcolare la quota di partecipazione dei soci della scissa al capitale della beneficiaria. Non sempre esiste se Tizio e Caio sono soci al 50% sia nella scissa che nella beneficiaria, la scissione non comporta alcuna variazione delle quote di partecipazione

La relazione

La legge prescrive che la società italiana (a prescindere dal fatto che sia la beneficiaria o la scissa) si doti di una relazione di congruità del rapporto di cambio tra le quote di partecipazione al capitale sociale della società scissa e le quote di partecipazione al capitale della società beneficiaria. Tale relazione deve essere redatta da un revisore o da una società di revisione

ta da un revisore o da una società di revisione, la quale deve contenere, oltre che il predetto giudizio sulla congruità del rapporto di cambio, anche un parere sulla congruità del valore di liquidazione, menzionato nel progetto di scissione, per il caso che taluno dei soci eserciti il diritto di recesso.

Una volta che i soci abbiano approvato il progetto di scissione, è poi prescritto che al notaio italiano venga richiesto il rilascio del certificato preliminare, nel quale deve essere attestato «il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della scissione».

Il certificato preliminare alla scissione non può essere rilasciato prima di novanta giorni dalla data di deposito nel Registro Imprese del progetto comune di scissione transfrontaliera a meno che non consti:

- il consenso dei creditori della società italiana le cui ragioni di credito abbiano origine anteriore all'iscrizione nel Registro Imprese del progetto comune di scissione transfrontaliera; oppure
- il pagamento dei creditori che non hanno dato il loro consenso all'operazione; oppure
- il deposito presso una banca delle somme corrispondenti ai debiti verso i creditori che non hanno dato il loro consenso all'operazione.

Nel periodo di novanta giorni dalla data di deposito del progetto comune di scissione i creditori le cui ragioni di credito siano anteriori all'iscrizione del progetto comune nel Registro Imprese e che temano di ricevere un «concreto pregiudizio» dalla scissione, possono proporre opposizione.

Peraltro, qualora ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori (oppure la società abbia prestato idonea garanzia) il tribunale dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione dei creditori.

di amministrazione della società

Va attestata la congruità del rapporto di cambio fra le partecipazioni

La preparazione

Necessario anche dimostrare che la liquidazione per il socio che recede è adeguata

Alla decisione dei soci recante l'approvazione del progetto comune di scissione transfrontaliera si giunge attraverso la preparazione di una complessa serie di documenti.

Anzitutto il progetto comune di scissione, il quale, in particolare, deve contenere la descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria e della distribuzione delle partecipazioni nella società beneficiaria (ed eventualmente anche nella società scissa) tra i soci della società scissa.

Inoltre, nel progetto devono essere riportati i dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci per il caso del loro recesso.

La legge prescrive inoltre che l'organo amministrativo della società italiana partecipante all'operazione deve elaborare una relazione, diretta ai soci e ai lavoratori, che illustri e giustifichi gli aspetti giuridici ed economici della scissione transfrontaliera e illustri le implicazioni della scissione transfrontaliera per i lavoratori e per l'attività futura della società.

A prescindere dal fatto che la società italiana sia la beneficiaria o la scissa, la legge prescrive che essa deve dotarsi di una relazione di congruità del rapporto di cambio (tra le quote di partecipazione al capitale sociale della società scissa e le quote di partecipazione al capitale della società beneficiaria), redatta



Due di denari
di Debora Rosciani
e Mauro Meazza

PIR ieri, oggi e domani

Digital Round Table

Il rapporto tra il risparmio degli italiani e l'economia reale

La Borsa italiana rappresenta un piccolo mercato rispetto al panorama finanziario internazionale, eppure le società quotate rappresentano le eccellenze del Made in Italy. Questo successo è una delle tante ragioni per cui nel 2027 sono nati i PIR, i Piani Individuali di Risparmio, con l'obiettivo di portare il risparmio degli italiani verso la cosiddetta "economia reale". Che stagione vivono oggi i PIR e cosa ne pensano i risparmiatori italiani? Debora Rosciani e Mauro Meazza insieme ad esperti ed operatori del settore proveranno a rispondere a queste domande durante la Digital Round Table di Radio24.

Iscriviti su radio24.it

o partecipa alla diretta dal tuo pc, smartphone o tablet.
Per informazioni iniziairespeciali@radio24.it

40 ZARCA

Norme & Tributi

Autonomie locali e Pa

Rottamazione di cartelle e ingiunzioni al rush finale con caos di scadenze

Tributi

Al concessionari privati la delibera andrebbe inviata un mese prima del termine

La trasmissione al Mef prevista entro il 31 luglio ma i tempi sono impossibili

Pasquale Mirto

L'ultimo decreto bollette (articolo 17-bis del Dl 34/2023) ha riproposto la possibilità di rottamazione e definizione delle cartelle anche per le ingiunzioni e gli accertamenti esecutivi comunali, ripristinando così una parità di trattamento tra i contribuenti che, almeno in teoria, avranno la stessa possibilità di definire i loro debiti indipendentemente dalla

forma di riscossione coattiva utilizzata dall'ente creditore.

La norma prevede che il regolamento deve essere approvato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl 34/2023, e quindi entro il 29 luglio, che però è un sabato e non può essere deferito a lunedì 30 luglio, come accade per le festività. Al più il Comune dovrà anticiparne l'adozione.

La delibera acquisita efficace con la pubblicazione sul sito dell'ente locale, ma andrà inviata al Mef «ai soli fini statistici» entro lunedì 30 luglio. Data che non ha molto senso, essendo impossibile che una delibera sia pronta, con lo sborsamento degli interventi dei consiglieri, il giorno lavorativo successivo alla sua approvazione.

Ancor peggio per la data di invio della delibera ai concessionari privati della riscossione, fissata al 30 giugno, quindi un mese prima del termine per l'approvazione. Ovviamente sarà necessaria una modifica normativa, non essendo possibile interpretare diversamente il «30 giugno».

sebbene il termine di per sé non comporti alcun impedimento all'approvazione entro il 29 luglio.

Per le ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro notificate dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2019, il Comune può deliberare lo stralcio parziale, mantenendo solo gli importi dovuti a titolo di capitale, spese di notifica e spese esecutive, oppure può azzerarle completamente. Le ingiunzioni possono riferirsi a tributi ed entrate patrimoniali, come le rette scolastiche. Se riguardano violazioni al Codice della strada, rimane dovuta la sanzione, con le spese di notifica e delle procedure esecutive e l'adempimento degli interessi, compresa la maggiorazione semestrale. Anche in questo caso è possibile lo stralcio totale.

Oltre allo stralcio, il Comune può deliberare la definizione agevolata dei debiti risultanti da ingiunzioni e accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La definizione, su richiesta del debitore, comporta l'abbuono delle

29 luglio

LA SCADENZA

Il regolamento sulla definizione agevolata delle entrate locali deve essere approvato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl

34. Nei Comuni che però si affidano ai concessionari privati della riscossione, che sono la maggioranza, la delibera andrebbe inviata al concessionario entro il 30 giugno

L'analisi

LE MAGISTRATURE NON POSSONO PRETENDERE TAVOLI DI RIFORMA

di Luigi Balestra

L'acutezza del pensiero di Sabino Cassese non può essere disconosciuta. Al di là della condivisibilità delle tante analisi proposte nel tempo sullo stato di salute in cui versa la Pubblica amministrazione.

Nel dibattito sulla Corte dei conti che ha tenuto banco in queste settimane Cassese, dopo aver dato ragione al Governo, ha indugiato sulla richiesta dell'Associazione magistrati di dar vita a un tavolo tra Governo e Corte dei conti in vista di una legge di riforma.

Una richiesta di tal genere proviene normalmente da quei soggetti, come i sindacati, chiamati a rappresentare gli interessi degli appartenenti a determinate categorie. Si tratta, quindi, di interessi di natura particolare in quanto di pertinenza dello specifico gruppo di riferimento.

E' lecito allora porsi la domanda se una magistratura possa correttamente esercitare una richiesta di questo tipo su provvedimenti che la riguardano perché hanno a oggetto un ripensamento delle funzioni o delle competenze.

Una risposta immediata, dal sapore provocatorio, potrebbe essere la seguente: se la pretesa del potere giudiziario alla costituzione di un tavolo in vista dell'adozione di una legge fosse legittima, dovrebbe specularmente reputarsi legittima la pretesa del Parlamento e del Governo di chiedere un tavolo in vista dell'assunzione di tutte quelle decisioni giudiziarie rilevanti per la vita del Paese.

E' di palmare evidenza che una pretesa così sarebbe a tal punto assurda da suscitare un'immediata indignazione. Perché costituirebbe un attentato senza precedenti a quell'assetto istituzionale, le cui elaborazioni originarie si deve a Montecitorio, che funge da ineliminabile pilastro sostenitore del sistema democratico. Nulla esclude che il

detentore del potere legislativo possa interloquire per ottenere analisi dai soggetti interessati dalle misure in gestazione. Si tratta però di dinamiche diverse, rispettive dei ruoli, da quelle evocate dalla costituzione di tavoli in vista di una legge. Se così è, le scelte legislative vanno considerate il frutto di una discrezionalità politica che, anche quando non condivisa sotto il profilo degli interessi salvaguardati o avversati, va rispettata. Gli unici legittimati a reagire sono i cittadini, che si avvalgono degli strumenti dell'ordinamento democratico: diritto di critica, movimenti di opinioni, forme associative, partecipazione alla vita politica, referendum, diritto di voto.

Un ruolo fondamentale assumono i mezzi di comunicazione. A loro compete il compito di far sì che ogni individuo possa acquisire consapevolezza di quel che si agita nel sistema istituzionale, perché si concretizzi quel diritto a essere informati che è l'altra fondamentale faccia della libertà di manifestazione del pensiero.

Tutto questo non significa che la discrezionalità politica possa condurre all'arbitrio. Il confine lungo il quale indovinare le scelte legislative e i decreti devono essere conformi al sistema valoriale, condensato nei principi della Costituzione e delle fonti primarie sovranazionali, e non possono sfuggire il canone della ragionevolezza. In caso contrario - in virtù delle direttive a cui è informato il sistema, per cui nessuno può essere immune da controlli quando esercita un munus publicum, ecco profilarsi la possibilità, sussistente nei presupposti, di un'interpretazione costituzionalmente orientata o, in difetto, l'apertura delle porte della Corte costituzionale.

Luigi Balestra è ordinario di Diritto civile all'Università di Bologna

Servizi, l'incrocio di norme trascura l'in house

Affidamenti

Corto circuito nei rimandi fra decreto di riordino, Tusp e Codice degli appalti

Stefano Pozzoli

Chi immagina il legislatore come un vecchio saggio è destinato ancora a rimanere deluso. La nuova occasione di scontro è offerta dalla frammentata regolamentazione dell'in house providing, che pure è al centro della malevola attenzione pretesa dal Prr.

Dopo la riforma le norme sono suddivise in ben tre leggi: il Tusp (articolo 16, Dlgs 275/2016), il decreto di riordino dei servizi locali (articolo 17,

Dlgs 201/2022) e il Codice appalti (articolo 7, Dlgs 36/2023).

Nel Codice appalti in teoria si rende più agile la giustificazione della comunità economica poiché «i vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Gisp S.p.A. e delle altre centrali di committenza». Il tutto, però, è previsto solo per i servizi strumentali, in quanto il comma successivo precisa che l'affidamento in house di servizi locali di interesse economico generale è disciplinato al decreto di riordino.

Nel Dlgs 201/2022, sui servizi locali a rilevanza economica si ammette che se, non a rete, possono essere affidati anche alle aziende speciali (articolo 14); si prevede una motivazione rafforzata per l'affidamento (articolo 17) e una serie di vincoli (articolo 5) di affidamento come regola generale per i

servizi non a rete (articolo 19), seppur degnabili indicatori di efficienza e di qualità (articolo 7, 8 e 9) e oneri burocratici vari (articolo 30).

Ma sui requisiti dell'in house il decreto si limita a un rinvio, al Tusp e al Codice appalti. Infatti «gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al Dlgs 175 del 2016» (articolo 17, comma 1).

In una sorta di gioco dell'oca, occorre quindi tornare al (silente) God-

de appalti o rivolgersi speranzosi al Tusp. Quest'ultima, all'articolo 16, effettivamente regola l'in house providing, ma solo per le società, e tace, come ovvio visto in suo ambito di applicazione, sugli affidamenti ad altri organismi partecipati.

In sostanza quali sono, dunque, i requisiti che deve avere una azienda speciale, un'azienda consortile o una fondazione per ottenere un affidamento in house? Questi organismi, elenitrutto, sono stati anche «liberati» da un'altra (utile) incombenza: l'iscrizione all'elenco Anac. Con il nuovo Codice vengono meno anche le indicazioni su come calcolare la «produzione ulteriore», il famoso «40-20», che riguarda tutti gli organismi in house providing, rendendo necessario rivolgersi alle disposizioni comunitarie, per potersi orientare.

Il buco legislativo riguarda organismi come le aziende speciali, quelle consortili e le fondazioni

Carta alimentare, due liste per definire i beneficiari

Aiuti

Assegnato ai Comuni il compito di consolidare gli elenchi per l'erogazione

Elena Brunetto

Paola Ruffini

Avviata la procedura per il rilascio della carta solidale per gli acquisti di beni di prima necessità, i Comuni hanno tempo fino al 27 giugno per consolidare gli elenchi messi a disposizione dall'Inps. Con messaggio 2288/2023, l'Istituto ha passato il testimone ai sindaci.

Il beneficio economico, erogato con una carta di pagamento elettronica, non è concesso a domanda, ma i beneficiari sono individuati partendo da due liste, la cui consolidamento è di competenza comunale (formate tenendo conto della residenza del dichiarante della Dsu).

Ogni amministrazione, attraverso un'applicazione Web (accessibile, da parte dei soggetti abilitati, al link <https://www.inps.it/it/it/area-tematica-inps-e-i-comuni.html>, tramite Spid o C), ha a disposizione due elenchi: la lista dei «beneficiari selezionati» e quella dei «beneficiari selezionabili» da parte dell'amministrazione comunale, se il numero delle carte a essa asse-

gnate è superiore ai nuclei familiari presenti nella prima lista. Ad esempio, se il Comune cui sono state assegnate dieci carte ha nella prima lista sei nuclei potrà, sulla base delle informazioni in possesso dei servizi sociali, scegliere quattro tra i soggetti riportati nel secondo elenco.

In pratica, avendo a disposizione carte da assegnare, il Comune deve individuare quali soggetti far passare dal secondo al primo elenco, a completamento del numero di carte ad esso assegnate. Gli operatori comunali potranno anche effettuare eventuali variazioni dell'indirizzo di residenza o del cap del soggetti presenti nelle due liste dei beneficiari (selezionati o selezionabili).

Verificati gli indirizzi e selezionati i beneficiari le liste dovranno essere consolidate. Una volta consolidate le liste non sarà più possibile effettuare modifiche o selezionare ulteriori soggetti come «beneficiari» a completamento del numero di carte assegnate.

Dal 27 giugno (termine assegnato per definire i beneficiari) oppure ad avvenuto consolidamento, l'Inps invierà gli elenchi a Poste per il caricamento del contributo sulle carte elettroniche prepagate.

Contributo economico

NT+ ENTI LOCALI
La versione integrale dell'articolo su ntplusonline.it/ediziona/2023/06/19/la-dsua-24ore.com

Cassa Depositi e Prestiti SpA

Finanziamenti pubblici

SINTESI CONDIZIONI ECONOMICHE VALIDE DALL'ORA 18:00 DEL 16/06/2023 ALL'ORA 18:00 DEL 25/06/2023

La versione integrale - che fa fede a tutti gli effetti - delle condizioni economiche dei finanziamenti riservati agli enti pubblici, è pubblicata sul sito internet www.cdp.it

Comuni e province

Prestito Ordinario				Prestito Flessibile				Prestito Investimenti Fondi Europei			
Iniziale ammortamento				Iniziale ammortamento				Iniziale ammortamento			
01/01/23				01/01/23				01/01/23			
Anno 15				Anno 15				Anno 15			
Tasso variabile (%)				Tasso variabile (%)				Tasso variabile (%)			
10	0,770	1,330	0,810	1,390	1,320	1,340	1,380	1,390	1,320	1,340	1,380
20	1,290	1,390	1,310	1,390	1,320	1,340	1,380	1,390	1,320	1,340	1,380
25	1,540	1,440	1,550	1,440	1,390	1,400	1,390	1,440	1,390	1,400	1,390

Regioni e province autonome

Prestito a Erogazione Unica a Quota Capitale Costante				Prestito a Erogazione Multipla			
Spread unico per Tasso variabile e fisso				Scadenza periodo di utilizzo			
Prima data di pagamento 30/06/23				Prima data di pagamento 31/12/23			
Scadenza contratto (%)				Scadenza contratto (%)			
10	31/12/23	N/D	30/06/23	10	31/12/23	N/D	30/06/23
20	31/12/23	N/D	30/06/23	20	31/12/23	N/D	30/06/23
40	31/12/23	N/D	30/06/23	40	31/12/23	N/D	30/06/23

Aziende sanitarie, enti per l'edilizia residenziale pubblica, università e istituti assimilati, enti regionali per il diritto allo studio universitario, agenzie regionali per la protezione ambientale e altri enti pubblici

Mutui Fondiari senza Preammortamento a Erogazione Unica

Prima data di pagamento 31/12/23				Prima data di pagamento 31/12/23			
Scadenza contratto (%)				Scadenza contratto (%)			
10	30/06/23	0,820	30/06/23	10	30/06/23	0,820	30/06/23
20	30/06/23	1,380	30/06/23	20	30/06/23	1,380	30/06/23
40	30/06/23	N/D	30/06/23	40	30/06/23	N/D	30/06/23

Comuni - CONDIZIONI ECONOMICHE VALIDE DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023

Anticipazioni di Tesoreria

Tasso variabile - Spread (%)

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

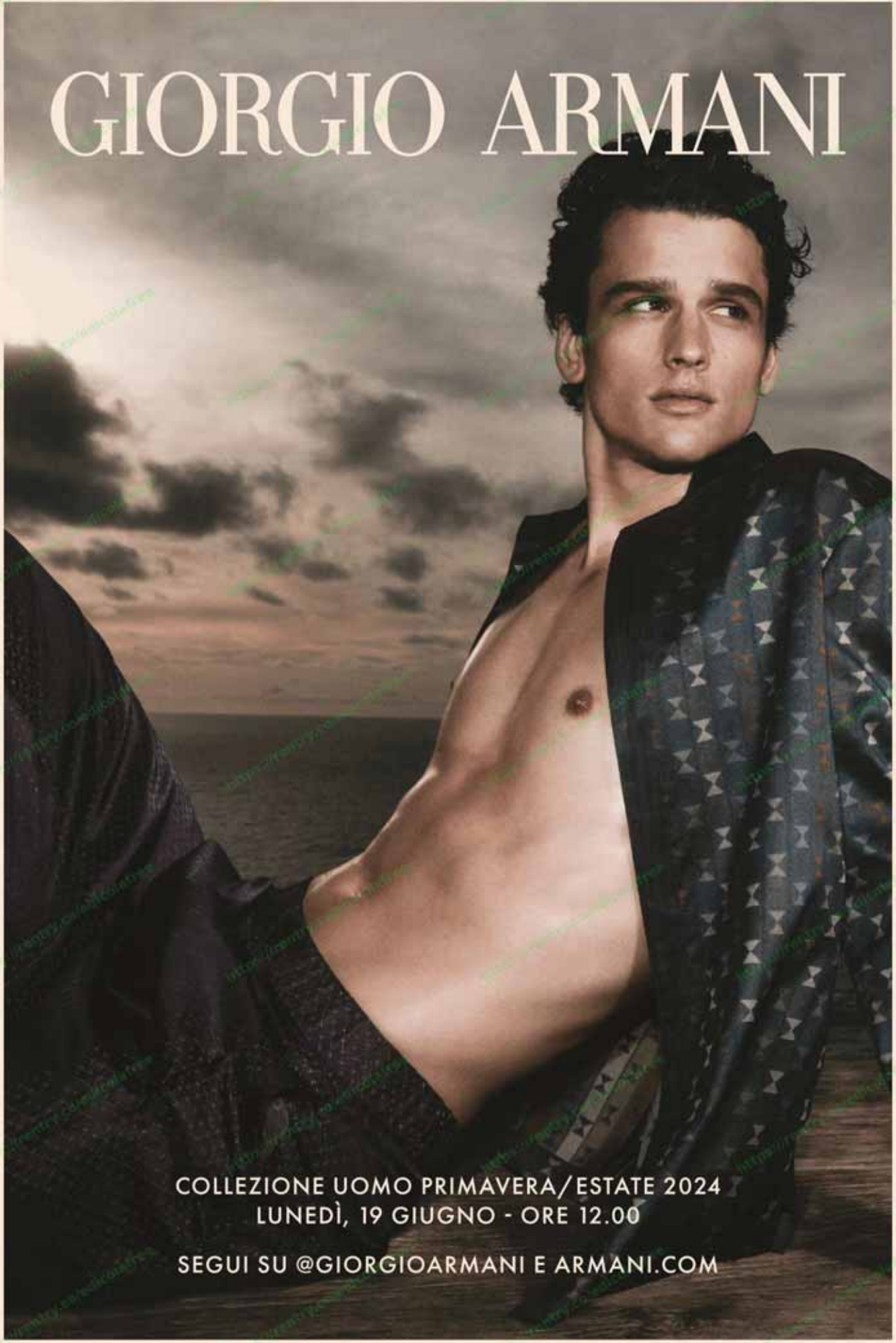
1,800

Cassa Depositi e Prestiti
Società per Azioni
Via Gorki, 4 - 00185 Roma
cdp.it

Capitale sociale
€ 4.001.143.264,00 i.r.
Iscritta presso CCAA
di Roma al n. 334 1053767

Codice Fiscale e territorio
di Registro delle Imprese
di Roma 0959030504
Partita IVA 0754513007

GIORGIO ARMANI



COLLEZIONE UOMO PRIMAVERA/ESTATE 2024
LUNEDÌ, 19 GIUGNO - ORE 12.00

SEGUI SU @GIORGIOARMANI E ARMANI.COM

TITOLO IV RAPPORTI POLITICI

Art. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. [7]

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. [8]

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

dell'articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 e quelle di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; (5) d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 47 (50); percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta lire 6 milioni; (6)

lettera d-ter) (abrogata). (7)

Modifiche

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, co. 1, D.Lgs. 2.9.1997, n. 314, con effetto dall'1.1.1998.

(2) Lettera soppressa dall'art. 1, co. 1, lett. e), D.Lgs. 18.2.2000, n. 47 (S.O. n. 41 alla G.U. n. 57 del 9.3.2000); per la decorrenza si veda l'art. 19 del medesimo decreto [CFF 5814].

(3) Lettera così modificata dall'art. 2, co. 1, lett. i), L. 23.12.2000, n. 388 (S.O. n. 219 alla G.U. n. 302 del 29.12.2000), con effetto, ai sensi del co. 8 del medesimo articolo, a decorrere dal periodo d'imposta 2001: La lettera era stata aggiunta dall'art. 6, co. 1, lett. i), L. 23.12.1999, n. 488, con effetto dal periodo d'imposta 2000.

(4) Ultimo periodo della presente lettera è stato soppresso dall'art. 13, co. 1, lett. e), D.Lgs. 18.2.2000, n. 47 (S.O. n. 41 alla G.U. n. 57 del 9.3.2000); per la decorrenza si veda l'art. 16, co. 1 del medesimo decreto [CFF 5813].

(5) Lettera così modificata dall'art. 21, co. 1, D.Lgs. 5.12.2005, n. 232 (S.O. n. 200 alla G.U. n. 289 del 13.12.2005); con effetto dall'1.1.2007.

(6) Lettera aggiunta dall'art. 13, co. 1, lett. c), D.Lgs. 23.12.1999, n. 505, con effetto dall'1.1.2000.

(7) Lettera abrogata dall'art. 21, co. 3, lett. d), D.Lgs. 5.12.2005, n. 232 (S.O. n. 200 alla

G.U. n. 289 del 13.12.2005), con effetto dall'1.1.2007.

Capo V - Redditi di lavoro autonomo

■ 5153 ■ Art. 53 - Redditi di lavoro autonomo

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

- lettera a) (abrogata) (1) (2)
- i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
- le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 41 (44) quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
- i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349. (3)
- Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratti di lavoro autonomo di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2.

Modifiche

(1) Lettera abrogata dall'art. 34, co. 1, lett. d), L. 21.11.2000, n. 342 (S.O. n. 194 alla G.U. n. 276 del 25.11.2000), con effetto dall'1.1.2001.

(2) Ai sensi dell'art. 34, co. 3, L. 21.11.2000, n. 342 [CFF 5847], tutti i riferimenti alla presente lettera devono intendersi effettuati all'art. 47 (ora 50), co. 1, lett. c-bis), D.P.R. 22.12.1986, n. 917.

(3) Lettera aggiunta dall'art. 4, co. 1, lett. a), D.L. 14.3.1988, n. 70, con modificazioni, L. 13.5.1988, n. 154, con effetto, ai sensi del co. 3 del medesimo articolo, dal periodo d'imposta iniziato successivamente al 31.12.1987.

■ 5154 ■ Art. 54 - Determinazione del reddito di lavoro autonomo

1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, se:

- a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione. (3)

1-bis.1. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono deducibili se sono realizzate ai sensi

delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-bis. (4) (2)

1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato. (3)

1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale. (3)

2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammontamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a Euro 516,4. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l'articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel

periodo d'imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammortamento, alla ristrutturazione, e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. (5) (2)

3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati nel comma quarto adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale e familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non è superiore a 1 milione di lire (€ 516,46), nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relative all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammortamento, ristrutturazione, manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. (6) (2)

3-bis. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature

terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento. (7)

Comma 4 (abrogato) (8)

5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal contribuente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o di professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare. (9)

6. Tra le spese di prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6-bis, anche le quote delle indennità di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 16 maturate nel periodo di imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell'articolo 62 (95, co. 3). (10)

6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanen-

temente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti. (11)

Comma 7 (abrogato) (12)

Il contribuente imputabile alla fattura del committente di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è tenuto a indicare nella fattura la misura del 75 per cento delle spese sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o di professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare. (13)

La deduzione del professionista della spesa sostenuta per l'acquisto o l'importazione di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o di professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito, le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare. (14)

Modifiche

- (1) Alinea così modificato dall'art. 1, co. 334, lett. a), L. 27.12.2006, n. 296.
- (2) Ai sensi dell'art. 1, co. 335, L. 296/2006, la modifica in materia di deduzione dell'ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione

si applicano agli immobili acquistati nel periodo dall'1.1.2007 al 31.12.2009 e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo.

- (3) Comma aggiunto dall'art. 36, co. 29, lett. a), n. 1), D.L. 4.7.2006, n. 223, conv. con modif. con L. 4.8.2006, n. 248, con effetto dal 4.7.2006.
- (4) Comma aggiunto dall'art. 1, co. 334, lett. b), L. 27.12.2006, n. 296.
- (5) Comma così sostituito dall'art. 1, co. 334, lett. c), L. 27.12.2006, n. 296.
- (6) Periodo così sostituito dall'art. 1, co. 334, lett. d), L. 27.12.2006, n. 296.
- (7) Comma così sostituito dall'art. 1, co. 402, L. 27.12.2006, n. 296, con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2006; per il medesimo periodo d'imposta, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle modifiche.
- (8) Comma abrogato dall'art. 17, co. 2, lett. a), L. 27.12.1997, n. 449, con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 31.12.1997. In precedenza, il comma era stato sostituito dall'art. 26, co. 6, lett. b), D.L. 23.1989, n. 69, conv. con modif. con L. 27.4.1989, n. 154, con effetto, ai sensi dell'art. 38, co. 1 del medesimo decreto [GFF 5436], a partire dal periodo d'imposta in corso al 2.3.1989, e successivamente modificato dall'art. 8, co. 1, lett. a), D.L. 20.6.1996, n. 323, conv. con modif. con L. 8.8.1996, n. 425, con effetto per le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso, e dall'art. 3, co. 21, lett. a), L. 23.12.1996, n. 662, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 31.12.1996.
- (9) Comma così modificato dall'art. 83, co. 28-quater lett. b), D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. con L. 6.8.2008, n. 133 (S.O. n. 152 alla G.U. n. 147 del 21.8.2008; S.O. n. 196 alla G.U. n. 195 del 21.8.2008), con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008.
- (10) Comma così modificato dall'art. 3, co. 21,

GLI ELEMENTI DISTINTIVI DEL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO Art. 54 - DPR 22 dicembre 1986 n° 917 (TUIR)

Poiché il confine tra l'attività di lavoro autonomo, quella di lavoro subordinato e quella d'impresa è spesso molto sottile, è utile delineare, brevemente, quali sono gli elementi distintivi del lavoro autonomo ai fini fiscali.

Ad esempio, può capitare che vengano erroneamente qualificate di lavoro autonomo, attività, per lo più parasubordinate, senza che ci siano i presupposti per adottare tale forma giuridica.

Le caratteristiche che contraddistinguono il lavoro autonomo sono:

- **autonomia**: il soggetto svolge la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente, avvalendosi di una propria organizzazione di lavoro e decidendone i tempi, le modalità e i mezzi necessari per il compimento dell'opera; tale aspetto lo differenzia dal lavoro subordinato e parasubordinato;
- **professionalità e abitudine**: si concretizzano quando il soggetto pone in essere atti e comportamenti coordinati tra loro, finalizzati verso uno scopo prestabilito, con sistematicità; tali caratteristiche lo differenziano dal lavoro occasionale;
- **non imprenditorialità**: tale aspetto sussiste se prevale l'elemento personale rispetto al capitale e se l'attività svolta non può essere qualificata come attività d'impresa.

- **Come si determina il reddito**
- **L'esercizio dell'attività in forma associata**
- **La base imponibile**
- **Determinazione del reddito in base al regime analitico**
- **Il regime dei minimi**
- **Il regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive**

Dal punto di vista fiscale, si considerano redditi di lavoro autonomo tutti quelli che derivano dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, individuale o in forma associata, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle di impresa e di lavoro dipendente.

Sono soggetti ad Irpef tutti i lavoratori autonomi sia residenti che non residenti nel territorio dello Stato.

Per i contribuenti non residenti, però, sono imponibili solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Inoltre, ci sono alcuni redditi, per così dire, assimilati a quelli di lavoro autonomi. Si tratta:

- **dei redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;**
- **degli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto dell'associato è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;**
- **degli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;**
- **delle indennità per cessazione di rapporti di agenzia;**
- **delle attività di levata dei protesti esercitate dai segretari comunali.**

I redditi di lavoro autonomo e quelli assimilati si differenziano fra loro per le diverse modalità di determinazione del reddito e per i diversi obblighi contabili connessi (infatti, per quelli assimilati, non è necessario essere in possesso della partita Iva e tenere le scritture contabili).

In tutti i casi, comunque, il reddito di lavoro autonomo è soggetto a ritenuta alla fonte, applicabile nel caso in cui chi effettua il pagamento riveste la qualifica di sostituto d'imposta.

In altre parole, nessuna ritenuta è dovuta nel caso in cui la prestazione venga effettuata nei confronti di un privato.

Dal punto di vista operativo, i criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo sono contenuti nell'articolo 54 del D.P.R. n. 917/1986.

A tale proposito, vale la pena di sottolineare che per i professionisti il Legislatore ha previsto specifici criteri di determinazione del reddito che si differenziano notevolmente da quelli applicabili ai soggetti che esercitano attività d'impresa.

Permangono, comunque, alcune norme che trovano applicazione sia in materia di reddito d'impresa che di lavoratori autonomi.

Si pensi ad esempio alle particolari regole in materia di strumentalità degli immobili che trovano applicazione, indifferentemente, per le imprese e per i professionisti.

COME SI DETERMINA IL REDDITO

Il criterio generale della determinazione del reddito di lavoro autonomo nell'imputazione dei compensi percepiti e delle spese sostenute è quello di cassa. In base a tale criterio un compenso e una spesa diventano, rispettivamente, componente positivo e negativo di reddito in un determinato periodo, solo se il compenso è stato effettivamente incassato e la spesa realmente pagata in tale periodo.

Quindi, ad esempio, se un compenso fatturato nel dicembre 2009 viene ad essere effettivamente incassato nel gennaio 2010, diventa componente positivo di reddito nell'anno 2010.

Esistono alcune eccezioni a questo principio rappresentate, ad esempio:

- dalla deducibilità tramite quote di ammortamento dei beni ammortizzabili;
- dal riconoscimento dei canoni di leasing per la sola parte maturata nel periodo d'imposta;
- dalle quote di accantonamento del TFR dei dipendenti;
- dalle quote di accantonamento del TFM per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se risultanti da atto con data certa anteriore all'inizio del rapporto di collaborazione;
- dalla deducibilità in cinque quote costanti delle spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, non imputabili ad incremento del costo dei beni, per l'importo che eccede il 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili.

L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ASSOCIATA

L'esercizio di arti e professioni in forma associata determina reddito da lavoro autonomo, a condizione che l'associazione non assuma la forma di società di capitali, di società in nome collettivo o in accomandita semplice. In tal caso, il reddito prodotto assume la qualifica di reddito d'impresa.

La costituzione di uno studio associato, di regola, deve essere notificata all'ordine cui il professionista appartiene, sempre che lo stesso sia iscritto ad un Albo professionale. L'associazione professionale è equiparata alla società semplice. Pertanto:

- **il reddito è determinato secondo le regole proprie del regime analitico del lavoro autonomo ma in modo complessivo in relazione all'associazione;**
- **il reddito viene poi attribuito ai soci "per trasparenza", indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili;**
- **i compensi percepiti dall'associazione sono soggetti alla ritenuta d'acconto se corrisposti da un sostituto;**
- **le ritenute d'acconto subite dall'associazione vengono attribuite agli associati con lo stesso criterio di ripartizione degli utili.**

LA BASE IMPONIBILE

Il reddito imponibile derivante dall'esercizio di arti e professioni può essere determinato in base ad uno dei seguenti regimi:.

■ **analitico:** il reddito è dato dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde, e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o professione ed ammesse in deduzione;

■ **agevolato per i contribuenti minimi** (articolo 1, commi 96-117 della legge n. 244/2007): si applica ai contribuenti con determinati requisiti e consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali pari al 20% del reddito;

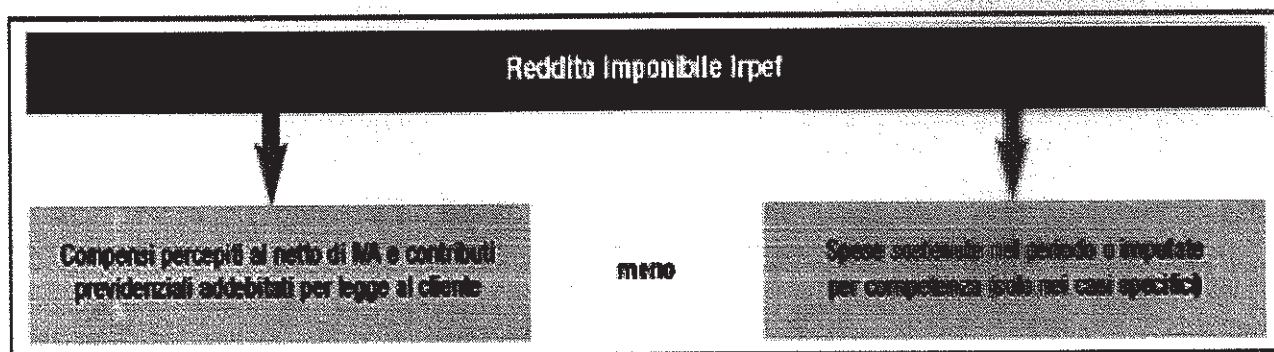
■ **agevolato per le nuove iniziative produttive** (articolo 13 della legge n. 388/2000): si applica a chi intraprende una nuova attività di lavoro autonomo e prevede l'applicazione, per i primi tre esercizi, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 10% del reddito di lavoro autonomo.

LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IN BASE AL REGIME ANALITICO

Come anticipato, il regime analitico di determinazione del reddito, applicabile alla generalità dei lavoratori autonomi, si basa sul principio di cassa e consiste nell'effettuare la differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto di IVA e di contributi previdenziali e assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde e quello delle spese sostenute nel periodo d'imposta.

Il reddito di lavoro autonomo concorre a formare il reddito complessivo del professionista e dell'artista. In caso di perdita d'esercizio, la stessa viene scomputata dal reddito complessivo.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO - REGIME ANALITICO



COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

Sono considerati componenti positivi tutti i proventi, al netto dell'IVA, percepiti nel periodo d'imposta, in relazione all'attività professionale o artistica svolta.

In particolare, tra i componenti positivi di reddito sono compresi:

- i compensi in denaro;
- i compensi in natura;
- le partecipazioni agli utili;
- le indennità o i risarcimenti conseguiti per la perdita di redditi;
- le spese rimborsate, ad esclusione di quelle anticipate o sostenute in nome e per conto del cliente e documentate analiticamente.

ATTENZIONE

Con riferimento ai rimborsi spese è opportuno fare una precisazione. Esistono infatti due diverse tipologie di rimborsi spese:

- i rimborsi spese propriamente detti (ad esempio rimborso delle spese di viaggio) consistono nel reddito professionale e vengono considerati alla stregua di compensi;
- i rimborsi spese anticipati in nome e per conto del cliente e indicati separatamente (in fattura) (ad esempio imposte pagate dal professionista per conto del cliente) non entrano a far parte del reddito del professionista che ha effettuato l'operazione e quindi su tali rimborsi non deve essere applicata l'IVA né deve essere operata la ritenuta d'acconto.

Non entrano invece a far parte del reddito di lavoro autonomo:

- le indennità per danni dipendenti da invalidità permanente o morte;
- gli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari e postali;
- il contributo previdenziale (pari al 2% o 4%) addebitato per legge al cliente nella parcella (questo viene infatti incassato dal professionista e successivamente versato alla propria cassa di appartenenza).

Plusvalenze e minusvalenze su beni strumentali

A partire dal 4 luglio 2006, concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le plusvalenze sui beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione (anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione), se:

1. sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
2. sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
3. i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.

Riguardo alle minusvalenze, invece, rilevano solo quelle previste nei casi 1 e 2 di cui sopra.

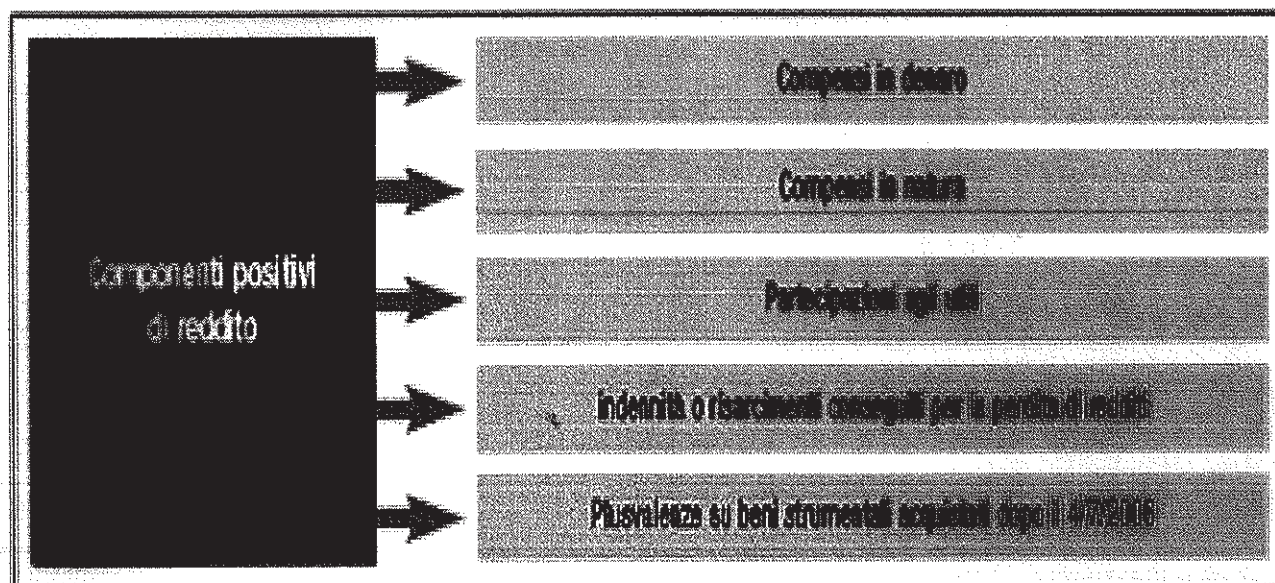
ATTENZIONE

Per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze sui beni strumentali acquistati, il professionista in carica deve tenere al 4 luglio 2006.

Si considera plusvalenza (o minusvalenza) la differenza, positiva (o negativa), tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.

Rispetto a quanto previsto per le imprese, inoltre, non è possibile, per il professionista, rateizzare in più esercizi la plusvalenza realizzata.

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO



COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

Le spese effettivamente sostenute (oltre a quelle imputabili per competenza, di cui si dirà appresso) possono essere dedotte ai fini della determinazione del reddito, a condizione che siano:

- inerenti, ovvero abbiano attinenza con l'attività svolta dal lavoratore autonomo;
- documentate, ovvero si dimostri il sostenimento della spesa.

Di seguito si analizza il trattamento fiscale di alcune delle più ricorrenti spese sostenute dai professionisti.

Beni immobili strumentali

Riguardo ai beni immobili utilizzati per l'esercizio della professione, il trattamento fiscale varia a seconda che si tratti di immobili utilizzati esclusivamente per l'attività professionale oppure ad uso promiscuo.

Nel primo caso (uso esclusivo), per gli immobili acquistati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, sono deducibili:

- le quote di ammortamento;
- i canoni di leasing, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente ai coefficienti ministeriali e, comunque, con un minimo di otto anni e un massimo di quindici anni;
- le spese per i servizi relativi all'immobile stesso;
- le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione non imputate ad incremento del costo, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro dei beni ammortizzabili; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi;
- il canone di locazione corrisposto nel periodo d'imposta, per l'immobile detenuto in base a contratto di locazione non finanziaria.

Se gli immobili sono utilizzati promiscuamente, la deducibilità è limitata al 50% della rendita, nonché al 50% del canone e delle spese non incrementative, purché il professionista non posseda nello stesso Comune un altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione.

Come accennato, le predette disposizioni si applicano per gli immobili acquistati nel periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2009 ed ai contratti di locazione finanziaria stipulati in tale periodo. E tuttavia previsto che, per i periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009 gli importi deducibili sono ridotti ad un terzo.

Relativamente agli immobili strumentali che non rientrano nella disciplina sopra

riportata (pertanto per gli immobili acquistati o detenuti prima del 1° gennaio 2007), sono ammessi in deduzione:

- il 50% della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o altro diritto reale utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'attività, purché il professionista non possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- la quota di ammortamento dell'immobile acquistato o fatto costruire entro il 14 giugno 1990;
- il canone di locazione corrisposto nel periodo d'imposta, per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base ad un contratto di locazione finanziaria, oppure il canone stesso se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990. La deduzione spetta nella misura del 50%, qualora l'immobile sia utilizzato promiscuamente, per l'attività professionale e per finalità personali;
- la quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'attività professionale; tali spese sono deducibili in cinque periodi, a partire da quello di sostenimento, per quote costanti pari al 20%. Per gli immobili ad uso promiscuo, è consentito dedurre una quota pari al 50%;
- le spese per i servizi e la manutenzione ordinaria dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione. La deduzione spetta nella misura del 50%, qualora l'immobile sia ad uso promiscuo e utilizzato in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Beni mobili strumentali

I beni mobili strumentali sono rappresentati da tutte le apparecchiature, macchine, attrezzature e simili che sono utilizzate nell'attività professionale per più esercizi.

Non rientrano in questa categoria gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione. Il bene deve essere inerente all'attività professionale svolta dal professionista. Il costo relativo ai beni strumentali si deduce in quote di ammortamento secondo le aliquote riportate nel D.M. 31 dicembre 1988.

Pertanto, derogando al principio di cassa, la deducibilità delle quote di ammortamento di tali beni è regolata dal principio di competenza.

Per i beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46, le somme pagate nell'anno sono interamente deducibili dal reddito di esercizio.

Inoltre, in caso di beni adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività professionale e a fini estranei alla stessa, la deduzione è ammessa nella misura del 50% della quota di ammortamento e, nella misura del 50% del costo sostenuto, per i beni di costo non superiore a 516,46 euro.

Beni mobili in leasing

In caso di acquisto di beni mobili (ad eccezione dei mezzi di trasporto, per cui, come riportato nel paragrafo seguente, è prevista una specifica disciplina) mediante contratti di locazione finanziaria, sono deducibili i canoni maturati nel periodo di imposta, a condizione che il contratto non sia di durata inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente alle aliquote ministeriali.

Alla scadenza del contratto il professionista può riscattare o meno il bene.

Nel primo caso, versando il prezzo del riscatto, l'utilizzatore diventa proprietario del bene e, pertanto, tale costo può essere ammortizzato secondo le regole ordinarie.

Nel secondo caso, il bene strumentale cessa di essere utilizzato senza che per questo venga meno la deducibilità fiscale dei canoni di leasing già maturati.

Mezzi di trasporto

Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli), utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, sono deducibili nella misura del 40%, sino ad un costo massimo di:

■ 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan;

■ 4.131,66 euro per i motocicli;

■ 2.065,83 euro per i ciclomotori.

La deducibilità è ammessa limitatamente ad un solo veicolo. Se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni professionali la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato; inoltre, tali limiti sono riferiti a ciascun socio o associato.

Relativamente ai mezzi di trasporto acquisiti in leasing, la deducibilità dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dalle apposite tabelle ministeriali; inoltre, non si tiene conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati sopra.

Invece, se i veicoli sono presi a noleggio, la deducibilità può essere calcolata su un costo massimo non superiore a:

■ 3.615,20 euro per le autovetture e gli autocaravan;

■ 774,69 euro per i motocicli;

■ 413,17 euro per i ciclomotori.

Vale la pena di ricordare che le regole sopra riportate trovano applicazione anche per le spese connesse all'uso dei veicoli, tra cui, ad esempio, quelle relative all'acquisto di carburanti e lubrificanti.

Apparecchi di telefonia fissa e mobile e personal computer

Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature telefoniche (sia fisse che mobili), sono deducibili nella misura dell'80%.

SPESA DI VIAGGIO

Entrano in tale ambito applicativo le spese sostenute per l'acquisto del materiale del computer, del modem ADSL e dell'eventuale software specifico, nonché i costi di utilizzo di personal computer vanno dedotti secondo i criteri generali che regolano l'uso della spesa del reddito d'impresa o professionale.

Compensi corrisposti a terzi e a familiari

I compensi corrisposti a terzi ed inerenti l'attività professionale sono interamente deducibili. Invece, i compensi pagati al coniuge, ai figli minori o inabili al lavoro e agli ascendenti – per prestazioni di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo occasionale – rese al professionista, nonché le quote di TFR ed i premi assicurativi, sono indeducibili.

È possibile dedurre solamente i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati per i familiari.

I compensi non ammessi in deduzione dal reddito del professionista non sono imponibili in capo ai familiari percipienti.

Sono invece sempre deducibili i compensi per prestazioni professionali pagati ai familiari titolari di partita IVA, come anche le spese (stipendi, contributi previdenziali e assistenziali) sostenute per i lavoratori dipendenti (si applicano, infatti, le stesse regole valide per le imprese).

Spese di viaggio, di albergo e ristorante

Le spese di viaggio inerenti l'esercizio dell'attività professionale, se documentate, possono essere dedotte senza limiti.

Le prestazioni alberghiere e la somministrazione di alimenti e bevande, a partire dal 1° gennaio 2009, sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

Non sono interessate al predetto limite le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura, le quali sono quindi interamente deducibili. Il predetto limite, inoltre, non si applica alle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti.

Le spese di vitto e alloggio che costituiscono spese di rappresentanza sono deducibili nella misura del 75% e per un importo complessivamente non superiore all'1% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Le spese di vitto e alloggio sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, devono essere assunte nella misura del 75% e sono deducibili nel limite del 50% del loro ammontare.

Altre spese

Sono deducibili nella determinazione del reddito imponibile, per intero, ovvero nella misura del 50%, se ad utilizzo promiscuo:

- le spese per l'acquisto di energia elettrica utilizzata nello studio professionale;
- le somme corrisposte per poter fruire di un marchio prestigioso di uno studio professionale, al fine di incrementare la propria clientela e applicare tariffe più alte;
- le altre spese, inerenti l'attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate.

PRINCIPALI SPESE INERENTI L'ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO

Tipi di spese	Importo (%)	Limiti (%)
Spese per l'acquisto di beni strumentali (1)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (2)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (3)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (4)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (5)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (6)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (7)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (8)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (9)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (10)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (11)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (12)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (13)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (14)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (15)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (16)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (17)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (18)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (19)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (20)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (21)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (22)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (23)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (24)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (25)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (26)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (27)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (28)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (29)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (30)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (31)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (32)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (33)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (34)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (35)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (36)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (37)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (38)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (39)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (40)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (41)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (42)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (43)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (44)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (45)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (46)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (47)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (48)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (49)	100%	100%
Spese per l'acquisto di beni strumentali (50)	100%	100%

Note:

- (1) La deducibilità è ammessa limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta mediante associazione professionale, la deducibilità spetta per un solo veicolo per associato;
- (2) Nel caso di acquisto mediante contratto di leasing, per poter dedurre i canoni è necessario che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento previsto per il bene;
- (3) La deduzione della spesa di acquisto avviene interamente nel periodo d'imposta, se di ammontare inferiore a 516,46 euro; in caso contrario, si applicano le apposite percentuali di ammortamento;
- (4) Le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura sono interamente deducibili;
- (5) Se si tratta di spese per alberghi e ristoranti si applica il limite di deducibilità del 75%.

IL REGIME DEI MINIMI

Il regime fiscale agevolato per i contribuenti cosiddetti "minimi", introdotto a partire dal 1° gennaio 2008, in linea di massima, prevede l'applicazione di una imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20%.

I contribuenti che iniziano una attività di lavoro autonomo e presumono di rispettare i requisiti previsti per l'applicazione del regime in esame, devono comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/9), barrando l'apposita casella nel quadro B.

CONTRIBUENTI AMMESSI E CONDIZIONI RICHIESTE

Rientrano nel regime dei contribuenti minimi i lavoratori autonomi e le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che nell'anno solare precedente hanno conseguito compensi in misura non superiore a 30.000 euro.

Sono esclusi i soggetti non residenti che svolgono l'attività nel territorio dello Stato e coloro che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'IVA.

I compensi rilevanti sono quelli richiamati in precedenza quando si è analizzato il regime "ordinario".

Per avvalersi del regime in esame è, altresì, necessario che i contribuenti:

- 1. nell'anno solare precedente a quello di entrata nel regime non abbiano:**
 - effettuato cessioni all'esportazione, ovvero operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, trattati ed accordi internazionali;
 - sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori, anche assunti con le modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso, ad eccezione delle spese per prestazioni di natura occasionale;
 - erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro; tale condizione si ritiene comunque valida anche nel caso in cui all'associato non siano stati distribuiti utili in quanto l'esercizio si sia chiuso con una perdita;
- 2. nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime non abbiano acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro (in caso di beni promiscui, si considera il 50% del valore).**

I soggetti che iniziano l'attività possono immediatamente applicare il regime agevolato se prevedono di rispettare le predette condizioni, tenendo conto che, in caso di inizio di attività in corso d'anno, il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all'anno.

Riguardo agli acquisti di beni strumentali, il limite va riferito all'intero triennio precedente e non ragguagliato ad anno. All'importo di 15.000 euro occorre far

riferimento, pertanto, anche nell'eventualità che l'attività sia iniziata da meno di tre anni.

Il valore dei beni strumentali cui far riferimento è costituito dall'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni di acquisto effettuate anche presso soggetti non titolari di partita IVA.

AGEVOLAZIONI E SEMPLIFICAZIONI

I contribuenti che applicano il regime dei contribuenti minimi usufruiscono, sostanzialmente, di due differenti tipi di agevolazioni:

- applicazione di una imposta sostitutiva del 20% sul reddito determinato secondo apposite regole che sostituisce sia l'Irpef e le relative addizionali che l'Irap e l'Iva;
- esonero dalla maggior parte degli obblighi contabili e dichiarativi.

In particolare, con riferimento a tale ultimo aspetto, le semplificazioni contabili riguardano:

- l'esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/1972 (registrazione delle fatture emesse e di acquisto, dichiarazione e comunicazione annuale, compilazione elenchi clienti e fornitori, ecc.);
- l'esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sui redditi.

I contribuenti minimi, invece, continuano a:

- numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- emettere le fatture con l'indicazione che trattasi di "operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008";
- integrare le fatture per gli acquisti intracomunitari;
- versare l'imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
- presentare agli uffici doganali gli elenchi Intrastat.

Durante la permanenza nel regime agevolato, non è possibile esercitare il diritto di rivalsa né è possibile detrarre l'Iva assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni.

La fattura emessa non deve, pertanto, recare l'addebito dell'imposta.

Relativamente alle modalità di determinazione del reddito di lavoro autonomo su cui applicare l'imposta sostitutiva del 20%, vale il "principio di cassa".

ATTENZIONE
L'articolo 100 della legge finanziaria per il 2008 prevede che i contribuenti che adottano il regime ordinario per i redditi di lavoro autonomo, con le modalità previste, non sono tenuti a versare l'imposta sostitutiva del 20% sul reddito di lavoro autonomo. L'eventuale imposta sostitutiva del 20% è calcolata sul reddito complessivo del contribuente.

IL REGIME SOSTITUTIVO PER LE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

I soggetti che desiderano avvalersene devono comunicare la scelta utilizzando l'apposito modello disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate:

- in sede di presentazione della dichiarazione d'inizio attività o entro 30 giorni dalla data di presentazione di questa;
- entro 30 giorni dall'inizio del periodo d'imposta (per i due periodi d'imposta successivi a quello d'inizio).

La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo d'imposta e può essere revocata, con analoga procedura, con una comunicazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

Lo stesso modello deve essere utilizzato qualora il contribuente intenda chiedere all'Agenzia delle Entrate anche l'assistenza fiscale nell'adempimento degli obblighi tributari (il cosiddetto servizio di "Tutoraggio").

DECADENZA

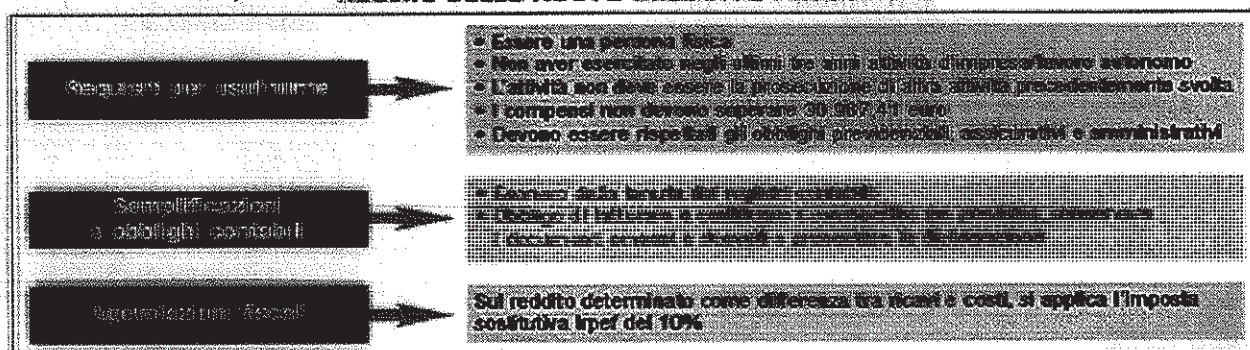
L'unica causa di decadenza prevista è il superamento dei limiti dei compensi o ricavi richiesti dalla norma.

In particolare, il regime agevolato cessa di trovare applicazione e l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo è assoggettato a tassazione ordinaria:

- dal periodo d'imposta successivo, nel caso in cui siano superati, ma non oltre il 50%, i limiti di ricavi e compensi richiesti per fruire dell'agevolazione; in pratica, il superamento dei valori massimi entro limiti contenuti consente di mantenere il godimento dell'agevolazione per l'anno in cui si è verificato;
- a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui si verifica lo splafonamento, nel caso in cui, invece, i ricavi e i compensi superino del 50% i limiti richiesti.

L'eventuale ritardo nel comunicare la scelta non pregiudica il diritto ad accedere al regime agevolato.

REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE



IL REGIME SOSTITUTIVO PER LE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

Si tratta del regime fiscale agevolato rivolto alle persone fisiche che iniziano una nuova attività di lavoro autonomo.

Esso è applicabile per il primo periodo d'imposta e i due successivi e prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef del 10% e una serie di semplificazioni contabili.

CONTRIBUENTI AMMESSI E CONDIZIONI RICHIESTE

Il beneficio del regime agevolato può essere riconosciuto esclusivamente a contribuenti in possesso di determinati requisiti e solo al verificarsi di specificate condizioni:

- il contribuente che lo richiede deve essere una persona fisica;
- il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d'impresa, neppure in forma associata o familiare. La qualità di socio in società personali o di capitale non costituisce a priori una causa ostativa per l'adozione del regime agevolato. Occorre far riferimento all'effettivo esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo svolta in concreto dal socio. Pertanto, se il contribuente è stato socio accomandante di una S.a.s. o socio in S.r.l., egli può ugualmente fruire del regime agevolato purché non abbia svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all'interno della società, ma abbia conferito solo capitale;
- l'attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un'altra attività svolta precedentemente anche in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni). Tale condizione, posta dalla norma, ha chiaramente carattere antielusivo poiché si vogliono evitare abusi dei contribuenti i quali, al solo fine di avere le agevolazioni tributarie previste da questo regime, potrebbero, di fatto, continuare ad esercitare l'attività in precedenza svolta, modificando soltanto la veste giuridica;
- è necessario che si realizzino compensi di lavoro autonomo non superiori a 30.987,41 euro;
- occorre osservare regolarmente gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

ATTENZIONE

In caso di contemporaneo esercizio di più attività, ai fini dell'individuazione del limite dei compensi, si fa riferimento all'attività prevalentemente esercitata, vale a dire quella con la quale sono stati conseguiti maggiori compensi nel periodo d'imposta. La somma dei compensi riguardanti le singole attività non può comunque superare detti limiti. Qualora un contribuente subentra in un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, i limiti dei compensi non devono essere stati superati dal precedente titolare nel periodo d'imposta precedente a quello in cui si subentra.

AGEVOLAZIONI

Per coloro i quali, in possesso dei relativi requisiti richiesti dalla norma, scelgono di avvalersi del regime fiscale di favore, le agevolazioni consistono in:

1. tassazione forfetaria del reddito di lavoro autonomo, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, e relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%. Il reddito di lavoro autonomo, dato che è già soggetto ad imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo netto ai fini Irpef;

ATTENZIONE

L'imposta è sostitutiva solo dell'Irpef. Pertanto, si versano regolarmente le altre imposte (ad eccezione dell'acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto).

2. semplificazione degli adempimenti contabili con l'esonero dai seguenti obblighi contabili:

- registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva;
- liquidazioni e versamenti periodici dell'Iva;

ATTENZIONE

Non si esonerano dagli obblighi di dichiarazione e di versamento annuale l'Ici e l'Imu e dalla comunicazione annuale alle banche periodiche. Rimane in ogni caso l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se previsto, l'obbligo di compilare di bolli e scritture fiscali.

3. non assoggettamento a ritenuta d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, dei compensi riguardanti il reddito oggetto del regime fiscale agevolato; a tal fine i contribuenti devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che pertanto non deve essere effettuata la ritenuta d'acconto;

- 4. assistenza gratuita fornita direttamente dall'Agenzia delle Entrate (cosiddetto "tutoraggio"): è prevista la facoltà per il contribuente di essere assistito gratuitamente dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente negli adempimenti fiscali formali (ad esempio: compilazione dell'Unico, liquidazione dei tributi, ecc.);**
- 5. concessione di un credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature informatiche: ai contribuenti che per usufruire dell'assistenza acquistano computer, modem e stampante è riconosciuto un credito d'imposta pari al 40% del loro costo, con il limite massimo di 309,87 euro.**

DURATA E COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE

Il regime agevolato ha la durata massima di tre anni e si applica per il primo periodo d'imposta in cui ha inizio l'attività e per i due successivi

RITENUTE ALLA FONTE E ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

■ **Le ritenute sui redditi di lavoro autonomo**

■ **Certificazione delle ritenute**

■ **Dichiarazione dei redditi**

LE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo anche sotto forma di partecipazione agli utili i sostituti d'imposta devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta variabile sia riguardo all'aliquota che alla tipologia (d'acconto o d'imposta).

CHI DEVE EFFETTUARE LE RITENUTE

In linea generale, i soggetti obbligati all'applicazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo corrisposti sono:

- le società di capitali residenti nel territorio dello Stato, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute, le società di persone e gli enti equiparati;
- le persone fisiche che esercitano attività d'impresa o arte e professione;
- i Gruppi Europei di Interesse Economico (G.E.I.E.);
- le società ed enti di qualsiasi tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- le imprese agricole;
- il condominio;
- i curatori fallimentari;
- le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici;
- i trust;
- le aziende coniugali.

REDDITI SOGGETTI A RITENUTA

Sono soggetti alla ritenuta i compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a qualunque titolo.

In particolare si tratta dei compensi corrisposti:

- per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale, ed anche sotto forma di partecipazione agli utili;

- per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- sugli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto dell'associato è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- sugli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- sui redditi derivanti dalla cessione di diritti d'autore da parte dello stesso autore;
- sui diritti per opere d'ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate.

Sono esclusi dall'applicazione della ritenuta i compensi di importo inferiore a euro 25,82 (sempre che non si tratti di acconti relativi a prestazioni di importo complessivo superiore a tale limite), corrisposti dagli enti pubblici e privati, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

IMPORTI SU CUI APPLICARE LA RITENUTA

La determinazione della base imponibile soggetta a ritenuta segue determinate regole. In particolare, rientrano nella base imponibile oltre ai compensi professionali anche i rimborsi a piè di lista per le spese di viaggio, vitto ed alloggio e tutte le spese documentate anticipate dal professionista e rimborsate dal committente, anche se sono state sostenute nell'interesse di quest'ultimo.

Inoltre, è soggetto a ritenuta il contributo INPS addebitato al cliente (4%) da parte di lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS.

Invece, non concorrono alla formazione della base imponibile:

- i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
 - le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate in nome e per conto del cliente a condizione che non costituiscano spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo e che siano debitamente e analiticamente documentate.
- Riguardo ai redditi derivanti dalla cessione di diritti d'autore e di quelli per le opere d'ingegno, il reddito imponibile è dato dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta ridotto del 25% a titolo di deduzione forfetaria delle spese sostenute (importo elevato al 40% se i compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni).

ALIQUEUTE

Per i redditi di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti, la ritenuta, effettuata a titolo d'acconto, è pari al 20%.

Se, invece, i compensi sono corrisposti a soggetti non residenti per prestazioni svolte sul territorio dello Stato, si applica una ritenuta a titolo di imposta in misura del 30% dell'ammontare corrisposto.

La medesima aliquota del 30% a titolo d'imposta si applica sui compensi e le somme corrisposti a non residenti per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, brevetti, invenzioni industriali e simili, di cui all'art. 23, comma 2, lett. c), TUIR.

Se i predetti compensi per prestazioni di lavoro autonomo ed assimilati sono corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti si applica la ritenuta a titolo di acconto in misura del 20%.

TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

Le ritenute vanno versate dai sostituti entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento.

Se il predetto termine cade di sabato o di giorno festivo il versamento è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente con modalità telematiche per i sostituti titolari di partita IVA, utilizzando il codice tributo 1040.

RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Tipo di reddito	Aliquota ritenuta	Base imponibile
Compensi per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale	20% a titolo d'acconto	100%
Compensi per cessione diritti d'autore da parte dello stesso autore:		
• soggetti di età superiore a 35 anni	20% a titolo d'acconto	75%
• soggetti di età inferiore a 35 anni	20% a titolo d'acconto	60%
Compensi per l'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere	20% a titolo d'acconto	100%
Compensi ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro	20% a titolo d'acconto	100%
Partecipazione agli utili di soci fondatori o promotori	20% a titolo d'acconto	100%
Compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale corrisposti a soggetti non residenti	30% a titolo d'imposta	100%
Compensi per cessione di opere d'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, formule, ecc. corrisposti a soggetti non residenti	30% a titolo d'imposta	100%

CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE

Torna a: RITENUTE ALLA FONTE E ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

Le ritenute corrisposte devono essere certificate da parte dei soggetti obbligati ad operarle.

La certificazione, che va consegnata al lavoratore autonomo entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, deve attestare:

- l'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti;
- l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali;
- eventuali altri dati.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

I contribuenti che esercitano attività di lavoro autonomo, se obbligati alla tenuta delle scritture contabili, sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi (modello Unico), anche in mancanza di redditi.

Tra gli altri, devono essere compilati:

- il quadro RE, nel quale dichiarare i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni;
- il quadro RL, sezione III, in cui indicare gli altri redditi di lavoro autonomo.

AVVERTENZE

Nel caso in cui il lavoratore autonomo non ha la propria attività sotto forma di associazione professionale, deve, quest'ultimo, tenere alla presentazione del modello Unico la dichiarazione dei redditi, come di professionista, assumendo dichiarando il proprio reddito di parte integrante dello stesso il quadro RL del Unico Persone fisiche.

La dichiarazione dei redditi va presentata, esclusivamente con modalità telematiche, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Invece, le imposte scaturenti da essa, vanno versate, salvo eventuali proroghe:

- entro il 16 giugno;
- entro il 16 luglio, maggiorando quanto dovuto dello 0,4%.

È sempre possibile, comunque, rateizzare gli importi dovuti, applicando l'interesse su base annua del 4%.

Regime Forfettario 2023: i requisiti

Per accedere al regime forfettario è necessario rispettare **un requisito soggettivo e tre requisiti oggettivi**. Vediamo nel dettaglio.

Regime Forfettario Requisito soggettivo

Possono accedere al regime forfettario le **persone fisiche che esercitano un'attività d'impresa, di arte o professione** (incluse le imprese familiari). Sono escluse invece le società sia di persone che di capitali nonché le associazioni professionali.

Regime Forfettario Requisiti oggettivi

Per aderire al **regime forfettario 2023** è necessario non superare i seguenti limiti:

SOGLIA RICAVERI / COMPENSI

Per accedere al regime forfettario occorre che i ricavi / compensi siano inferiori ai **85.000 € annui**. Quando tale soglia viene superata, dall'anno successivo sarà necessario adottare il regime fiscale ordinario. Per le nuove partite IVA, il limite di euro 85.000 va rapportato ai mesi di attività. Se si esercitano **contemporaneamente più attività** è necessario sommare ricavi e compensi riferiti a ciascuna attività.

SOGLIA SPESE PER PERSONALE DIPENDENTE

Il secondo requisito oggettivo, reintrodotto dalla legge di bilancio del 2020, riguarda le **spese sostenute per personale dipendente** o per lavoro accessorio. Tali somme non possono superare il limite di euro 20.000.

LIMITE LAVORO DIPENDENTE

Il terzo requisito riguarda coloro che hanno anche redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell'anno precedente devono essere inferiori a 30.000 euro.

Cause di esclusione dal Regime Forfettario 2023

Fin qui abbiamo parlato dei requisiti necessari per accedere al regime forfettario. Vediamo ora quali sono le condizioni che **non devono** verificarsi, in quanto determinano la perdita delle agevolazioni e l'obbligo di passare al regime ordinario. In particolare, non possono accedere al regime forfettario:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito.
I regimi speciali IVA che, in quanto tali, escludono dal regime forfettario, sono:
 - agricoltura e attività connesse e pesca,
 - vendita sali e tabacchi,
 - commercio dei fiammiferi,
 - editoria,
 - gestione di servizi di telefonia pubblica,

- rivendita documenti di trasporto pubblico,
- intrattenimenti, giochi e altre attività,
- agenzie di viaggi e turismo,
- agriturismo,
- vendite a domicilio,
- rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione,
- agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione,
- vendita di rottami o cascami.

(Elenco ripreso dalla [Circolare n. 10/E/2016 dell'Agenzia delle Entrate](#));

- i soggetti non residenti in Italia. Attenzione però, anche se non risiedi in Italia, puoi accedere al forfettario se:
 - risiedi in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni
 - e produci nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, co. 1, numero 8), del d.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993;
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all'esercizio dell'attività:
 - partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari (art. 5 del Tuir);
 - oppure controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Tassazione Regime forfettario 2023

La principale novità introdotta dal regime forfettario rispetto ai precedenti regimi fiscali agevolati riguarda proprio la modalità di determinazione del reddito da assoggettare a tassazione.

A differenza infatti dei regimi agevolati abrogati, il reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva si calcola applicando ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo d'imposta il coefficiente di redditività che varia a seconda dei diversi [codici attività ATECO 2017](#). Al **reddito imponibile**, detratti gli oneri previdenziali versati nell'anno di riferimento, si applica l'imposta sostitutiva.

In merito, le principali caratteristiche del regime forfettario sono le seguenti:

- **reddito calcolato in maniera forfettaria. I costi non sono deducibili analiticamente, anche se inerenti** l'attività svolta dal contribuente. Gli unici oneri deducibili sono i **contributi previdenziali** versati in ottemperanza alle disposizioni di legge;
- **i ricavi sono tassati quando effettivamente incassati;**
- **il reddito è soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF**, delle **addizionali regionali e comunali** e dell'**imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**.

Nel caso di imprese familiari l'imposta sostitutiva è dovuta esclusivamente dal titolare dell'impresa ed è calcolata sul reddito dell'impresa stessa prima dell'imputazione della quota ai familiari. Sono deducibili i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, oppure, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi.

Regime Forfettario 2023 al 5% o al 15%?

Il regime forfettario prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva unica al 15%. Tuttavia, l'imposta sostitutiva scende al 5% per chi apre la Partita IVA.

Regime forfettario start-up.

Ma vediamo nel dettaglio chi può beneficiarne. L'**imposta unica al 5%** per i **primi 5 anni di attività** è riservata agli startupper ovvero a coloro che aprono per la prima volta una Partita IVA.

Ma, per poter beneficiare di questa interessantissima e conveniente opzione è necessario che la start-up non sia una mera prosecuzione di attività già svolte in precedenza in modo dipendente o autonomo, fatta esclusione dei casi in cui si tratti di periodi di praticantato obbligatorio per l'accesso ad arti o professioni.

Inoltre, il contribuente non deve aver esercitato un'attività artistica, professionale o d'impresa nei 3 anni che precedono l'avvio dell'attività.

Regime forfettario: come funzionano i contributi?

I contributi INPS sono uguali per tutti? La risposta è decisamente negativa e i contributi INPS dovuti variano a seconda dell'attività svolta, della forma giuridica e di determinati requisiti personali del titolare. Innanzitutto possiamo suddividere le Partite IVA in 4 macrocategorie ovvero:

- Artigiani;
- Commercianti;
- Lavoratori autonomi “*senza cassa*”;
- Professionisti con cassa autonoma.

Per approfondire il funzionamento delle diverse gestione e scoprire **le agevolazioni INPS previste nel regime forfettario** leggi: [Contributi previdenziali per il Regime Forfettario](#)

Regime forfettario e fatturazione: le novità

La principale novità del 2022 per i **forfettari** riguarda l'obbligo di fatturazione elettronica in vigore dal **1° luglio 2022 per coloro che hanno superato un fatturato di 25.000 euro**.

I contribuenti **forfettari** operano in franchigia IVA: non devono esporre l'IVA nelle fatture di vendita e non possono detrarre l'IVA sugli acquisti. Nelle fatture emesse devono inserire la dicitura: “Operazione senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 1 comma 58 L. 190/2014”.

Per le fatture emesse di importo superiore a 77,47 euro è obbligatorio apporre la marca da bollo da 2 euro sul documento originale.

Regime forfettario 2023 e fatture estere

Le **cessioni intracomunitarie** (art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972), effettuate da un titolare di **partita IVA forfettaria** verso un soggetto passivo IVA residente in uno stato appartenente alla UE, sono assimilate alle operazioni interne senza diritto di rivalsa. Di conseguenza, per questo tipo di

cessioni, il titolare di **partita IVA forfettaria** non è tenuto alla presentazione del modello Intrastat di beni o servizi. Quindi, occorrerà emettere una normale fattura in regime forfettario indicando la dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – **Regime forfettario**”.

Per le **cessioni all’esportazione** effettuate da un titolare di **partita IVA forfettaria**, occorre riportare in fattura i riferimenti dell’art. 8 del DPR n. 633/1972 oltre alla dicitura “operazione non imponibile” ai sensi dell’art. 21, comma 6, lett. b) del DPR n. 633/1972.